11. 3. 27

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

VOLUME PRIMO

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

DI

G. D. ROMAGNOSI

TERZA EDIZIONE

AUMENTATA DI DUE ALTRE PARTI

VOLUME PRIMO.

MILANO
DALLA TIPOGRAFIA DI FELICE RUSCONI
contrada di S. Raffaele, N.° 1013
M. DCCC. XXIII.



MIEI LEGGITORI

All' incominciamento di questo Libro vi chieggo la grazia di leggerlo con attenzione. Benchè io non abbia ommesse quelle nozioni espresse, le quali a guisa di anelli intermedj servono a connettere le più lontane idee; quantunque io abbia qua e là sparse alcune similitudini, a fine solo di rendermi vie più intelligibile, e non mai di sostituirle alle vere prove, nulladimeno ho dovuto per lo più concentrarmi in quelle astrazioni e in quei nessi, che erano richiesti dal metodo dell' analisi e dall' indole del mio soggetto.

Soventi volte, deviando dal cammino più breve conducente allo scopo propostomi, mi son fatto lecito di salire fino a' primi principj delle cose, e di derivarne indi la certezza delle mie riflessioni. Lungi che tale procedere dettato mi fosse da una mal intesa brama di far pompa di estensione di spirito, vi sono stato per lo

contrario spinto mio malgrado. Chi più di me sentir poteva che tali digressioni frapposte al progresso diretto de' raziocinj, scostando fra di loro le idee, e quindi rendendone più malagevoli i paragoni, ne difficoltavano quella immediata e pronta comprensione che sì mirabilmente giova a far sentire la forza della verità? Ma poteva io senza rimorso prescindere dal fare tali digressioni, io che essendomi prefisso di comunicare ai miei pensieri la robustezza ed evidenza maggiore, non vedeva (in una guisa almeno adattata al mio soggetto) in veruno Scrittore di Pubblico Diritto nè colla dovuta e precisa estensione discussi, nè con bastante accuratezza circoscritti e lumeggiati, dirò così, i principj riguardanti quel ramo di scienza, che io avea impreso a trattare? In esse prime prove però non mi sono presa licenza nè di lussureggiar su i particolari nè di abbandonarmi oltre il dovere all' analisi anche nell' esposizione de' principj; ma bensì coll' occhio costantemente rivolto allo scopo finale del mio trattato, ho procurato di essere sobrio nella scelta, ristretto nell' esposizione, e sì ordinato nel giro, talchè le mie idee anche le

più eccentriche avessero una certa piegatura, ed aspetto che indeclinabilmente le rivolgesse al centro loro comune.

Se per avventura il mio Libro cadesse fra le mani di coloro che non istimano un' opera se non a riguardo di uno stile seducente di vezzi, piccante di motti vivaci, forte per i sentimenti arditi, agitato pel contrasto delle idee, sorprendente per le novelle prospettive, ed elevato infine o per le grandi vedute, o per le raggruppate lontanissime immagini, io gli avverto che niente di tutto questo nè poteva nè doveva io qui porre in opera. La sentita e nuda verità delle cose, l'adequata e risaltante accuratezza del dire, il saldo e progressivo concatenamento de' pensieri sono i soli ornamenti che convengono ad una discussione metafisica, ed a questa segnatamente, in cui una Logica vigorosa deve sostenere i raziocinj in mezzo agli urti cagionati dalle vertenze de' Juspubblicisti, e porre in chiaro una delle parti più interessanti il diritto politico naturale.

Qui l' effetto della verità non è nè specolativo, nè sterile; perciò chiunque mi disingannasse da qualche errore da me adottato, oltre

di trattare la causa della verità, acquisterebbe grande diritto alla mia riconoscenza.

Finalmente mi si permetta di conchiudere colla protesta del celebre Grozio, la quale, al par che a lui, diviene a me necessaria pei tempi, ne' quali il mio Libro va a prodursi al pubblico. Injuriam mihi faciet si quis me ad ullas nostri seculi controversias aut natas, aut quae nasciturae praevideri possunt respexisse arbitratur: Vere enim profiteor, sicut Mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum (1).

(1) De J. B. et P. Proleg. §. 58.

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE.

Se è cosa importante, anzi un diritto de' Popoli, che la Legislazione non oltrepassi gl'immutabili confini della giusta *moderazione* nel decretare le pene, egli deve altresì essere cura della Società tutta, che i suoi individui sieno *persuasi* della loro giustizia. Quanto è desiderabile all'ordine sociale quell'accordo, in cui il reo nell'atto di subire la pena dice a sè stesso: *io me la sono meritata*, e lo spettatore pronuncia ch'ella è giusta! Questa voce sollevata dal sentimento indelebile di approvazione pel giusto e pel vero, proprio dell'Essere intelligente e morale, è l'oracolo della stessa Natura.

Felice quel Popolo nel quale questo sentimento è un cooperatore colla Legislazione! Si

può affermare che allora essa approfitta del soccorso di tutte le forze della ragione, dell'opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini per arrestare, o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti. La vera Politica, che ben comprende quanto tale sentimento da sì sublimi e possenti principj scosso, ed afforzato, dia di elevazione, e di energia alle azioni degli uomini guidati da lui; la vera Politica che vede le leggi impotenti ad estendersi al di là della limitazione essenziale all'opera degli uomini, e che perciò non potrebbero contrapporre un ostacolo a ben molte imprevedute, ed oscure sortite delle passioni perturbatrici dell'armonia sociale; la vera Politica, a cui tutto è prezioso, allorchè tende al gran fine della felicità de' Popoli, s'impossessa di un tale soccorso, e ne fa uno stromento efficace a quell'effetto che produr debbono le pene sugli animi degli individui sociali.

Sostituiscasi all'opposto nelle menti loro la persuasione che una pena non sia giusta. All'istante la Legislazione, che non ha altri ostacoli di ripercussione che quelli dell'esterna sanzione (1), sentesi costretta a sostener *sola* tutto

(1) Gli ostacoli dell'opinione, dell'educazione e della religione non cadono sotto il potere *diretto* delle leggi umane sanzionate.

lo sforzo del torrente della malvagità che trabocca e si diffonde da tutti que'lati, ove essa o non potè, o non seppe contrapporre un argine possente ad arrestarlo. Quindi nel tempo d'una esecuzione penale scorgesi da un canto la malvagità captiva del reo che si rivolta alle leggi, nel mentre che dall'altra odesi il fremito dell'indignazione degli spettatori, i quali riguardandole come espressioni fattizie d'una violenza utile, colla voce della ragione rinforzano il grido della compassione che gl'immedesima coll'infelice che soffre, e si sentono sempre autorizzati a defraudarne lo spirito, ed a limitarne l'effetto. Ecco i risultati funesti della contraddizione delle leggi penali coi sentimenti e la persuasione degli uomini.

Dimostrare pertanto l'*Esistenza* del diritto di punire; assegnarne il *Fondamento*; tesserne l'*Origine* naturale o metafisica; definirne la *Natura* intrinseca; fissarne i giusti *Confini*, e determinare le *Proporzioni* esatte e vere, sarà la più utile specolazione, a cui uno Scrittore possa applicarsi, e per le leggi che comandano, e per i Popoli che vi ubbidiscono.

Tutte queste cose ad un tratto io tenterò colla guida di una ragione scevra dalle prevenzioni de'sistemi, dalle deferenze della credulità, e dalle impazienze degli ostacoli che si

attraversano alle teorie di diritto. Avrò però special cura di promovere principj luminosi, onde soddisfare all'importante ricerca, se ai Sovrani della terra competa un vero diritto di punire colla morte; ricerca che divide i sentimenti di celebri Pensatori, e nella quale non mi crederò mai permesso di ommettere quelle attente, imparziali e ben applicate indagazioni, che assicurano all'autore ed a chi legge la scoperta della Verità.

CAPO UNICO

Quale direzione *debbano prendere le nostre ricerche per iscoprire l'esistenza, ed origine del diritto di punire.*

Alla sicurezza di un Invasore del Trono è *necessario* lo estirpare tutti i rampolli della famiglia che regnava prima di lui, dice Machiavello. Avrà egli dunque *diritto* a ciò? È troppo assurda, e scellerata questa conseguenza, onde abbisognare d'essere combattuta.

Le pene sono *necessarie* alla sicurezza interna dello stato, dicono i Juspubblicisti. Dunque il Sovrano che n'è il difensore e vindice, ha il diritto di stabilirle e di infliggerle.

È evidente che la opposizione di queste conseguenze nasce dalla opposizione intrinseca della qualità de' principj da cui derivano. Il principio ingiusto dell'usurpazione trasfonde così la sua reità su tutti gli atti consecutivi al primo misfatto, come un antecedente falso attira seco innumerabili false conseguenze. Per lo contrario la giustizia del principio constitutivo lo stato sociale si comunica a tutti gli atti necessari alla conservazione del ben essere di tale stato.

Parmi però che una osservazione sì generale non basterebbe ancora a giustificare nei Sovrani la podestà di punire, e di punire colla morte. Sarebbe necessario ulteriormente indagare se la forza di questo principio di conservazione dello stato, possa divenire tanto possente; e come il possa, onde rendere leciti gli spasimi, o la distruzione d'un cittadino, che fino ad un certo punto ne turbi la tranquillità.

Parecchi Scrittori, a fine di decidere affermativamente la quistione, si limitano ostinatamente al sovraccennato principio, senza voler estendere più oltre le loro vedute. Ma la loro prova pare un vero circolo vizioso. Dire infatti che siccome la Natura volle l'uomo socievole, così attesa la stretta connessione ed armonia del suo sistema avrà unito il diritto di vita e di morte alla Sovranità come mezzo necessario

alla sussistenza del piano voluto da lei, egli è un dire, che siccome destinò la Società alla felicità e conservazione dell'uomo, così la natura rese lecita la infelicità e la distruzione dell'uomo per la conservazione della Società. Queste idee, l'urto *apparente* delle quali è il risultato di una vera petizione di principio, debbono avere un punto di conciliazione. Ma è chiaro che egli devesi ricercare *fuori* del concetto delle idee contrastanti.

Noi lo ritroveremo questo principio, se rifletteremo che trattando di un Diritto, fa d'uopo riportarsi alle relazioni fondate sull'essenza, e le connessioni *reali* delle cose, per quel gran principio che tutti i diritti traggono la loro esistenza dalle predette relazioni.

Ora nel nostro proposito, ragionando della *realtà* delle cose, è un fatto, che la Società non è realmente che un aggregato d'*uomini*. Tutti i diritti adunque esistenti nello stato di società o saranno quelli che competono a' membri di essa come *uomini*, o quelli che ne risultano in quanto combinati, modificati, o derivati dalle circostanze dello stato sociale.

A fine adunque di scoprire la vera *Origine* naturale-metafisica del diritto di punire, è d'uopo riportarsi al complesso de' *primitivi* attributi morali dell'uomo, raffigurarli nella loro

maggiore semplicità benchè ipotetica, vedere quali relazioni ne nascano, seguire i risultati di queste relazioni, le trasformazioni di questi risultati, sino al punto in cui saremo risospinti dall'andamento delle idee in seno della Società e del Governo.

Eccoci pertanto costretti ad incominciare le nostre ricerche da una *astrazione*, in cui l'uomo contemplar devesi spogliato da ogni sociale rapporto; astrazione che rassomiglia assai ad una ipotesi, la quale fu appellata stato di natura, o di naturale indipendenza, e più propriamente stato di *solitudine*.

Se fosse agevol cosa il figurarsi la natura umana, o sia l'uomo *da sè*, cioè senza collocarlo in istato veruno speciale, una tale astrazione gioverebbe maggiormente alla verità ed al mio proposito. Io dico alla verità, perchè la situazione dell'uomo mercè una tale astrazione non essendo propriamente che il risultato di una notomica *scomposizione* dello stato sociale, e non un cangiamento, od una trasformazione dell'uomo istesso, non dà luogo, a pensar giusto, a considerarlo in istato selvaggio, ma soltanto come soggetto ai primitivi bisogni, vestito delle naturali facoltà, e non collocato in veruno stato *singolare*. Quindi l'idea, che dopo questa considerazione si

formasse, racchiuderebbe propriamente que' *soli tratti* che nella separazione fatta dall' inteudimento vengono dall' idea astratta veramente ritenuti.

Io dico altresì che al mio proposito questa guisa d'immaginare vieppiù gioverebbe; poichè nell'analisi si procederebbe con quella immediata mossa dal fondo della Società, alla forma di lei, che è naturale all'andamento degli oggetti che esponiamo.

Ma siccome una tale astrazione è difficile ad eseguirsi dal maggior numero de'lettori, ed accade nel fare tali astrazioni sull' uomo morale, come su i corpi, che immaginar non si sanno se non rivestiti d'una qualche determinata figura; e per l'altra parte il quadro intero che racchiude il tutt'insieme della Società essendo troppo vasto e complicato ond' essere ad un tempo solo agevolmente esaminato e compreso; così rendesi necessaria l' analisi che dal semplice proceda al composto. Per tal motivo mi contenterò di contemplare l' uomo nello stato di selvaggia natura, per essere questa una situazione più approssimata e rassomigliante all' astrazione di cui ragioniamo.

Prevengo però che a suo tempo io avrò cura di annullare questa finzione posticcia ed eterogenea, la quale frapponendosi alla vera

prospettiva della verità, potrebbe guidare ad illusioni e ad errori nelle illazioni che si traggono dallo stato astratto ed ipotetico allo stato reale e concreto delle cose.

Per ultimo, se l'origine della quale sono per andare in traccia, fu da me denominata *naturale-metafisica,* io usai questo nome a fine di distinguerla dall'origine puramente storica ed accidentale, e dall'origine morale del diritto di punire.

Per origine *storica* io intendo quell'unione di circostanze concrete, e di avvenimenti reali i quali presso le tali e tali altre Nazioni, come l'Inglese, la Francese ec. produssero e modificarono le leggi penali di esse Nazioni.

Per origine *morale* io intendo quel complesso di motivi o ragioni, dalle quali gli animi delle Nazioni in generale, mossi furono a stabilire le pene contro dei delitti. Forse questa seconda maniera di origine confonderassi colla prima. Benchè la prima si ravvisasse come *derivazione* speciale della seconda, pure non è assolutamente la stessa. Fra loro si distinguono quanto le leggi generali del sentimento, ed il principio di attività del genere umano distinguesi non solo dal sentimento, ma dalle azioni concrete ed individuali di una data persona singolare.

Finalmente per origine *naturale-metafisica* io intendo la derivazione del diritto di punire da que'principj generali fondamentali del diritto naturale, da'quali per una combinazione intrinseca di rapporti fondati nella natura dell'uomo, e nelle circostanze sociali egli viene a ricevere il suo nascere e sviluppamento. Questa maniera di origine differisce dalle altre due, quanto la storia volgare dell'invenzione del quadrato dell'ipotenusa, e la descrizione del modo che l'intelletto di Pitagora tenne nell'iscoprirlo, differiscono dalla di lui dipendenza intrinseca e naturale derivazione dalle precedenti Proposizioni, Teoremi, Problemi, Postulati, ed Assiomi di Geometria.

A fine di schivare tutte le anfibologie, le quali il vocabolo di *Origine*, nella sua significazione moltiplice e vago, poteva suscitare nelle menti de' leggitori, ho scelto quello di GENESI, o generazione, essendomi sembrato più appropriato all'indole ed allo scopo delle mie meditazioni.

PARTE PRIMA

DELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA.

CAPO I.

Del diritto di felicità e di vita nello stato di solitudine naturale.

§. 1.

Lo stato di *naturale solitudine*, che dal Filosofo morale e dal Juspubblicista nello spiegare la genesi de' diritti e de' doveri deve valutarsi come la statua di Condillac dal Psicologista nell'esporre la figliazione delle idee; quello stato in cui l'uomo, sciolto da qualunque vincolo di *dipendenza* umana e di *unione*, errante, selvaggio, isolato, non ci può offrire che il quadro di que' soli diritti e doveri che sono il risultato ancora intatto ed immediato delle relazioni fra lui ed i suoi simili, presi individualmente, ed isolatamente, le quali relazioni si considerano unicamente appoggiate sulla nuda costituzione primitiva, naturale, ed astratta della specie umana; ecco la *posizione unica*, nella quale per

ora osserviamo l'uomo, per discoprire se ci offra particolarità veruna onde immediatamente, o mediatamente possa nascere il diritto penale.

Qui io suppongo l'uomo con tutte le capacità possibili di *ragione*. In *fatto* però lo stato psicologico di lui, privo dei segni delle idee, non è per niente superiore a quello dell'Ourang-outang, benchè egli sia dotato delle medesime facoltà d'un Newton e di un Montesquieu. Ma se riportiamo un tal fatto al diritto, dirà il Filosofo, ove sarà la *moralità* delle azioni, e quindi il fondamento de' diritti e dei doveri? Io lo ripeto: egli è solamente per semplificare il mio soggetto, ch'io qui attribuisco all'uomo tutte le capacità di ragione.

Se al vocabolo di *pena* si lega comunemente l'idea di un male che taluno soffre atteso un passato suo misfatto: dunque il *diritto* penale sarà il diritto d'infliggere un tal male al delinquente.

Avverto ch'io non pretendo di averne data la definizione, ma bensì la semplice *spiegazione* del vocabolo. Presa infatti, come definizione, sarebbe troppo vaga, poichè non offre veruna circostanza che distingua la pena dalla *vendetta*. Ora però contentiamoci di essa, dovendo l'analisi somministrarcene in progresso la più vera e la più completa.

Non parmi nemmeno che interessi nè la spiegazione, nè la definizione il far parola della Persona che esercitar deve il diritto penale, poichè la quistione sarebbe *a chi* egli competa, non che *cosa* egli sia. Che se poi taluno volesse dare il nome di *guerra* al diritto di punire esercitato fra eguali, riserbandogli il nome di *pena* allorchè solamente viene posto in opera da un superiore verso di un inferiore, questo sarebbe un affare di nome che punto non altererebbe la sostanza della cosa. Uno sfrondato ramo di quercia usato da me, ha il nome di bastone, e maneggiato da Ulisse, ha il nome di scettro. Ciò però non toglie che egli veramente non sia un ramo di quercia, e che nelle mie mani non sia tanto buono a bastonare il borsajuolo che tenta di rubarmi l' oriuolo, quanto nelle mani del Re d' Itaca a flagellare le spalle di Tersite per la sediziosa sua loquacità.

§. 2.

Analizzando quel principio possente animatore, ed inseparabile dall'uomo, gli atti del quale diretti da una FORZA ETERNA infinitamente superiore all'uomo, mercè le spinte del piacere e del dolore, cospirando alla massima utilità, ricevono la forma di *doveri* e di *diritti*, io dico l'amor proprio, che dirige la

potenza sotto l'ordine dei beni e dei mali, rinvenir si debbono que' primi elementi, dalla combinazione de' quali risultar deve la verità di cui andiamo in traccia.

§. 3.

Per *amor proprio* io intendo quella volontà generale che ogni Essere senziente ha di sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente ch' egli può. Egli appellasi amore della *felicità*.

§. 4.

Questo amore in quanto nelle sue tendenze è *conforme* alle Leggi morali di Natura, si può denominare *diritto* di felicità.

§. 5.

Una invariabile o necessaria proprietà di lui è di essere dotato di una *forza*, la quale nel-l'atto che l'uomo s'impossessa, o ritiene gli oggetti produttori del piacere, non solo resiste a qualunque loro diminuzione, ma altresì *respinge* per quanto può qualunque impressione tendente a turbargliene il possesso.

Quindi nel cuor dell'uomo sorge l'*odio*, genere universale di tutte le maniere di passioni figlie del dolore, divampa l'*ira*, e fuori si agita, eseguisce e disfoga la *vendetta*. Come l'uomo per principio di natura è sensibile (dice il dotto autore del libro l'*Uomo libero*), così

fisicamente gode delle sensazioni piacevoli, e si disgusta e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con ansietà, e nelle seconde si duole, e rivolta anche contro la cagione che le ha prodotte. Un'offesa sulla persona che ecciti un dolore, risveglia un interno risentimento, per cui si fa istantaneamente uso della propria forza, e da assalito ed offeso si passa rapidamente, per una reazione più fisica che morale, allo stato di assalitore. Un animale che dia un morso è tosto da noi perseguitato sino alla più completa vendetta: se s'incontra un sasso o un tronco in cui involontariamente s'incappa, non possiamo contenere i primi moti di sdegno e di irritamento. Tutto questo dimostra che il risentirsi del male che ci vien fatto, lo sdegnarsene e l'assalire la cagione che lo produce è un sentimento fisico di natura più o meno efficace, secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità e di riflessione. Questo si chiama *vendetta* (1).

§. 6.

Fra gli oggetti utili de' quali testè abbiamo ragionato, evvi l'*Esistenza*, la quale al di qua

(1) L'Uomo Libero, o sia Ragionamento sulla libertà naturale e civile dell'uomo, Part. II. cap. IV.

della tomba è il fondamento, e rappresenta tutto il ben essere dell'uomo.

Quindi la *energia* dell'amor proprio tutta si condensa alla conservazione della vita e del piacere, e si rinforza all'avvicinamento de'colpi distruttori a fine di allontanarli.

§. 7.

In ciò egli agisce *a norma* delle regole della morale legislazione di natura; giacchè è certo che ella *volle* la conservazione della specie umana, e per conseguenza ne *proibì* ad ogni individuo la distruzione.

§. 8.

Questa legge sviluppata ci offre ad un tempo stesso *tre* morali relazioni. — Primo, in chi gode dell'esistenza, il *dovere* e il diritto di conservarla. — Secondo, in tutto il resto degli uomini ed in lui il reciproco *dovere* di non attentare all'altrui vita. — Terzo finalmente (per una correlazione necessaria) in ognuno che gode dell'esistenza, il *diritto* di non essere offeso da chicchessia.

§. 9.

Così questo diritto di conservazione unito alle conseguenze che egli necessariamente produce, non è prodotto di una mera *facoltà* competente all'uomo, ma piuttosto effetto di un *dovere* che a lui incumbe.

§. 10.

L'identità di origine, la somiglianza di costituzione, la eguaglianza di attributi e di fini essenziali e naturali a tutti gli uomini, sono, com'egli è evidente, i principj produttori dell'*eguaglianza*.

§. 11.

Si deve adunque ammettere come assioma, che la energia naturale e primitiva del diritto di felicità (§. 4) sia *eguale* in tutti gli uomini: vale a dire che, la natura volle egualmente il ben essere e la conservazione di tutti.

Quindi qualunque cosa che nello stato di *natura* si afferma di un uomo singolare, si verifica di tutti: e ciò che egli può esigere da altri, gli altri del pari lo possono esigere da lui: insomma parlando di diritti, tutto in tale stato è *reciproco* ed *eguale*.

Questo principio dell'eguaglianza, fondamento primo di quella che appellasi *equità* rigorosa, ed unica misura del diritto, e della morale sociale, la cui traduzione è: *ciò che non vuoi che sia fatto a te, non fare ad altri, e quello che tu esigi dagli altri, praticalo tu verso di essi:* questo principio che i sentimenti di tutti i cuori, la Filosofia di tutti i secoli, le Religioni di tutti i paesi i più rimoti della terra assumono quale regola prima degli umani diritti

e doveri; questo principio, io dico, è anche quello che *solo* può autorizzare la *disuguaglianza* di fortune, di potere, di dignità, di stima, e di ogni maniera di preferenze, che in seguito possono sopravvenire fra gli uomini nella Società.

In fatti se l'Eroe umano, con un vigor di anima straordinario conciliasi gloria ed avvantaggio, e rapisce l'ammirazione; se l'artefice mercè nuove utili invenzioni attrae maggiori guadagni e riconoscenza; se l'agricoltore, mercè un più assiduo e ben diretto lavoro, raddoppia i proventi del suo campo, atteso appunto il principio di eguaglianza, l'uno non ha diritto sopra degli altri, onde usurparsi a capriccio i frutti della virtù, dell'ingegno e della fatica loro; quindi è tenuto a rispettarli. Chi ne fu autore perciò, consideratone vero *proprietario*, gode della preferenza da lui procacciatasi. Si verifica allora in diritto l'assioma matematico: se a cose eguali aggiungansi delle disuguali, quello che ne risulta è disuguale. E siccome la sopravvegnente disparità non toglie niente alla eguaglianza *primitiva* delle quantità fondamentali a cui si è aggiunto; del pari il sopravvegnente ingrandimento di coloro che per modi legittimi soverchiano gli altri, non dona ad essi il diritto nè a spogliarli, nè ad

opprimerli, attesa l'eguaglianza stessa fondamentale che sussiste, la quale essendo freno per gl'inferiori a pro di essi, lo è del pari per essi grandi e ricchi a pro degli inferiori.

Ma senza un tale fondamento primo, unico, reale, evidente e sentito, come avere un punto fisso onde determinare le misure e le progressioni dei diritti fra uomo e uomo, e quindi ove rinvenire una norma della *giustizia* scambievole? Rotta la linea dell'eguaglianza, ed erranti sfrenatamente i giudizii nostri nell'*indefinito*, ove la ragione arrestar ci potrebbe per segnare i principj, i confini e le gradazioni delle *preferenze* fra Esseri vestiti della stessa natura, stretti da' medesimi bisogni, spinti dalle medesime tendenze, e cedenti allo stesso fato (1)?

Ho detto che la Filosofia di tutti i secoli, e le Religioni di tutti i paesi anche i più remoti della terra si accordano tutte nel principio dell'eguaglianza. Sono noti su di questo articolo i principj della più sociale delle Religioni; della Filosofia Europea, tanto moderna, quanto antica. Gli Storici ci hanno lasciato memoria di pari sentimenti rapporto agli antichi Egizj. Quanto agli Orientali tanto moderni che an-

(1) Veggasi l'Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale, §. 225. 275. Parma, dalla Stamperia Imperiale, 1805.

tichi, senza entrare in lunghe relazioni de'precetti del Koran, e delle vecchie tradizioni e dottrine di quella parte del globo, le quali si possono rilevare dall'Ezour-Vedam, dal Zend-a-Vesta, dal Bagavadam, ec., ci basta accennare la nota morale dottrina dell'antichissimo e celebratissimo Filosofo Chinese Cong-fou-tzee espressa nel Cou-King, e specialmente adottata da' Letterati di quell'antichissimo e popolatissimo impero. Egli espressamente la fonda e la ricava dall' accennato principio di non fare, o fare ad altri ciò che non amerebbesi, o si bramerebbe fosse fatto a sè stesso. Finalmente i sentimenti di dolce fratellanza sparsi da Mango-Kapak nelle estremità dell' America, sono tutte prove della mia asserzione; e che per altro non abbisogna nè di apparecchio di prove, nè di peso o numero di autorità, perchè è dimostrata da' sentimenti naturali ed uniformi del cuor umano, mossi dappertutto dalle medesime circostanze.

CAPO II.

Conseguenze del diritto di conservazione e dell' eguaglianza.

§. 12.

Supponiamo ora il caso di una aggressione. Consta ch'io ho il diritto di *conservare* la vita, e ch'ella venga rispettata (§. 8) (1); dunque come a mezzo *necessario* ho diritto a sottrarmi o a respingere l'offesa, fino alla più completa sicurezza. Questo mezzo chiamasi *difesa.*

Per difesa io intendo la *rimozione* da sè di qualunque attuale, o imminente, o certamente futura offesa.

§. 13.

Ma tale allontanamento può ottenersi o colla distruzione della cagione nociva, o col renderla inetta ad offendere, imprigionando la di lei perniciosa attività, o col sottrarre noi stessi dall'azione di lei, o con parecchi altri mezzi.

§. 14.

Ora, ragionando in diritto, sarà egli *lecito* scegliere fra questi mezzi a nostro talento; o

(1) Praticherò di rimandare ai paragrafi precedenti a fine di risparmiare le ripetizioni talvolta de' raziocinj troppo ovvj, e per segnare sempre la catena delle idee.

pure dovremo attenerci ad un solo in particolare? E quindi ci sarà egli permesso, potendo ottenere la propria sicurezza, *senza* la morte o la sciagura dell'offensore, ci sarà, dico, permesso cionnonostante infierire a capriccio contro di lui?

Semplifichiamo la quistione: il male ch'io voglio recare all'offensore, a fine di difendermi, deve egli essere *necessario* per essere *giusto*?

§. 15.

Necessario è quello, a cui è *impossibile* di essere diversamente da quello ch'egli è.

Quindi la *necessità* sarà uno *stato*, o modo di essere di una cosa, in quanto va congiunto all'impossibilità di essere diversamente da quello ch'egli è.

§. 16.

Chiedere adunque se l'offesa recata all'ingiuriante affinchè cessi di molestarci, debba essere necessaria onde essere giusta, egli è chiedere se per recarglicla giustamente, esser debba *impossibile* dal prescinderne nella difesa.

§. 17.

Ma se vi fossero *altri* mezzi, senza l'offesa dell'ingiuriante onde porre in salvo la propria vita, e i proprj beni, perciò appunto sarebbe *possibile* ottenere lo scopo della difesa, senza il male di lui.

Dunque un tal male *non* sarebbe alla difesa necessario (§. 15. 16).

§. 18.

Chiedere pertanto se lo *debba* essere, egli è lo stesso che chiedere, se per rendere giusta la infelicità, o la distruzione dell'ingiuriante si richiegga *di diritto* che non siavi *altro* mezzo, onde provvedere all'indennità e sicurezza della propria conservazione e felicità, fuorchè il male dell'ingiuriante istesso.

§. 19.

Presentata così la quistione, procediamo alla soluzione di lei.

Egli è certo che la Natura volle egualmente la felicità d'ogni uomo, e che ad ognuno partecipò diritto *eguale* a conseguirla, e ritenerla (§. 11).

Dunque, perciò appunto, ella avrà voluto che ognuno la conseguisca in una maniera *compossibile* con quella d'ogni altro.

§. 20.

Dunque, se non quando la *combinazione* delle cose ne rendesse impossibile il simultaneo conseguimento, avrà ella acconsentito che se ne faccia o una diminuzione, o un totale sagrificio.

§. 21.

Dunque, se non se nelle circostanze di *fatto*, si può rinvenire la cagione dell'*impossibilità*

di ottenere simultaneamente la conservazione, ed il ben essere di due o più uomini.

§. 22.

Dunque, per ciò appunto, l'indole di un tal fatto è di essere *nocivo* o *dannoso*. — Per nocivo e per dannoso io intendo qualunque cosa atta a recar *dolore*, o a togliere i mezzi del *piacere*.

§. 23.

Ma ogni uomo ha *dovere* di rispettare la esistenza, e il ben essere altrui salvo il proprio (§. 8. 11).

Dunque non potrà giustamente offenderla, se non quando la conservazione altrui sarà *incompatibile* colla propria.

§. 24.

Dunque se non dalla sola *necessità*, nata dal *fatto nocivo*, può l'uomo venire autorizzato a *nuocere* ad altri.

§. 25.

Ma se la necessità attribuisce a taluno il diritto d'arrecare danno ad altri per non soffrirlo egli; per *identità* di ragione deve competere agli altri il diritto d'arrecare a lui danno per non soffrirlo essi (§. 11).

Dunque non esistendo altra circostanza, che la *sola* necessità di fatto, per apportare un male ad un suo simile, onde garantir sè stesso

da un male, un uomo non acquisterà *preferenza* alcuna di diritto sopra altri.

E quindi le cose stando così seguirebbe un *contrasto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario, sospenderebbero, dirò così, la *moralità*, e non lascerebbero che l'esercizio della forza; o per meglio dire, in tali casi la forza non resterebbe mai condannata dalla giustizia, come se non vi fosse moralità, sempre però entro i limiti della necessità.

Non è però senza effetto la preesistenza dei diritti contrastanti; giacchè, se attesa l'eguaglianza loro non possono avere *preponderanza* urtandosi, e per questo riguardo non valgono a produrre preferenza, pure producono l'altro effetto di *esimere* da ogni taccia d'ingiustizia qualunque esito della forza, la quale, senza della loro preesistenza, non sarebbe giustificata.

§. 26.

Passa però grandissima differenza fra il diritto della *necessità*, e il diritto del *più forte* preso nel significato volgare. — Non è *iniquo* ch'io sacrifichi il ben' essere di un altro per la necessità di conservare il mio; come non lo è, ch'egli per la stessa ragione faccia lo stesso rapporto a me; e quindi la vittoria è la conservazion mia che io ottengo coll'uso della mia

forza, sono cose sempre lecite: ecco il diritto della *necessità*.

Unicamente per essere io più forte di un altro (e quindi anche *fuori* del caso della necessità) sottometto giustamente al mio dominio la di lui libertà, o vita, o mi approprio i beni di lui; ecco il diritto detto *del più forte*; cosa assurda, contraddittoria, nulla, cioè una vana parola nuda di realtà (§. 10. 11).

§. 27.

Dunque affinchè un uomo abbia una reale *superiorità* di diritto, ed una superiorità tale, onde poter privare un altro uomo di un bene, o recargli nocumento, *senza* che questi possa altrettanto contro di lui, richiedesi qualche *altra* circostanza di fatto oltre la detta necessità (§. 21. 24).

Rammenti il Lettore che supponiamo sempre un fatto *dannoso*, o *nocivo*, poichè senza tale qualità non esisterebbe una vera necessità di recar male ad altrui (§. 20. 21. 22. 24).

§. 28.

Ora la necessità di fatto prestante una tale preferenza di diritto, o è un atto *giusto*, e una conseguenza *necessaria* di esso, oppure un atto *ingiusto*, o una di lui necessaria conseguenza.

§. 29.

Se è atto *giusto*, siccome per questo appunto ch'egli è giusto i di lui rapporti sono *conformi* a quelli dell'ordine, così la natura non potrebbe disapprovarlo. Resterebbe adunque *munito* di diritto (1).

§. 30.

Dunque a cagione di lui non accaderebbe in chi lo eseguisce *diminuzione* veruna reale di diritto.

§. 31.

Sarebbe dunque contraddittorio che l'atto giusto che produce il diritto nel suo autore producesse in un terzo la facoltà di privare l'autore stesso del suo diritto. Ciò non basta.

§. 32.

Siccome tutti gli uomini hanno diritti *eguali* (§. 10. 11) all'esistenza e al ben essere, siccome l'atto di cui parliamo è *conforme* all'ordine morale (§. 29), così s'egli deve produrre preferenza a riguardo di uno per gli effetti ch'egli ne prova, la deve altresì produrre a riguardo d'ogni altro, perchè eseguì l'atto istes-

---

(1) Il diritto in quanto è distinto dalla mera *rettitudine* morale è « La facoltà di fare o di ottenere tutto quello che è conforme all'ordine di ragione in quanto non può essere senza « ingiustizia contrariata da chicchessia » *l'Autore*.

so: e quindi le cose, rese eguali, la preferenza medesima più non esisterebbe.

§. 33.

Lo stesso deve dirsi di un avvenimento puramente *accidentale* dell'ordine fisico, o di qualunque altro atto non commesso; perchè appunto essendo o cosa puramente fisica, o cosa ad esso lui non *imputabile*, lascia intatta la giustizia, e il carattere morale dell'uomo.

§. 34.

Dunque la circostanza di fatto nocivo che presta a me il diritto di sagrificare il bene di un altro uomo, *in guisa* tale ch'egli dal canto suo *non* abbia egual diritto di sagrificare il mio, non potrebbe essere altra fuorchè un atto ingiusto, o per meglio dire l'*ingiustizia* di un atto nocivo della persona medesima che lo commette, e le conseguenze che necessariamente ne derivano.

§. 35.

E in verità taluno commettendo un atto ingiusto fa un atto *contrario* al suo dovere, vale a dire, contrario al risultato de' rapporti morali dell'ordine, e perciò tale che la Natura non solamente non può approvarlo, ma espressamente lo *vieta*.

Dunque questi stessi rapporti dell'ordine non possono *coincidere* coi rapporti del fatto in-

giusto, e colle sue naturali conseguenze; ma anzi essendo opposti, proscriveranno questo fatto; nell'atto pure che santificheranno in altri la difesa contro di questo fatto.

§. 36.

Dunque se una conseguenza naturale di tal difesa è appunto la *necessità* nell'uomo probo danneggiato di recar del male all'offensore *ingiusto*, non potrà da tale fatto risultare a pro dell'offensore diritto veruno.

§. 37.

Ciò non è tutto. Siccome egli fa un atto *vietato* dalla Natura (§. 35); siccome egli aveva l'*obbligo* di non offendere senza ragione l'esistenza del suo simile (§. 8. 20), perciò la Natura non avrallo dispensato da tale obbligo (§. 23), ma bensì resteranne tuttavia *avvinto*.

Ora, siccome da tale necessità risulta all'offeso il *diritto* a nuocere all'offensore ingiusto (§. 24).

Dunque, oltre la necessità predetta, risulta in favore dell'offeso ingiustamente, una *superiorità* di diritto, in virtù della quale può giustamente sagrificare il bene dell'offensore, nell'atto stesso che questi da tale fatto, non solo *non* ricava verun diritto onde arrestare e collidere quello che il difensore esercita su di

lui, ma resta tuttavia affrenato dal dovere di non nuocergli.

§. 38.

Dunque, supposto che alla conservazione dell'assalito sia necessaria alcuna cosa sulla quale l'aggressore prima di commettere l'attentato aveva diritto, egli è evidente che l'offeso acquista sulla cosa istessa un vero *jus*. Diciam meglio, il diritto dell'assalito, per natural legge, si *estende* sulla cosa istessa, senza che l'offensore possa contrapporre o il dominio, o verun altro diritto valevole ad arrestare quello dell'affrontato che si difende.

Dunque è forza supporre che il malvagio *perda* relativamente al difensore il diritto su queste cose, a misura della necessità.

Perciò il diritto di nuocere a fine di difesa esaminato per rapporto alla vita dell'offensore ingiusto, per naturale, anzi con più forte ragione, si estende ai *beni* ed alla *libertà* di lui e ad ogni altro modo di ben essere.

§. 39.

Tutto questo si verifica supponendo che la necessità di nuocere sia una *conseguenza* dell'atto ingiusto.

Ma s'ella nol fosse? Se posto il delitto, e posta altresì la necessità di offendere, si desse però il caso che ella non fosse vero e natural

effetto dell'ingiuria, chiedo io, senza di una tale *connessione* si produrrebbe mai nell'ingiuriato quella *superiorità* di diritto indispensabile per autorizzarlo egli solo a nuocere? (§. 27). A dir breve si richiede egli di diritto che il fatto ingiusto sia vera e natural *cagione* della necessità di nuocere?

§. 40.

Si tralascerà di muovere questa quistione ogni qual volta si concepiranno chiaramente i termini ch'ella racchiude. Infatti quand'io affermo essere *necessario* respingere, o nuocere all'offensore per liberarmi da un dato male, è forza ch'io supponga ch'egli sia *cagione* che mi pone in necessità di farlo tristo.

§. 41.

Imperocchè *data* un'ingiuria, o che mi è possibile sottrarmi da un determinato male *senza* offendere l'autore dell'ingiuria, o no. Se ciò mi è *possibile*, non esiste dunque più la necessità, di cui ragioniamo (§. 16. 17); e quindi siamo fuori dei termini dell'ipotesi, e della quistione.

§. 42.

Se poi egli è *impossibile* sottrarsi da un determinato male, *anche* colla sciagura ed uccisione dell'ingiuriante: dunque, a parlare con verità, *non esiste* la necessità di offenderlo per

difendersi, ma bensì esiste solo la *insuperabile* necessità di perire, o di soggiacere ad un dato male.

Dunque siamo del pari *fuori* dei termini dell'ipotesi, e della quistione.

Per una naturale estensione di questo raziocinio si può presentire cosa debbasi pensare dei mali *susseguenti* all'offesa, a riparare i quali è *inutile* il nocumento dell'offensore.

Quindi è evidente l'ingiustizia della pura *vendetta*.

§. 43.

Resta adunque, che posta l'ingiuria, non mi sia possibile sottrarmi da un qualunque male, *se non coll'*offesa dell'ingiuriante: il che forma appunto lo stato della quistione.

Ma posto ciò, è ben chiaro che la situazione attuale in cui mi trovo, la quale mi pone in necessità di nuocergli, è naturale *conseguenza*, o effetto dell'ingiuria di lui.

§. 44.

Ecco pertanto la risposta categorica alla quistione proposta (§. 39) — Primo. Si richiede di diritto che l'atto ingiusto sia *cagione* della necessità di offenderne l'autore per difendersi. Ciò deriva dal principio dell'imputabilità (addotto nel paragrafo 33), il quale ap-

plicato ad un caso opposto deve produrre opposte conseguenze.

Secondo. Ma data tale *necessità*, non astratta e non generale, ma bensì di *offendere*; e non di offendere qualunque persona, ma bensì l'*autore* dell'atto ingiusto; e non per un *fine* vago, o ingiusto, ma bensì ad oggetto di difendersi: data, dico, una tale necessità racchiudente tutti questi rapporti, egli è *impossibile* che l'atto ingiusto non ne sia la vera *cagione*.

Quindi l'ipotesi della *separazione* di queste cose allorchè *coesistono*, accennata di sopra, (§. 39) è del tutto assurda.

§. 45.

L'ultima distinzione e la quistione unica che movere si potrebbe, ella è: se sotto la *nozione* del male che il difensore tende di rimovere da sè, debba comprendersi quello *solo* che recato viene direttamente dalle forze, e dalla attività sola dell'ingiuriante, oppure *anche* quello che per la combinazione delle cose accompagna così l'ingiuria, che senza il male dell'offensore non si può riparare.

§. 46.

Ma le naturali *conseguenze* derivanti dall'ingiuria debbonsi riguardare come effetti, o parti di essa.

Dunque, benchè la necessità di nuocere sia un risultato derivante in ragion *composta* dell'affronto dell'offensore e delle attuali circostanze delle cose, siccome però respingendo l'offesa si *riesce* di liberarsi dal male che ci minaccia nè vi si può riescire altrimenti; così dovrassi considerare la detta necessità come se fosse un effetto prodotto *unicamente* dall'ingiuria.

§. 47.

Quindi anche quella *porzione* di male che sopravviene all'offeso non recata dalle mani dell'ingiuriante, ma derivante da una serie di combinazioni naturali e necessarie dell'ingiuria, dovrassi considerare come *consolidata* col misfatto, e con esso lui un tutto indivisibile.

E perciò il diritto preponderante di offendere per difendersi (§. 37) si *estenderà* a proporzione delle urgenze nate dal misfatto.

Taluno m'impedisce ingiustamente la sortita da una casa che sta per rovinare. Quantunque la rovina e la morte che mi sovrastano non sieno direttamente, ed unicamente cagionate da lui, perchè precisamente egli non fa che trattenere, ed offendere che la sola mia *libertà*, pure la necessità di ucciderlo o almeno di abbatterlo, a fine di sottrarmi dall'essere schiacciato dalla rovina (necessità che anche senza ingiuria mi autorizzerebbe ad offenderlo)

(§. 25) sarà un vero e natural *effetto* dell'ingiusta offesa ch'egli reca alla mia libertà.

§. 48.

Dunque allorchè chiedesi del diritto di offendere a propria difesa, non devesi precisamente esaminare qual male rechino o recar possano le *sole* forze dell'ingiuriante, ma bensì indagare, se egli coll'offesa o isolata o combinata ponga l'affrontato in necessità di nuocergli a fine di difendersi da un male qualunque; e quali sieno i rapporti, e quale l'urgenza di una tale necessità (§. 19 al 26).

§. 49.

Risulta pertanto dal fin qui detto:

I. Che il diritto di *difesa* non è altro che una trasformazione, dirò così, del diritto di *conservazione* della vita e del ben essere, occasionato da un *fatto* nocivo; o, per parlare più esattamente, non essere egli altro che una naturale conseguenza, ed un immediato *prodotto* dello stesso diritto di conservazione, il quale, perchè è rivolto ad allontanare un'offesa, acquista il nome di diritto di difesa (§. 6. 7. 12).

II. Nel senso il più ampio egli estendesi tanto contro gli agenti *nocivi* fisici, quanto contro i *morali* (§. 6. 7. 12).

III. Allorchè poi esercitar devesi contro un altro *Uomo*, egli non è propriamente *diritto*

se non col concorso della *necessità* (§. 13 fino al 25).

IV. Infine, per autorizzare l'affrontato *solo* a nuocere all'ingiuriante, senza che a costui sia lecito fare altrettanto contro l'uom probo che si difende, e così affinchè il difendente sè stesso acquistar possa una *superiorità* di diritto contro dell'avversario, *oltre* il requisito predetto della necessità, si richiede che questa necessità istessa venga occasionata dall'*ingiustizia* dell'offesa (§. 25 fino al 45).

§. 50.

Ciò premesso, e restringendoci a contemplare il diritto di difesa in quest'ultimo modo d'essere, cioè in quanto è dotato della superiorità ad offendere, escludente nell'ingiuriante il diritto a rioffendere, veggiamo quale sia l'*azione* del diritto superiore del difensore, sull'inferiore dell'ingiuriante. Come agirà egli? Quali saranno i risultati dell'azione? — Dovremo noi paragonarla a quella di un corpo più greve appeso ad un braccio d'una bilancia, su di un altro men greve appeso all'altro braccio? — Allora un diritto inferiore ad un altro di un grado *solo*, resterebbe interamente tolto ed annullato dall'azione del diritto superiore.

Ora, tale maniera di agire accorderebbesi ella colle leggi immutabili di Natura autrice de'diritti? A fine di scoprirlo, presentiamo la quistione sotto il vero suo aspetto. Può essere ella *giusta* una diminuzione del ben essere altrui *al di là* di ciò che è assolutamente necessario per conservare il proprio diritto?

§. 51.

È facile prevederne la risposta. Perciò appunto che qui cerchiamo se una diminuzione di ben essere altrui *al di là* del necessario sia giusta; — noi cerchiamo se sia giusto recare ad altri per fine di difesa un male che *non sia* necessario. — Ma perciò appunto che non è necessario, è *ingiusto* (§. 23. 24. 49, III. IV.).

La Natura adunque non potrebbe aver voluta, o approvata in tale ipotesi la *detrazione* del ben essere altrui; o sia, il male di cui parliamo, sarebbe *ingiusto.*

§. 52.

Si può dunque dire in generale, che se è necessaria una ragione per isminuire un diritto altrui, è necessaria una *ragione di più* per diminuirlo maggiormente.

§. 53.

Diamo lume maggiore a questa importantissima conseguenza. Chi è che rende *giusta* la

difesa allorchè nuoce? La sola *necessità* (§. 24. 49).

La necessità adunque è *cagione unica* del diritto. — *Cessata* adunque la necessità, il diritto stesso non esiste *più*. — Ogni atto adunque nocivo che contro di un uomo si eseguisse a motivo di difesa *oltre* la necessità, sarebbe *senza* diritto.

Ciò non è tutto. Siccome la necessità *sola* mi dispensa dal dovere di rispettare gli altri (§. 23. 24. 49); e nel tempo che dà a me il diritto a nuocere ad un ingiusto avversario, toglie a lui quello d'essere inviolabile (§. 38), così cessata la detta necessità della mia conservazione, questo stesso diritto di lui, ed il mio dovere *ripigliano* il loro primiero vigore.

Dunque l'atto che io eseguisco contro di lui *al di là* dei confini della detta necessità della mia conservazione, essendo nocivo e dannoso, non solamente resta senza diritto, ma *contro* diritto, ed ingiurioso.

Così quello stesso principio che somministra all'uomo il diritto di difesa, ne assegna la *misura* giusta. Quindi ne nasce una teoria semplice, connessa, e dimostrativa, fondata su di un *solo*, inconcusso, e luminoso principio.

§. 54.

Nel diritto adunque che viene assoggettato ad una perdita, che appellammo inferiore, è necessario supporre una *resistenza* ad ogni grado di diminuzione.

E quindi un oggetto materiale più rassomigliante all'indole e maniera di operare del diritto nel tempo che assoggettato viene ad una diminuzione, sarebbe un corpo *elastico* che resiste sempre allorchè si tenta di ridurlo a minor volume; che non cede se non nel lato premuto; che tanto più ricerca di forza nella potenza comprimente, quanto è maggiore la restrizione che si tenta; e che finalmente tolta la pressione ritorna ad occupare lo stesso spazio di prima. Il progresso di queste mie ricerche somministrerà maggior lume su questa energia, e modo di operare dei diritti.

Non sembra adunque parlare esatto il dire che *nello stato naturale colui che attenta un diritto di un altro, perde nel tempo stesso il diritto corrispondente* (1). Crederei detto con più di verità ch'egli perde ed in ispecie ed in quantità quello solo che è necessario alla conservazione del diritto dell'affrontato.

---

(1) *Filangieri.* Scienza della Legislazione, Lib. IV. Cap. 29, in nota.

È facile altresì inferire, che cosa debbasi pensare circa il fondamento della tanto celebre ed antica legge del *Taglione* presa come legge penale *unica*, e nella quale la corrispondenza suddetta serva di sola norma.

§. 55.

Primo. *Necessità inevitabile* di offendere per difendersi.

Secondo. *Diminuzione* del ben essere altrui la *minima* possibile.

Ecco i due importanti, universali, ed immutabili principj che danno l'*essere* e dirigono l'*uso* del diritto di difesa, allorchè si esercita contro di un offensore ingiusto. Principj derivanti dalla *natura* stessa, e dai *rapporti* primitivi delle cose, e dell'uomo, e che per conseguenza servir debbono di norma indeclinabile all'uomo solitario, al sociale, ai popoli ed ai re, e per dimostrare i quali non ho creduto lecito di sopprimere veruna delle idee necessarie, o avvolgerla collo stile impositore delle allusioni, della sensibilità, e delle immagini, pensando che i principj fondamentali di una Scienza importante debbono essere interamente e chiaramente sviluppati, a fine di agevolare il confronto delle conseguenze co'loro principj, e quindi più facilmente produrre la certezza nella mente di chi legge.

CAPO III.

Del diritto di uccidere l'aggressore ingiusto nello stato di natura.

§. 56.

Fingiamo l'aggressione talmente pressante che l'assalito non abbia *altro* mezzo fuorchè l'uccisione dell'aggressore onde mettere in salvo la propria vita. Che ne risulterà egli?

§. 57.

All'affrontato è *impossibile* conservarsi senza uccidere il suo nimico (dall'ipotesi).

Dunque ei viene ad un tempo stesso sciolto dall'*obbligo* di risparmiare a quello la vita, ed acquista *diritto* ad ucciderlo (§. 23. 24).

Dall'altro canto l'aggressore eseguisce un atto non solo sprovveduto di diritto, ma positivamente *ingiusto* (§. 8. n. II.).

Combinando adunque i principj premessi (§. 35. 36. 37. 38) collo stato dell'ipotesi, risulta che l'assalitore nell'atto dell'aggressione non ha contro dell'assalito che l'*obbligo* di rispettarlo.

Dunque nell'atto stesso non ha diritto *alcuno* da contrapporre a colui che si difende; e per

conseguenza *perde*, senza compenso, il diritto d'essere rispettato nella vita.

§. 58.

Ma egli non fa tale perdita, se non in vigore dell'opposto *diritto* di conservazione dell'offeso *combinato* col proprio attentato (§. 49. n. IV.).

Il di lui attentato non offende che il *solo* Essere dell'assalito — Dunque questo *solo* acquista diritto alla di lui uccisione. Rammenti il Lettore che ragioniamo dello stato di naturale solitudine. In questo non hannovi fuorchè rapporti puramente *individuali*, ed *isolati*, talchè il genere umano composto di molti individui (se consideriamo i diritti fra l'uno e l'altro), è lo stesso come se fosse composto di due soli. Più ancora: non computando fuorchè i rapporti soli dell'*eguaglianza singolare* non troviamo alcun mezzo terminc logico onde far entrare altri uomini ad interessarsi in questo affare.

CAPO IV.

Veduta delle relazioni morali dell'aggressore coll'offeso, e col genere umano.

§. 59.

Ho detto che l'aggressore perde il diritto ad essere *rispettato*, e non che perde il diritto alla vita. Prego il Lettore a fissare attentamente il concetto di questa espressione, ed intenderla in quel senso preciso col quale è stata enunciata. E per far ciò richiamo l'osservazione di già fatta sopra i *tre* distinti rapporti della legge morale di Natura riguardanti la conservazione di sè stesso (§. 8), per applicarla al nostro proposito.

§. 60.

È chiaro che un atto ingiusto ed ingiurioso ad altri, perciò appunto che è ingiusto, non può dispensare chi lo commette da un *dovere* verso sè stesso (§. 35).

Il *primo* dovere e diritto, ritengono dunque tuttavia il loro primiero vigore, cioè l'aggressore *non* può contro di sè stesso attentare, ed ha per conseguenza facoltà giusta *a vivere*.

§. 61.

Dunque egli non perde *assolutamente* diritto alla vita.

§. 62.

Che prima, nell'atto e dopo dell'aggressione egli venisse affrenato dal *dovere* di non ingiuriare gli altri, lo abbiamo dimostrato (§. 37).

Dunque il *secondo* dovere, che è appunto di non offendere il suo simile, non viene in virtù del delitto o scemato, o tolto *relativamente* all'ingiuriante verso altri, ma egli ne resta tuttavia avvinto ed obbligato. Per ciò che spetta agli altri uomini verso di lui, tosto il vedremo.

§. 63.

Nasce dal *terzo* rapporto il diritto, per chi possiede la vita, di essere *rispettato* da altri, a cui corrisponde in essi il *dovere* di non offenderla (§. 8). Il diritto d'essere rispettato viene *perduto* dall'aggressore (non in vigore di un supposto talione, ma della necessità *di fatto* racchiusa nell'ipotesi). Il dovere di rispettare cessa per l'offeso (§. 37. 38. 57).

§. 64.

Ma l'offensore non fa tale perdita se non relativamente al *solo* assalito (§. 58).

Dunque tutti gli *altri* uomini, in vigore di questo *solo* motivo, non acquistano diritto a molestarlo, o a metterlo a morte.

§. 65.

Ma se è vero che il diritto di lui è *subordinato* a quello dell'assalito, in virtù dell'aggressione, cioè si scema, o si toglie a fine di conservare la vita posta in rischio dall'aggressione istessa (§. 49. n. IV.), egli è pur vero che il diritto dell'aggressore non è subordinato a quello dell'assalito, se non se *a misura* della pura necessità (§. 52. 53. 54. 55).

§. 66.

Ecco pertanto il *risultato* delle relazioni morali dell'offensore coll'assalito, e col resto del genere umano. L'aggressore non perde nè riguardo a *sè stesso* (§. 60. 61), nè riguardo agli altri uomini il diritto alla vita, o a dir meglio il diritto di essere in quella dagli altri rispettato (§. 64); ma lo perde riguardo all'assalito *solo* (§. 58. 63), e di questo diritto non fa perdita, se non a misura di ciò che è *necessario* per la salvezza dell'assalito istesso (§. 65), nel tempo che egli, l'aggressore, ha tuttavia l'*obbligo* di non offendere tanto colui ch'egli assale, quanto tutto il resto del genere umano (§. 62).

CAPO V.

Osservazione.

§. 67.

Se all'affrontato ingiustamente fosse *vietato* di respingere l'offesa fino con la morte, o col danno di chi la reca, oppure se l'ingiuriante avesse un *diritto* contrario di quello di difesa, valevole ad arrestarlo, o colliderlo, tale divieto e diritto violerebbero le Leggi dell'*eguaglianza* morale degli uomini emanata dall'ordine morale di Natura, e fondata sulla reale loro costituzione (§. 10. 11), poichè il malvagio avrebbè il suo diritto di ben essere, e di libertà *più* quello di offendere impunemente altrui.

§. 68.

Per l'altra parte, respingendo l'offesa solamente *fino* ai limiti della necessità, non si accresce, ma si *conserva* solamente il proprio diritto di felicità (§. 50. 51. 52. 53. 54).

Dunque dalla giusta difesa, non risultando veramente *aumento* veruno reale nella massa de' diritti del difensore, ne viene che quella *superiorità* qualunque sull'offensore di cui abbiamo

ragionato (§. 37) non è realmente un aumento, ma bensì un semplice *modo d'essere* dell'*Eguaglianza*, ed una conseguenza delle leggi della medesima.

Ecco pertanto come le regole della necessaria difesa vanno alla perfine tutte a risolversi in un solo, semplice, primitivo ed universal *principio*, fondato sul *fatto* della costituzione degli individui umani, e come l'analisi, dopo essersi aggirata sulle diramazioni ed i particolari, ci ha guidati di nuovo, giusta le immobili sue regole, al principio d'onde eravamo partiti.

CAPO VI.

*Dei diritti sull'*omicida dopo *il delitto nello stato di dissociazione.*

§. 69.

Il diritto che aveva uno acquisto sulla vita dell'aggressore resta forse estinto colla morte dell'assalito, o *si diffonde egli sul resto degli uomini?* Così propone la quistione uno scrittor celebre d'Italia (1).

(1) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. III. Cap. XXIX. In questo capo egli parla dell'ipotesi dello stato di naturale indipendenza. Siccome però egli non ha definito precisamente se intenda parlare d'uno stato di totale dissociazione, o solamente

§. 70.

Nello stato di naturale indipendenza ogni uomo è un tutto *separato* da qualunque altro (§. 1).

Dunque la conservazione de' diritti di un individuo non ha *connessione* veruna con quelli dell'altro.

Qualunque cangiamento, o anche *estinzione* de'diritti di uno, non induce nè accrescimento nè diminuzione ne' diritti dell'altro.

§. 71.

Dunque nel caso presente, per la morte ingiusta dell'assalito, il resto degli uomini *non acquista* diritto alcuno sull'omicida.

§. 72.

Ma, insta il Filangieri, *dovremmo noi supporre che l'aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo acquisti dopo che il delitto è consumato?* (ivi).

§. 73.

Questa quistione involge un falso supposto quando venga esteso senza limitazione. La perdita del diritto alla vita durante l'aggressione

d'uno stato di società d'eguali, così io dichiaro che combatto i suoi raziocinj, supponendo una vera vita *isolata*, nella quale siavi solamente unione di famiglia e non di società. Tale io intendo essere lo *stato di Natura*, o di naturale indipendenza.

era nell'aggressore dipendente sol dalla difesa necessaria della vita dell'assalito (§. 38. 49. 57).

La consumazione del delitto togliendo la esistenza, toglie la *cagione* che lo assoggettava a tale perdita: toglie adunque ogni ragione, onde *posteriormente* spegnerlo.

§. 74.

Ma dovremmo noi credere, ripiglia lo stesso Autore, *che l'istessa causa* (il delitto) *possa produrre un momento prima, ed un momento dopo due effetti opposti*? (ivi).

§. 75.

Escluso il supposto illimitato dell'autore, domando io: egli è forse il solo attentato dell'aggressore considerato in sè stesso, e *separatamente* dal diritto dell'assalito a conservarsi e difendersi, che priva l'aggressore del diritto d'essere rispettato nella vita, oppure ambe queste cose prese *collettivamente*? Certamente è la loro unione (§. 58).

Ora, siccome nel momento dopo che il delitto è consumato, una di queste due cose (cioè il diritto del difensore) è in uno stato diametralmente *opposto* a quello, in cui ella si trovava nel momento prima che fosse effettuato (§. 73).

Dunque di nuovo si conferma che l'aggressore *dopo* l'omicidio ritiene il diritto a non essere molestato da altri (§. 64).

CAPO VII.

Continuazione dello stesso soggetto.

§. 76.

Rivestiamo il caso finora contemplato di una circostanza. Fingiamo che alcuni selvaggi spettatori dell'ingiusta aggressione si uniscano all'offeso per difenderlo: che l'aggressore raddoppii i suoi assalti micidiali *unicamente* contro a quello, non curando de' soccorritori, e quindi, non essendovi altro mezzo alla difesa, essi uccidano costui.

L'atto di questi Selvaggi è egli *giusto*?

Se lo è, come *acquistarono* diritto a praticarlo?

§. 77.

L'uccisione dell'aggressore era *giusta* dalla mano dell'affrontato, in vigore della giustizia della propria difesa (§. 57). Questi uomini si unirono a difesa di lui, e *a motivo* di essa posero a morte l'aggressore (§. *prec.*). Essi dunque *concorsero* in un atto giusto.

§. 78.

Ma questo atto non era tale, se non per il *diritto* acquistato dall'assalito alla distruzione dell'aggressore, diritto *occasionato* dall'attentato di questi (§. 75).

Per l'altra parte qui non è minacciata *che* la esistenza del difeso (§. 76).

Dunque fa d'uopo figurarsi che la forza fisica dei soccorritori sia come *riunita* nello assalito, che sia egli stesso che agisca colle loro braccia; o per dirlo in altri termini, che il diritto dell'offeso si *trasfonda* in essi.

§. 79.

Da ciò deriva che se per lo contrario, il difeso cada morto, e che essi non vengano minacciati, *perderanno* il diritto alla distruzione dell'uccisore (§. 64).

§. 80.

Infatti tale diritto esistente in essi prima della morte dell'offeso, era fondato sul *pericolo* dell'assalito. In lui, e in loro era messo in azione, perchè eravi la di lui esistenza da difendere (§. 77).

Quando viene trucidato, quest'esistenza si *toglie* di mezzo. Nissuno di loro, nè altro uomo viene assalito da costui (§. 76).

Dunque, lungi che il diritto dell'assalito alla distruzione dell'aggressore ingiusto si comunichi

dopo la di lui morte al resto degli uomini, e in essi sopravviva, tale diritto, ad essi comunicato per la difesa dell'assalito, viene colla di lui morte come *ritirato*, e riassorbito nel nulla.

CAPO VIII.

Vi sarebbe egli mai nell'insociabilità altro principio produttivo del diritto di punir di morte un omicida?

§. 81.

Mi sarei io mai inoltrato per una carriera, nella quale, sebbene non sorga il diritto di cui parliamo, pure ciò non escluda che non si possa altrove rinvenire? Dubbio importante, ove si tratta di un'indagine *escludente* la esistenza di una cosa, a fronte specialmente della imponente autorità di celebri Pensatori dissenzienti.

§. 82.

Non errino però le nostre ricerche in oggetti indeterminati. Riteniamo sempre che attesa la *concordia* necessaria fra le verità, qnel principio *incognito* di cui andiamo in traccia, qualunque ei siasi, non potrà giammai opporsi

agli altri più cogniti ed universali risultanti dai rapporti *fondamentali* de' diritti della natura umana.

§. 83.

Fra questi evvi il noto ed evidente principio già dimostrato di sopra, che il diritto di uccidere l'aggressore ingiusto vien posto in esercizio dalla attuale *necessità* della sua morte, risultante dalla incompatibilità della propria conservazione con quella del nimico, il quale al diritto del giusto suo avversario non potrebbe contrapporne verun altro, attesa la ingiustizia della sua azione (§. 57).

§. 84.

Dall'ipotesi, l'omicida dopo il suo delitto non affronta più verun altro in particolare.

Dunque, nel supposto che esista il diritto di punirlo del suo *passato* misfatto, non vi sarebbe ragione alcuna per cui tal diritto dovesse competere piuttosto ad un uomo in particolare che ad ogni altro.

Dunque, supponendolo esistente, sarà proprio di *tutti* gli umani individui.

§. 85.

Ma la distruzione di un uomo è sempre un *male*. Questo male non può essere nè *necessario*, nè opportuno a riparare il passato dell'omicidio, come è ben evidente.

Dunque il delitto già consumato non può *da sè solo* privare il suo autore del diritto d'essere inviolabile (§. 55. I.).

§. 86.

Dunque in forza del *passato*, l'omicida ha un pieno diritto alla vita.

§. 87.

Sarebbe per lo meno inutile esaminare i rapporti del *presente*. Giacchè se il malvagio attualmente ingiuria, si agisce contro di lui in vigore dell'*attual* delitto, non di quello ch'ei *pria* commise. Ma questa sarebbe una ipotesi tutta *contraria* a quella che esaminiamo. Se poi non esiste ingiuria, in tal caso siccome ricerchiamo se attualmente si possa punire l'omicidio *passato*, così sarebbe un *riproporre* di nuovo la quistione.

§. 88.

Esaminiamo pertanto l'*avvenire*. Ritenuta la esistenza della *necessità* di dare la morte, circostanza *essenziale* per l'esercizio del diritto relativo (§. 55); ritenuto che nell'ipotesi nostra si tratta di far *succedere* la morte al delitto, si dovrà dunque verificare che dal delitto *passato impunito*, combinato coi rapporti del futuro, *indotta* venga la richiesta necessità.

Non basta: ma che risulti in una guisa sì determinata, da render giusta la morte di un *certo* delinquente.

§. 89.

Ma il futuro non influisce sul presente, se non mercè d'una *necessaria connessione* colle attuali circostanze.

§. 90.

Questa connessione ricercar si deve, non in qualunque stato metafisicamente possibile, ma nello stato *di fatto* qui figurato. Questo stato di fatto fu già espresso (§. 1).

§. 91.

Avvicinando pertanto questi principj al nostro soggetto, dovrassi supporre un male *certamente* futuro: non basta, ma un male così certo, e di tal indole, che per prevenirlo si renda *necessaria* e giusta la distruzione *anticipata* di un uomo, e di quel determinato uomo.

§. 92.

Dunque è d'uopo supporre che l'omicidio *impunito*, attese le circostanze *attuali* di *tutto* il genere umano, ne *attiri* di natura sua degli altri in appresso; e che per prevenirli rendasi *necessaria* la morte dell'omicida attuale.

§. 93.

Ma in generale dove la comunicazione degli uomini non è effetto delle *attuali* circostan-

ze dello Stato in cui vivono, ma del solo *accidente*, un omicidio non solo sarà egualmente *accidentale* dell'incontro degli uomini (perchè abbisognerebbe che ogni loro incontro fosse aggressione, e morte ingiusta); ma una cosa ancor più accidentale, ed in infinite guise evitabile, attesa la situazione che rende gli uomini *isolati.*

Quindi per questo solo rapporto, non offrendo *certezza* della sua futura e inevitabile esistenza, non può indurre un'*anticipata necessità* di pena per prevenirlo. Potrei aggiungere che la *prevenzione* è impossibile, perchè l'*esemplarità* suppone essenzialmente un'abituale convivenza sotto una podestà punitrice.

§. 94.

Dunque nello stato di naturale indipendenza (§. 1) considerando i rapporti del *futuro*, non risulta vera *necessità*, e quindi *diritto* veruno agli uomini d'infliggere o morte, o altra pena all'omicida pel suo passato misfatto.

§. 95.

Da questi *soli* rapporti poi avrebbe dovuto nascere, in caso che egli competesse agli uomini isolati (come si deduce dai §. 86. 87).

Dunque possiamo fissare la Tesi *generale*, che nello stato di naturale indipendenza non vi può essere *principio veruno* produttivo negli

uomini del diritto di porre a morte o in altra guisa punire il loro simile *dopo* il delitto d'omicidio.

Non ispingo l'analisi agli altri articoli di ricerca enunciati nel §. 92, perchè ciò non tenderebbe che a procurare una ridondanza di prove.

CAPO IX.

Esame della sovresposta sentenza relativamente allo spirito, e alla connessione generale delle leggi naturali.

§. 96.

Crederei superfluo, a maggior confermazione della opinion mia, di esaminarla anche relativamente al tenore generale, col quale suole operare la Natura, per vedere se risulti convenienza o sconvenienza veruna, onde farci dubitare della sua verità, se alcuni celebri Pensatori (1) da tale considerazione non avessero preso il partito contrario al mio. Il ponderare le loro obbiezioni ci offrirà l'occasione di trattare l'argomento sotto di quest'altro aspetto.

(1) Fra gli altri Loke, Barbeirac, Filangieri, Burlamaque, Vattel, Grozio.

Prima obbiezione.

§. 97.

Le leggi di Natura hanno per iscopo la tranquilità, e la conservazione del Genere umano.

Esse quindi hanno accordato ad ogni uomo il diritto di conservare non solo sè stesso, ma altresì il genere umano, e di fare ragionevolmente tutto quello che è possibile su tale oggetto.

Dunque nello stato di Natura *hanno posto, ciascuno nel diritto di punire la violazione delle sue Leggi, ma in un grado che la impedisca in avvenire.*

Infatti se altrimenti avesse disposto sarebbe stata inconseguente, poichè *le leggi della Natura, come anche tutte le altre Leggi che risguardano gli uomini in questo mondo, sarebbero del tutto inutili, se anche nello* stato di Natura *nessuno avesse il potere di farle eseguire, di proteggere, e conservar l'innocente, e di reprimere coloro, che ad essolui fan torto* (1).

Risposta.

§. 98.

Prima di rispondere stimo cosa conveniente determinare quale idea Locke si formi dello

(1) *Locke*, Governo civile, Cap. 1, §. 4.

Stato di Natura. Egli la esprime colle parole del celebre Riccardo Hooker, il quale lo caratterizza uno stato ove gli uomini sono *soli* e *solitarj*, e non presenta precisamente che quei soli tratti di diritto e di fatto, i quali nella definizion nostra (§. 1) abbiamo attribuiti allo stesso.

§. 99.

In secondo luogo conviene avvertire che Locke non assume *altro* principio per provare la sua opinione, fuorchè quello che è addotto nell'obbiezione.

§. 100.

Ciò premesso, ripiglio il principio di Locke. Le Leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità e la conservazione del genere umano.

Verissimo. Ma con qual *mezzo* vogliono dette Leggi arrivare ad un tale scopo? Con quelli che somministra *lo stato di natura?* Dall'uomo collocato in tale stato? Oppure per altre vie?

§. 101.

Ogni Lettore di buon senso di leggieri conviene, che a fine di accertarsi se la Natura abbia *voluto* qualche cosa, fa d'uopo riportarsi al piano *realmente divisato* ed eseguito da lei; esaminarlo nelle sue relazioni, e notare i risultati della nostra analisi. Se la risposta al nostro quesito si ritrova fra questi risultati,

allora possiamo assicurarci della scoperta della verità.

§. 102.

Un altro principio teoretico non men vero, egli è, che ad oggetto di distruggere i raziocinj che versano su di un'ipotesi, fa d'uopo ricavare l'obbiezione dal *paragone* delle proprietà, e relazioni *intrinseche* de' soggetti in essa immaginati, nè sono mai lecite le illazioni dallo stato ipotetico allo stato reale; e molto meno se l'ipotesi è contraria alla realtà.

§. 103.

Ora da Aristotele in qua egli è dimostrato ed ammesso che la Natura volle che lo stato di *Società* fosse il mezzo adattato e *necessario* alla conservazione felice ed allo sviluppamento morale del genere umano.

Quindi, in vista di ciò, a lui diede le qualità *relative* a tali mire, cioè tali, che riportate alla Società, ottenessero siffatto intento.

§. 104.

Ne deriva quindi, che situate, e combinate queste qualità con circostanze contrarie, non solamente la Natura non gli poteva mai procurare il conseguimento dello *stesso* fine, ma per questo stesso motivo glielo avrà reso *non ottenibile.*

L'artefice che destinò i rocchetti e le ruote insieme collegate a segnare le ore, avrebbe mai destinati gli stessi pezzi ad eseguire la stessa funzione, allorchè gettati alla rinfusa, o divisi qua e là fossero su di un tavolino? E se fosse stato così pazzo da volerlo, vi sarebbe egli mai riuscito? Le leggi immutabili e necessarie che derivano dai rapporti delle cose, fanno sì che l'*unità* di uno scopo induca una tale *unità di convergenza* nelle parti a lui ordinate, che, come egli è impossibile che una cosa sia nel medesimo tempo e la stessa e diversa, così egli è impossibile che le stesse parti in tal guisa *preordinate* ottengano un fine diverso in vigore di tale preordinazione; oppure che in vigore delle *stesse* qualità, per cui prima ottenevano un fine, lo ottengono se vengano disposte in una maniera contraria.

§. 105.

Ora, siccome non v'ha cosa così *opposta* allo stato di società, quanto lo stato di naturale indipendenza; qual meraviglia adunque se in esso nascano relativamente alla conservazione e felicità dell'uomo tanti *inconvenienti?*

Qual meraviglia se quell'albero che la Natura destinò a gettare le sue radici in un terreno fermo ed accalorato, a nutrirsi di succhi attivi e di sostanze solide e mescolate,

ed a spiegare i rami in atmosfera aperta, e ventilata, se, dico, immerse le radici in un flegma morto ed inattivo, e cinto da un ambiente inerte e ristretto, non istenda rami maestosi, e non si ricuopra di vistosa chioma?

§. 106.

Anzi ardisco dire che se la Insociabilità era uno stato dalla Natura *abborrito*, e la Società era quello stato in cui ella voleva l'uomo, ella doveva preparare possenti *impulsi* per questa, e indurre in quella gravi inconvenienti che ne respingessero gli uomini, ad evitare i quali fossero obbligati a radunarsi in colleganza, ed ivi cessassero tali inconvenienti.

§. 107.

Sembrami adunque un cattivo ragionare (siami permesso usare de' diritti che mi dà la verità e la ragione senza detrar niente alla venerazione dovuta a quei grand'uomini a' quali ora mi oppongo) sembrami, dico, un cattivo ragionare l'applicare ad uno stato del tutto *ipotetico* (§. 102), e quel che è più, *proscritto* dalla Natura, qual è quello della naturale indipendenza, un principio che non potrebbe aver forza che nello stato di Società, destinato dalla Natura stessa alla vita umana.

§. 108.

Le conseguenze quindi dedotte da tale ragionamento *cadono* da sè; e resta perciò immutabilmente vero che nello stato selvaggio il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore non si *trasfonde* dall'ucciso al resto degli uomini, ma con lui resta estinto.

§. 109.

Un'altra riflessione. La Natura non ha ommesso di provvedere l'uomo isolato di un diritto, onde allontanare le offese che contro di lui si tentassero, dotandolo del diritto di difesa *diretto* (§. 49).

Ora, non solamente la *concessione* di questo solo basta ad esimerla dalla taccia d'*improvvida;* ma anzi per avergli concesso questo *solo* risalta quell'*economia*, la quale in ogni opera di lei sì vivamente si ammira, perchè questo *solo* poteva essere *proporzionato* alle circostanze dello stato di Natura.

Infatti ancorchè gli avesse, per falsa ipotesi, accordato *di più*, voglio dire anche il diritto penale, egli sarebbe per lui rimasto *superfluo*, e di niun uso, attesa la *deficienza* di mezzi, onde metterlo in opera; deficienza necessariamente *inerente* alla costituzione dello stato antisociale, come vedremo in seguito (§. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185).

Quest'ultima verità è stata riconosciuta dallo stesso *Filangieri* (1)

§. 110.

Ciò non è tutto. Locke vuole che l'*oggetto* delle pene nello stato *di Natura* esser debba la correzione del reo, e lo spavento agli altri (2). E ciò con verità, come si dimostrerà a suo tempo.

Nella pena di *morte* poi dell'*omicida*, egli assegna qual cagione e motivo giustificante il *terrore* altrui.

Ma in uno stato di *solitudine* insociale, come ottenere un tal fine? Si dovrebbe pure *pubblicare* prima il delitto, e far precedere alla pena la *persuasione* ch'egli fosse stato realmente commesso. Dovrebbe altresì la pena succedere *come effetto* dello stesso delitto, ed in una guisa del pari pubblica, e tutto questo affinchè non si desse luogo a pensare che la pena o temporaria o di morte recata al delinquente fosse anch'essa un altro *delitto*, e non producesse un esempio pernicioso.

---

(1) Scienza della Legislazione, lib. IV, parte II, cap. XXIX.

(2) Ciò viene stabilito anche dal lodato Filangieri, *Scienza della Legislazione, lib.* IV, *parte* II, *cap.* XXVII, per la Società, qual confine che oltrepassato dal Sovrano *egli cade nella tirannia*.

§. 111.

Ora chi ardirà sostenere che tutto questo *eseguir si possa* nello stato di Natura fra uomini dispersi e *solitarj*: non basta, e che ciò sia veramente *necessario?*

Ciò mancando, non *manca* egli altresì interamente l'oggetto *giustificante*, secondo Locke istesso, l'uso della pena di morte? E tolto l'oggetto, ove si fonda la podestà d'infliggerla?

Le *altre* pene poi che non sono di morte non mancano forse anch'esse d'una parte grandissima del loro oggetto, il *terrore* pubblico? (§. 110).

§. 112.

Se dunque la Natura avesse all'uomo in tale stato conceduto il diritto penale, ella, ciò facendo, non avrebbe anzi *peccato* contro le regole di quel *risparmio*, il quale nell'economia di tutto quanto il di lei sistema risulta sempre il *massimo* possibile?

§. 113.

Lungi adunque che la negazione del diritto penale allo stato di Natura le si debba ascrivere a *difetto*; affermare anzi si deve che la *concessione* di lui ne sarebbe stato uno (1).

(1) Una sola riflessione aggiungerò ancora. L'effetto della pena in che può egli consistere? Forse nel richiamare dal passato un'ingiuria consumata: o pure nel *minacciare un male certo* per evitare *in futuro* una simile ingiuria?

Seconda obbiezione.

§. 114.

Ciaschedun uomo è vindice *e custode delle Leggi naturali* (1).

Il senso comune risponde che l'effetto della pena può consistere solamente in codesta minaccia.

Ma che cosa suppone codesta minaccia per ottenere il suo fine? È manifesto ch'essa suppone che l'uomo a cui viene fatta sia dotato d'una *precognizione* della medesima e della *libertà* ad agire in conseguenza di essa. In breve suppone *moralità*; e per conseguenza una intelligenza e libertà sviluppata.

Ora quale maggiore stravaganza si può mai immaginare di quella di supporre l'esercizio della *moralità* nello stato di solitudine selvaggia? (Veggasi la mia Introduzione allo studio del Diritto pubblico §. 148. 167. 290. 369. 371).

Oltracciò anche dato per falsa ipotesi che si potesse supporre la moralità negli uomini dissociati e selvaggi, come si potrebbe ottenere la *certezza* della pena se manca un corpo permanente che manifesti sì una *potenza* stabile che una *volontà* espressa di perseguitare il delinquente dopo il suo misfatto, se, in una parola, manca l'autore superiore, irresistibile e abituale del preteso poter penale?

Ma se voi non punite anche con un Codice di leggi lo stupido e il fanciullo, ed anzi se la mancanza della *moralità* toglie l'*imputazione* criminosa propriamente tale, come vorrete voi punire il selvaggio ch'è per lo meno eguale al fanciullo? Se poi senza un potere unito e permanente, e con cognizione precedente della verità del delitto e della colpabilità, voi non potete attribuire ad alcuna potenza umana il diritto a punire un dato uomo, come potrete voi effettuare l'esercizio di codesto diritto in uno stato nel quale è impossibile praticare così fatte condizioni?

(1) *Filangieri*, ivi.

RISPOSTA.

§. 115.

Questa è una di quelle asserzioni vaghe, che non inducono conseguenza veruna, e che nel nostro caso *supporrebbero* tutto al più ciò che è in questione.

Terza obbiezione.

§. 116.

La Natura, che fa tutto per un fine, pose nel cuor dell'uomo il *desiderio* che l'omicida sia punito. Dunque siccome ella è *conseguente* nelle sue operazioni, a tale impulso avrà fatto *corrispondere* il *diritto* relativo (1).

(1) Questa obbiezione accennata da Locke (*cap. I*, §. 8 *del Governo civile*) è dallo stesso Filangieri stata estesa e rinforzata. Io non riporto le parole di lui, perchè v'impiega più di due pagine per darle tutto quel risalto, quell'enfasi, e que' colori, per i quali egli mostra dappertutto una dichiarata predilezione.

RISPOSTA.

§. 117.

Non mi arresterò nemmeno a sciogliere questa obbiezione, perchè da una *legge di sensibilità* dell'uomo formato per la *Società*, non ci è mai permesso inferire la esistenza di un *diritto* per l'uomo posto in uno stato del tutto *antisociale*.

Quarta obbiezione.

§. 118.

Senza ammettersi l'esistenza di questo comune diritto di punire nello stato naturale *io non so come si potrebbe giustificare il diritto della confederazione di due o più Nazioni per far rispettare i loro diritti, e per punire quella Nazione che ardirebbe di violarli. Le Nazioni sono fra loro nello stato di Natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle Società civili. Or niuno ha negato che tutte le Nazioni hanno il diritto di unirsi e di mover la guerra a quella Nazione che ha violato il diritto delle genti contro qualcheduna di*

esse. Non è la sola Nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla, giacchè ciascheduna Nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle Nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale, e se si nega agli uomini, si dee negare alle Nazioni.

RISPOSTA.

§. 119.

Quando una o più Nazioni si uniscono ad un'altra offesa per difenderla, o ripararne i danni, o ciò fanno per adempiere ai patti d'una precedente confederazione, ed allora elleno agiscono astrette da un *obbligo convenzionale*; o ciò fanno per un proprio e libero impulso, e senza prima pattuire veruna cosa colla Nazione offesa, ed allora la difesa è *giusta* come quella de' Selvaggi che soccorrono l'assalito (§. 76. 77. 78. 79). Ma che perciò?

Per dedurre con *parità* di ragione che nello stato di naturale indipendenza competa agli uomini il *comune diritto* di dar la morte ad un altro, perchè *uccise* ingiustamente un suo simile, converrebbe avere di già dimostrato che

le Nazioni della terra abbiano un *diritto* comune alla *distruzione* di un'altra, unicamente perchè contro diritto sterminò *tutto* un Popolo.

Ma in allora non trattiamo più d'una confederazione con una Nazione *esistente*, ed offesa, per ripararne i danni, o difenderla, ma di una *vendetta* fatta da un Popolo per l'eccidio d'una Nazione che non è più.

§. 120.

Il ragionamento adunque del Filangieri non regge punto applicato all'origine del diritto di punir *colla morte*, al proposito della quale egli lo tesse.

§. 121.

Ciò non basta. Conceduto al Filangieri ciò che egli dice delle Nazioni, affinchè la *illazione* avesse forza (o si parli della pena di morte, o si parli di altre pene) richiederebbesi che egli avesse dimostrato, o che la posizione attuale delle Nazioni poste *fra di loro* in uno stato di dipendenza, non sia effetto del piano di quella *stessa* Natura che le divise coi mari e colle montagne; o pure, che la insociabilità sia la posizione *destinata* dalla Natura stessa al genere umano (vedi il §. 101).

§. 122.

Ommetto tutti gli altri caratteri di disparità; lascio di accennare che le regole della

guerra de'confederati sono egualmente soggette a principj immutabili che quelle della difesa privata, ec., e conchiudo, doversi dopo tutto questo, essere in libertà di *concedere* alle Nazioni il diritto di confederarsi alla difesa di un'altra, e di combattere l'assalitrice, e nello stesso tempo doversi *negare* all'uomo in istato di Natura il diritto di punire l'omicida.

CAPO X.

Altri prodotti del diritto di conservazione.

Dominio, Libertà.

§. 123.

Il diritto di conservazione della propria esistenza, acquista la *forma* di diritto di offendere o di dar la morte da un *fatto*. Questo è quello che abbiamo di già dimostrato (§. 49. I.).

Considerato adunque sotto di questa forma avrà un'*esistenza* unicamente *prodotta*, ed estesa dai *fatti*.

§. 124.

L'omicidio inevitabile è l'unico *caso* da noi analizzato, e che ci ha somministrato il diritto di cui ragioniamo.

Restringersi pertanto a lui, sarebbe quasi un insinuare, che il diritto di distruggere uno scellerato *non si verifichi* che in vigore dell'omicidio inevitabile, o pure sarebbe un assegnare una *porzion* sola del diritto suddetto, e così renderne falsa la nozione, la quale per essere vera, debb'essere *intera*.

Alla piena esposizione della verità sono dunque necessarie *altre ricerche*. Ciò non è tutto.

§. 125.

Nell'insociabilità, sulla quale di presente sono rivolte le nostre osservazioni, spuntano i primi *germi morali* che sviluppati, e rinvigoriti in seno della Società e del Governo, producono tutti i fenomeni del giusto e dell'ingiusto.

Egli è adunque necessario *additare* questi germi, fare la loro storia naturale, a fine di non affermar in seguito cosa veruna di cui non siasi assegnata l'*origine*, fatti precedere i principj dimostrativi, e soprattutto per non lasciare occasioni all'*abuso* pernicioso che di essi far si potrebbe, lasciando un soggetto indeterminato a cui applicarli.

Ecco ciò che mi ha determinato ad inserire nell'opera presente relativa all'origine d'ogni diritto penale e principalmente di quello di

morte, quanto sono per dire, e che del pari ne manifesta la *necessità*, e previene ogni accusa di superfluità. Entriamo in materia.

§. 126.

L'uomo che ha dovere, e diritto a conservarsi (§. 8. 9), ha dovere, e diritto a *nutrirsi* ed a *coprirsi* dalle ingiurie degli elementi, e di tutti gli Enti animati.

Egli ha dunque diritto *su* quegli *oggetti* che gli somministrano nutrimento, vestito, ricovero, ben essere, ec., ed ecco il diritto di *DOMINIO*, e la sua origine naturale.

§. 127.

Egli ha dunque diritto ad essere *sciolto* nell'esercizio di sue facoltà da qualunque opposizione, e vincolo per procurarsi le predette cose, ed ecco il diritto di *LIBERTA'*, e la sua origine naturale.

§. 128.

Senza *beni* l'uomo mancherebbe dalla fame, e dai disagi.

Senza poter *liberamente* agire per procurarseli, ed evitare o respingere gli oggetti distruttori, egli perirebbe di fame e di *violenza*.

§. 129.

Tutto questo ci presenta i diritti di *Dominio* e di *Libertà*, includente la *Tutela*, talmente *collegati* col diritto di conservazione, e

col ben essere, che appariscono *parti integranti* di lui: diciam meglio, egli è il diritto *stesso* di felicità (§. 4) che si offre sotto le *forme* di conservazione dell'esistenza (§. 5. 6. 7), e successivamente di dominio, di libertà, di tutela, ecc.

§. 130.

Ciò altresì ce li mostra come prodotti del *bisogno* (§. 128), e quindi resi *doveri* per ognuno (§. 8. n. I), e diritti *inviolabili* da ogni altro (§. 8. n. III).

§. 131.

Ma soddisfatti tali doveri e indigenze fisiche, *sopravanzano* ancora ad ogni Individuo altri *beni* nella Terra, e alla di lui *libertà* altri atti, i quali possono *estendere* il di lui ben essere, *senza* turbare lo altrui.

§. 132.

La Legislatrice Natura non saprebbe dunque disapprovare un tal *uso*.

§. 133.

Qui è dove essi, sciolti dai *vincoli* di morale *obbligazione*, e per essere conformi tuttavia alle sue mire, ci offrono la nozione dell'*Onesto* semplice.

E quindi l'altra *classe* de' diritti fondata sul *Lecito*.

§. 134.

Arrestiamoci sul fondamento di questa distinzione. Quì il dovere si *estende* quanto il *bisogno*, perchè trae la sua *origine* dal bisogno (§. 130).

§. 135.

Dunque i *diritti* di cui trattiamo, fondati sul *dovere* (§. 130) solo sino al confine del bisogno, sono *inalienabili* per chi gli ha, ed *inviolabili* per ogni altro.

§. 136.

Al di là non potrebbero essere effetto del bisogno, perchè al di là egli *non esiste* più.

Dunque *al di là* il diritto è *alienabile* per chi lo ha, ed oggetto per altri di *acquisto*.

§. 137.

Posti adunque due uomini, uno de' quali, *oltre* l'estensione conveniente di cose soddisfacenti a' proprj bisogni, ne abbia *di più*, e l'altro non ne abbia, nè possa averne altronde *niente*, quest'ultimo avrà incontrastabilmente diritto sul *di più* (§. 19. 130).

Infatti v'è una ragione per cui al secondo individuo competa un *vero diritto* sul di più, ma non v'è ragione per cui il primo possa contrastarglielo. La Natura, che volle *egualmente* il maggior ben essere *compossibile* di ogni uomo (§. 19), vedendo che l'interesse

del primo resta al *coperto*, anche nel tempo che si soddisfacesse quello del secondo, non potrebbe volere che questo dovesse essere sagrificato a quello per aver riguardo ad una mera *sovrabbondanza*.

§. 138.

Non succede adunque nella nostra ipotesi un *conflitto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario distruggano la moralità per identificarsi colla forza (*vedi* §. 25); ma per lo contrario dal canto dell'Individuo bisognoso evvi un diritto di felicità operante colla *massima* sua attività, perchè pria condensata dal sommo bisogno, il quale nell'atto che si espande sopra la estensione che sopravanza all'uomo ricco, non ritrova che un diritto di *convenienza* (§. 133), il quale in conflitto dell'indigenza svanisce, ben sicuro di non essere eliso, e di non incontrare l'inviolabile *primitivo* diritto del ricco, perchè estendersi nón può *più in là* della latitudine, su la quale ha esaurita tutta la sua energia (§. 136).

§. 139.

Anche nello stato di *naturale* indipendenza, anche *prima* d'ogni Patto, evvi adunque un principio immutabile che *limita* i diritti del *dominio reale* di ogni individuo.

§. 140.

Un seguace di Hobbes non potrebbe negarmi la *verità* di questa conseguenza. Hobbes nell'attribuire ad ognuno nello stato di Natura un diritto illimitato sopra tutte le cose contro di tutti, si è servito dello stesso principio del qual io ho usato (1). La questione adunque sarebbe, chi di noi abbia meglio dedotto.

§. 141.

Rimettiamoci in cammino. Ravvicinando le comuni proprietà de' diritti, ancorchè si contemplino nella loro maggiore *eccentricità* dal diritto di conservazione e ben essere, non possono però nascondere la loro *unica* derivazione fuorchè all'occhio del volgare limitato, il quale si perde nel seguire gl'intralciati, tortuosi, e prolungati loro vincoli di origine e di dipendenza. Ma lo sguardo vasto e penetrante del Filosofo, dall'alto delle idee generali li vede *tutti* alla perfine metter capo ad un punto solo, e da quello venir animati; diciam meglio, egli vede ch'essi sono una *propagazione* di lui.

(1) Vedi Hobbes, *cap.* 1, *art.* 8. 9. 10, e si paragoni co'paragrafi 126 e seguenti di questo libro mio. Io non ignoro che l'opinione della primitiva *comunione universale* ha una somma affinità coi principj di Hobbes, ma mi lusingo di aver dissipata l'illusione, e reso manifesto l'errore che sta sotto a siffatta opinione. Veggasi la mia *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, §. 307—316. *Parma*. Stamperia Imperiale, 1805.

Infatti l'uomo ha egli più di una *vita* di cui procurare la felice durata? Quando egli ha l'incontrastabile morale *potenza* di occupare, ed usare degli oggetti che tendono alla sua conservazione (*Dominio*): quando ha una simile potenza di *operare* senza ostacolo per procurarsi quelli, e di allontanare i perniciosi (*Libertà*), qual *facoltà* a lui manca alla di lui felicità richiesta?

Fuori di essa, qual altro scopo di *tendenza* saravvi, verso il quale l'uomo si porti, e la Natura lo guidi?

È ben vero che egli non può ottenere questo fine che coll'uso della *ragionevolezza;* e che non può estenderlo ed assicurarlo che col *soccorso* altrui; e per questo motivo la Società è una *macchina di ajuto indispensabile* all'esercizio de' suoi diritti e doveri; ma egli è vero del pari che il più rapido e completo perfezionamento altro in fine non è che un *mezzo* di felice conservazione; e che il soccorso e la difesa dei socj altro non sono che mezzi di *libertà* e di *tutela*, e quindi modi di individuale conservazione.

§. 142.

Arrestiamoci ancora un momento sul punto di vista al quale ci siamo elevati per discernere ed osservare le altre particolarità sparse sull'orizzonte steso sotto a noi.

Dal diritto di esigere la minima convenienza civile, sino a quello di sedar la fame avvi una *prossimità*, o *lontananza* di diritti, che più o meno influiscono sul ben essere *reale* dell'uomo.

§. 143.

All'*unità* adunque diffusa in tutto il sistema naturale de'diritti (§. 141) va accoppiata l'*importanza* gradatamente crescente e decrescente, a misura che si avvicinano e si scostano dalla necessità di soddisfare ad un vero bisogno.

§. 144.

Si badi bene che quest'importanza cresce e decresce, non solamente passando da una *categoria* all'altra di diritti, ma anche in ragione de' *gradi* di estensione d'ogni diritto preso *da sè*: imperocchè ogni diritto, preso singolarmente, ha una intrinseca ed *assoluta* utilità, che influisce sul ben essere dell'uomo.

§. 145.

Ad oggetto di ben comprendere ed estimare quest'altra qualità, giova addurre la semplicissima, ma forse non conosciuta distinzione del diritto *in sè stesso* (il quale essere non può che una *potenza morale* competente ad un uomo di fare, o di ommettere una cosa, o di esigerne da altri la *esecuzione*, od *ommissione* incontrastabilmente) dall'*oggetto* del diritto,

cioè dal soggetto su del quale la potenza stessa si esercita.

Ogni diritto *individuale* (vale a dire ogni *reale* diritto) non solo è cosa *immateriale*, ma altresì è cosa *semplice*, cioè avente una così rigorosa *unità*, che l'intelletto non può formarsene una nozione *complessa*. Questo si potrebbe evidentemente dimostrare.

§. 146.

Quindi ragionando dell'oggetto, la *vita*, cioè quell'armonia di movimenti della nostra macchina, e quel complesso di reazioni dell'anima, da cui risultano la nutrizione, l'accrescimento, le funzioni, e i piaceri dell'animale, forma l'*oggetto* del diritto di *esistere*.

§. 147.

Le produzioni della Natura e dell'arte, ed ogn'altra cosa fisica *utile* all'uomo, formano l'*oggetto* del diritto di *dominio* (§. 126).

§. 148.

Tutta la serie innumerabile delle modificazioni fisico-morali dell'attività dell'uomo, forma l'*oggetto* del diritto di *Libertà*.

Qui considero la libertà non applicata alla volontà, ma alla facoltà *esecutrice* delle volizioni, cioè alla potenza di agire dell'anima *fuori* di sè.

§. 149.

Quanto più si *moltiplicano* gli *oggetti*, su de' quali versa un diritto, tanto più la sua attività si esercita su di una maggiore *estensione* di cose.

E quindi si può dire che, almeno *esteriormente*, acquisti una *Latitudine* proporzionata a detta estensione, contuttochè egli sia in sè stesso *indivisibile* (§. 145).

§. 150.

Questa estensione del soggetto del diritto può avere *varj gradi*.

Dall'agonizzante che manca, fino all'Atleta che combatte, evvi una *gradazione di vita*.

Da Diogene fino a Lucullo, una gradazione di *Beni*.

Dall'avvinto nei ceppi fino al Cacciatore, una gradazione di *Libertà*.

§. 151.

Ogni diritto *realmente* non è che una FORZA UTILE REGOLATA.

Un diritto infatti non è *qualche cosa* pel ben essere se non perchè dai soggetti, su'quali si esercita, apporta *utile* all'uomo (§. 126. 127. 128. 129).

§. 152.

Quindi la *sottrazione* di tutti intieri, o di una porzione di questi soggetti, colpirà l'attività giuridica, la quale soffrirà, o una *restrizione*, o farà una *resistenza* a norma della giustizia, o ingiustizia della cagione sottraente (§. 25. 26. 34); e nello stesso tempo per un consenso necessario, risentirà nocumento al *ben essere*.

Nella diminuzione di questi diritti parziali accade lo stesso che ne'Circoli Meridiani tirati dal Geografo sul Globo, i quali restano accorciati, non solo col sottrarre da essi gradi intieri, ma anche *minuti* ad ogni grado.

§. 153.

Non urtiamo però dopo tutto questo negli inconvenienti de'Giureconsulti. Guardiamoci dal pensare che alle denominazioni e divisioni de'diritti corrisponda qualche cosa di *reale*. Esse non sono che cose *artifiziali* adattate alle nostre occorrenze, cioè per facilitare i raziocinj, e determinare gli spazi su i quali debbono versare: sono cose *nominali*, cioè relative alla nostra maniera di concepire e intendere.

Quello che evvi di *vero* egli è un *unico* diritto, che sempre ci si presenta sotto diversi aspetti (§. 129. 141. 142. 143).

§. 154.

Quella mano che vi porge il pane è quella *stessa* che vi *percuote*. La forza stessa assume due nomi di *caritatevole* e di *ingiuriosa*. Come gli assume? Riportandola ad una *norma* puramente ideale da noi presa come *archetipo*. L'atto di questa forza è *conforme* a quest'archetipo? Allora dicesi *giusto*. È *difforme*? Dicesi *ingiusto*. Posso giustamente *esigere* da altri o di non opporsi o di prestarsi a' miei voleri? Ecco il *diritto*. Ma ecco una *forza sola*, ed una tendenza sola. Gli *atti* suoi, diconsi *diritti* quando presentano queste *relazioni*.

CAPO XI.

Delle offese alla Libertà, ed al Dominio, ec. Del Diritto *nello stato di Natura di difenderne gli oggetti.*

§. 155.

Il delitto, a parlar propriamente, non toglie o diminuisce i diritti altrui considerati *in sè stessi*, nè potrebbe toglierli o diminuirli, ma solamente offende il *soggetto* loro; imperocchè il delitto è un atto *ingiusto*. Un furto è bensì valevole a privarmi del *possesso* di una cosa,

ma non mai del diritto del *dominio*. Il ladro è *tenuto* a restituirmela, ed io ho diritto a ricuperarla (*vedi* §. 36. 37).

Il *campo* del delitto sono dunque gli *oggetti* de' diritti.

§. 156.

Ma un diritto non è prezioso all'uomo, se non perchè va *accoppiato* col suo oggetto (§. 151).

Tentare adunque la *distruzione* degli oggetti, de' diritti, egli è attentare alla esistenza e ben essere dell'uomo (§. 128. 129. 130).

§. 157.

Avrò dunque sempre diritto di respingere l'attentato non necessario (§. 137), e di approfittarmi di tuttociò, che è *necessario* alla difesa de' miei diritti (§. 38).

§. 158.

Se dunque la morte dell'offensore fosse *necessaria* per la conservazione della mia *libertà* e del mio *dominio*, tal morte sarebbe *giusta*.

Entriamo in un qualche esame per confermare vieppiù questa importante conseguenza.

§. 159.

Non v'ha dubbio che allor quando si tenta la *distruzione totale* de' predetti diritti, o di alcuno di essi (1) mercè un delitto, si attenta

(1) Si ritenga che quando parlo di diritti lesi *ingiustamente*, uso tale espressione come di una maniera accorciata di spiegarmi; ma io intendo sempre ragionare de' loro *soggetti* a tenore del §. 155.

contro diritto e fondamentalmente all'*esistenza* (§. 156).

Dunque allora sorge il *diritto* di mettere a morte il malvagio offensore (§. 56. 57).

§. 160.

Ma non ogni delitto è delitto che attacchi la *vita* dell'uomo (che io appellerò per brevità *radicale*). Vi possono essere tanti *gradi* ne'delitti, quanti vi possono essere *punti* da sottrarre negli oggetti de'diritti (§. 150. 152). Ogni sottrazione però *offende* a proporzione il ben essere dell'offeso (§. 152) (1).

---

(1) Mi si permetta una similitudine guidata dall'analogia delle mie idee riunite.

I. Le radici dell'albero *tutte* discendono dallo stesso ed unico tronco, e sono una diramazione delle fibre di lui.

Così i diritti tutti lo sono di quello di felicità (§. 129. 141).

II. Tutte le ramificazioni diverse, nelle quali le radici si suddividono, tendono ad un *fine* unico; la vegetazione, e prosperità della pianta.

Così tutti i diritti tendono all'unico fine della conservazione e felicità dell'uomo (§. 141).

III. Le ramificazioni più *vicine* al tronco interessano più fortemente la salute della pianta.

Così le Categorie de'diritti più vicine all'esistenza interessano maggiormente il ben essere dell'uomo (§. 128).

IV. Quindi la distruzione d'ogni radice interessa sempre la prosperità della pianta.

Così l'*offesa* ad ogni diritto, o ad un di lui oggetto interessa sempre il ben essere dell'uomo (§. 152).

V. Per ultimo, a proporzione che si offendono le diramazioni più *grosse* delle radici, e più vicine al tronco, se ne offende

§. 161.

Ciò supposto, quantunque il diritto di dar la morte competa negli attentati *radicali* ed assoluti (160), domando se competa negli attentati *parziali* contrarj a' diritti dell'uomo?

Presupponiamo sempre *necessaria* la morte alla difesa loro, e che l'offensore non sia autorizzato da incolpabile necessità.

§. 162.

Io non esito punto a decidere per l'affermativa.

Esiste bensì una legge di Natura che mi vieta nel difendermi ogni diminuzione de' diritti altrui al di là del *necessario* (§. 51. 52); ma niuna se ne ritrova, nè *essere vi può* che mi comandi il *sagrifizio* del mio ben essere in conflitto di quello dell'ingiuriante (§. 37. 38. 67. 68).

§. 163.

Anzi, quello stesso principio che limita la *superiorità* di chi si difende (§. 49) presup-

---

più davvicino il tronco, a segno che la total distruzione produce la morte dell'albero.

Così a proporzione che si offendono le più vicine, e prime categorie de'diritti, o i loro oggetti, si offende più gravemente la conservazione nell'uomo, cosicchè alla fine la loro privazione totale, e sottrazione intera de'loro oggetti, arreca la morte, e la distruzione del ben essere umano (§. 128, ec.).

pone sempre come un dato fisso ed immutabile, l'*incolumità* del diritto di conservazione dell'offeso, facendogli succedere come *accessorio* il risparmio de' diritti dell'offensore, il qual risparmio misurare e compor si debbe in una guisa che serbi illeso ed intatto il ben essere dell'offeso (§. 67. 68).

Risparmia gli altrui diritti per quanto ti è possibile nell'atto che difendi i tuoi, è lo stesso che dire: metti *prima* in salvo i tuoi diritti; usa di tutto ciò che può allontanarne il detrimento, ed in ciò guardati di non offendere gli altrui diritti che per quella sola misura che è necessaria all'*integrità* de' tuoi.

§. 164.

In un attentato adunque tanto *radicale* (§. 161) quanto *parziale* (1) la morte *necessaria* dell'ingiurante è sempre *giusta*.

§. 165.

Ma nasce una difficoltà per i delitti non radicali, nè distruttori dell'esistenza. Come mai nell'offeso un diritto di una categoria *inferiore*, e meno importante (vedi il §. 144), e perciò debole, può nell'ingiuriante soggiogare un di-

(1) Ho già spiegato quale idea debbasi legare a questi vocaboli (nel §. 160). Soggiungo che lo spoglio intendo che sia fatto *senza* necessità vera dell'attentante.

ritto di una categoria *superiore*, e più importante e forte, anzi il massimo de' diritti, quale è quello dell'esistenza?

§. 166.

Questa difficoltà non può essere pressante che agli occhi di colui che i proprj giudizj intorno alla *realtà* e verità de'diritti abbandona ad una illusione, cioè all'errore che la distribuzione *nominale* e *fattizia* de'diritti possa influire sulla loro *vera* azione, e dimentichi qual fondamento abbia la superiorità del giusto difensore sull'offensore ingiusto (vedi il §. 155. 162. 163).

Infatti se rammenteremo che egli è un *solo e totale* diritto di felicità sparso in tutte le categorie (§. 153): se terremo presente che ragioniamo nell'ipotesi in cui si verifica la *necessità* di offendere per difendersi (§. 161), noi vedremo che anche in un *piccolo* attentato contrario al diritto dell'uomo offeso e giusto, il diritto di felicità riagisce con *tutta* la sua energia, come per rimettere ogni minimo difetto d'equilibrio dell'aria vi concorre la pressione di tutta l'atmosfera circostante, e nel tempo stesso non si potrà addurre l'esistenza di ostacolo valevole a resistere, o diminuire la *reazione*, attesochè in *ogni* categoria non si

può verificare che il giusto debba soffrire di essere leso dall'ingiusto (§. 162. 163).

§. 167.

Spieghiamoci in una maniera diretta. Il *paragone* delle categorie de' diritti, e quindi i calcoli sulla loro reciproca azione, non si possono verificare che fra due diritti che *realmente* esistono.

Ma fra un uomo che *ritiene* un diritto, e l'altro che lo *perde* al primo momento dell'attentato, quali paragoni e conseguenze si possono mai dedurre?

Ora è tanto falso che l'offensore *ingiusto*, contemplato come tale, sia dotato di un diritto di una categoria *superiore* a quella del difensore di sè stesso, che anzi colui nel tempo che ingiuria, non ne ha nessuno da contrapporre onde arrestare o collidere quello che la *necessità* dona a chi giustamente difende sè stesso (§. 37. 38. 67. 68).

Tutti i raziocinj adunque appoggiati ad un tal fondamento mancano nel loro *supposto*. Essi non possono reggere se non distruggendo il principio dell'eguaglianza (§. 67. 68); abolendo il diritto di difesa; santificando l'ingiuria. O convien negar *tutto*, o conceder *tutto*.

CAPO XII.

Continuazione.

§. 168.

Quali saranno i diritti che *dopo* la consumazione del delitto competeranno all'offeso nella dissociatà solitudine? Riterrà egli quello stesso diritto, che nel tempo dell'*attentato* aveva acquistato contro l'ingiuriante?

§. 169.

Si noti bene che fra il caso dell'omicidio per lo addietro analizzato, e quello che ora abbiam in veduta, si frappone una *differenza* essenziale.

Là si domandava se un diritto competente ad un uomo ingiustamente assalito, essendo *vivo*, passi agli altri uomini *dopo* la sua morte, oppure anche nasca in essi assolutamente per la sua uccisione (Cap. VI. e VII. di questa prima parte).

Qui per lo contrario ove egli sopravvive all'offesa si cerca se il diritto acquistato da lui di offendere per difendersi dall'attentato, *continui* in lui tuttavia lo stesso, dopo che il delitto è consumato.

La *non-esistenza* dell' ucciso toglieva ogni diritto distruttivo dell'omicida al resto degli uomini (§. 71).

La *sopravvivenza* del molestato all'insulto farà essa che continui in lui il diritto di arrecare del male all'offensore?

Presupponiamo sempre una perfetta *desistenza* dall'offesa.

§. 170.

Non oltrepassiamo gl'immutabili confini che ci vengon prescritti dalle regole riguardanti l'*offesa giusta* recata altrui per qualunque siasi titolo (§. 55).

Quale sarebbe la *ragione* produttrice del diritto di arrecare un male all'offensore?

Al *passato* non si può rimediare colla semplice *pena*.

Il *dolore*, che gli si facesse soffrire, non potrebbe essere dunque *necessario*, e quindi sarebbe *ingiusto* (§. 49. 53).

§. 171.

A riguardo dell'*avvenire* non potrebbe nello stato di naturale indipendenza competere all'offeso il diritto di vendicare un delitto consumato, se non nel caso che l'impunità ne attirasse di natura sua, e *certamente* degli altri in avvenire (§. 89. 90. 91. 92).

Senza di una tal *connessione*, che rendesse necessario lo stesso *grado* di male che era permesso nell'attentato, la preesistenza del diritto di dar la morte all'offensore ingiusto sarebbe di niun effetto quantunque tuttavia sopravviva la persona ingiuriata.

§. 172.

Ma ciò supposto non verrebbe il delinquente punito per una *continuazione* del primo diritto esistente nell'offeso nel tempo dell'attentato, o, dirò meglio, in vigore dello stesso *fondamento*; ma bensì in forza d'un motivo *aggiunto*, e successo al passato, tratto dal seno dell'*avvenire*.

§. 173.

Ma esiste veramente nell'insocialità una tale *connessione*? D'onde rilevarla? Come *assicurarsi* che il suo nemico od altri gli recheranno nuovi insulti, se fu effetto dell'*accideate* il primo ch'egli ricevè (§. 93)?

Nel *cuor* degli uomini, nelle *circostanze* dello stato di Natura, ove ricavar con fondamento che l'impunità sarà infallibilmente *cagione* di nuove ingiurie? In uomini *dispersi* e *solitarj* esistono forse i desiderj fattizj, son forse fomentati i bisogni moltiplici sociali, concorre forse la facilità di nuocere, e la possibilità di far agire l'esempio? (§. 93. 94. 110).

§. 174.

E dato per falsa ipotesi che le rapine, le percosse, ed altre ingiurie rimanessero impunite, renderebbero esse perciò *necessaria* la morte dell'offensore primo che fece ingiuria?

La fuga, la solitudine, l'unirsi con altri Selvaggi, non sarebbero forse spedienti opportuni, onde premunirsi contro nuovi pericoli? In uno stato, ove egli è effetto dell'accidente l'incontrarsi col suo simile, è forza di riportarsi allo *stato di fatto* delle cose dal quale soltanto lice ricavare la *necessità* di cui parliamo.

§. 175.

Ho affermato che la vendetta dell'offesa non può rimediare al male *passato* (§. 170).

Rapporto ad un'offesa *dolorosa* alla persona o ad una *violenza* alla libertà, egli è evidente che le angosce del reo nè possono rivocare l'ingiuria, nè toglierne le vestigia.

§. 176.

Ma per i delitti contro il *dominio* accade egli lo stesso?

Riteniamo l'ipotesi che ci siam proposta, in cui le rapine, i furti ed altre siffatte azioni non distruggono l'esistenza di alcun individuo. Noi parliamo de' delitti che non sono fondamentali, o *radicali* (§. 160).

Ciò posto, che *cosa* sarebbe propriamente un furto, una rapina nello stato di naturale indipendenza?

Ove non esistono convenzioni che determinino gli oggetti de'*possessi*, ne fissino i confini, e ne assicurino il godimento, non si verifica *incontrastabilmente* il dominio che di quelle sole cose, le quali vengono attualmente e fisicamente *occupate*, e *ritenute* da un individuo, e che sono *necessarie* alla di lui sussistenza (§. 130. 139).

Così alcuno de'delitti contrarj al dominio si verificherebbero, a cagion d'esempio, in un animale accalappiato dall'uom solitario, che gli venisse strappato di mano, nelle frutta spiccate per nutrirsi, nella sottrazione del capro, o dell'agnello dal gregge, e in altre cose di tale natura.

§. 177.

Ora, se il *ricuperare* il rubato si volesse riguardare qual *pena*, si avrebbe torto. Quale *offesa* o *diminuzione* soffrono i diritti del ladro nel rivendicare un *di più* ch'egli aveva tentato di accrescere al suo dominio? Qual *male* soffre egli, onde ei possa restar *corretto*, e gli altri *atterriti* dal non commettere più lo stesso delitto?

§. 178.

A fine di pareggiare il diritto del derubato contro del ladro *dopo il furto* al diritto che abbiamo negato all'offeso dopo la violenza e le ferite, gioverebbe dimostrare che possa divenir tale da autorizzare un *dolor* fisico alla persona del depredatore in mancanza di beni, o che al primo possessore della cosa tolta, essendo già altrove *provveduto*, sia lecito privare dopo alcun tempo il suo nemico d'un bene, anche a segno di farlo perire di fame, o recargli altro incomodo, o sciagura.

Ma non essendo, come ben vedesi, i tormenti cosa *necessaria* al ben essere del Padrone antico, come diverrebbero *giusti*?

Conchiudiamo: Non esiste dunque diritto a vendicare il mal *passato* in istato di solitudine (§. 179).

§. 179.

Che se rifletteremo che nello stato di Natura la forza d'ogni individuo non può per l'ordinario essere *superiore* a quella d'ogni altro individuo preso *singolarmente*, molto più s'egli è riunito con altri, allora si vedrà che il dolore, che si facesse soffrire all'offensore, non potrebbe trattenerlo dal replicare altri atti posteriori di atrocità, ch'egli disegnasse di commettere. Imperocchè, sentendo egli di avere

eguali o *maggiori* forze del suo avversario, allorchè egli premeditasse di offenderlo, lusingherebbesi di potere facilmente evitare ogni disastro. Quindi, allontanatone il *timore*, non avrebbe ritegno alcuno esteriore all'empia sua spinta. Da ciò, come da naturale ed *infallibil* causa, nascerebbe sempre il *delitto*.

§. 180.

Non potrebbe adunque la vendetta produrre nello stato di naturale indipendenza nè la *correzione* del malvagio offensore, nè la sicurezza dell'offeso.

§. 181.

Ciò che si afferma di uno si può del pari di tutti verificare in tale stato.

La vendetta adunque non potrebbe nemmeno essere un *freno* per arrestare ogn'altro individuo, a cui nascesse voglia di offendere il suo simile.

§. 182.

Questo non è ancor tutto. Il delinquente inasprito dalla vendetta, *più ferocemente* di prima ritornerebbe a caricar l'offeso, ed alle prime violenze od offese ne farebbe succedere altre più atroci, colla morte sovente del vendicatore, senza che a ciò potesse ripararsi (§. 179).

§. 183.

Così in vista del delitto *consumato*, far soffrire nello stato di naturale indipendenza un male al delinquente, sarebbe l'atto il più *fatale* a chi lo esercitasse, a meno che in ogni pretesa pena non si pretendesse che si *debba* mettere a morte l'ingiusto nemico, e che ciò sia e *permesso* dalle leggi di Natura, e si possa in fatto eseguire.

§. 184.

La conseguenza adunque di già dedotta (§. 178), cioè che non compete alla Persona offesa diritto veruno per arrecare un male all'offensore dopo il delitto *consumato*, in vista del delitto istesso, non solo è ragionevole riguardo al diritto, ma altresì riguardo al *fatto* dell'uomo selvaggio.

§. 185.

Dunque l'*imperfezione* dello stato naturale non risulta *solamente* dalla deficienza de'*mezzi*, o sia della forza necessaria a punire i delitti (come lo pretende Filangieri (1)), ma altresì e principalmente, dalla deficienza di *diritto*. Si richiamino qui i paragrafi 109. 110. 111. 112. 113.

---

(1) Scienza della Legislazione, *lib.* III, *cap.* 29, *Part.* II.

CAPO XIII.

AVVERTIMENTO.

Prima di chiudere questa prima Parte io giudico necessaria un'osservazione, la quale prego il mio Lettore di tenere presente, perchè c'incamminiamo a contemplare l'uomo in altre posizioni più complicate. — Avendo noi sino ad ora ragionato dello stato di naturale indipendenza, facil cosa sarebbe il pensare che tutto quello che abbiamo fin qui affermato dell'uomo sia *proprio* dello stato medesimo, nè si possa di lui verificare che in tale posizione. Questa opinione però, facile ad insinuarsi, attesa l'associazione delle idee contratta dalla simultanea e costante esistenza ed enunciazione degli oggetti, sarebbe un grave errore.

Non tutto quello che si afferma dell'uomo nello stato di Natura è talmente *proprio* di tale stato che ad una diversa posizione applicar non si possa. Anzi per lo contrario vi sono moltissime cose che gli vengono in esso attribuite per lo *stesso motivo* pel quale attribuite gli verrebbero in qualunque situazione, cioè in vigore della *natura, degli attributi* e de'pri-

mitivi e reali bisogni ch'egli ha, non perchè solitario, ma perchè *è uomo*.

È dunque mestieri distinguere i principj di diritto fondati sulle qualità ch'egli ha come *uomo*, da quelli che gli vengono appropriati come *selvaggio*.

Egli è facile lo scernerli, esaminando se nella composizione loro v'entrino le circostanze *di fatto* dell'insociabilità, se vi si mescolino per entro i lineamenti, dirò così, della grezza e solitaria Natura, o pure se vengano soltanto assunte le nude e semplici nozioni della natura, e de' caratteri *generali* di lui, fondati sull'umanità, verificabili in qualunque stato. Quelli della prima specie sono sempre contrassegnati da qualche tratto di *particolarità;* io voglio dire che involgono sempre nel loro aspetto qualche circostanza *ipotetica* ed allusiva allo stato di solitudine. Quelli della seconda specie per lo contrario si annunziano sempre in una maniera *generale*, semplice, e non avente relazione a situazione veruna speciale di fatto di qualsiasi stato.

Di quest'ultima specie sono propriamente tutti i principj e le regole generali del diritto di difesa poste in fronte del presente trattato (Cap. I. e II), e parecchi altri principj sparsi per entro di questa prima Parte.

APPENDICE

Sezione ~~CAPO~~ I.

Nozioni Generali.

§. 1.

L'ORDINE dell'incolumità è essenzialmente identificato con quello della conservazione, ed anzi non è che lo stesso ordine della conservazione in quanto è rivolto ad *allontanare* ogni nocumento e le cagioni sue, ed a ripararne gli effetti. Egli è propriamente l'ordine della conservazione *indiretta* del genere umano. *Conservare senza detrimento* costituisce l'incolumità, e lo *scopo* dell'ordine dell'incolumità.

Perlochè quest'ordine è sì *esteso*, come lo è quello della conservazione diretta, ed *assai più* esteso di quello della diretta conservazione, perchè non solo si occupa a guarentire le cose ed i rapporti della conservazione diretta; ma ad agire eziandio contro quelle cagioni, le quali, operando *fuori* delle cose che servono direttamente al piacere ed al ben essere, possono

per sè nuocere alla felicità sì fisica che morale dell'uman genere.

Allontanare pertanto ogni specie di danno: *assicurare* dal pericolo di ogni danno, ecco le due parti massime di quest'ordine. *Procurare la sicurezza*, *respingere l'offesa* forma dunque lo spirito proprio di quest'ordine.

§. 2.

La *sicurezza* si può considerare sotto due rapporti, cioè o relativamente allo stato reale delle cose, o relativamente alla cognizione ed al sentimento dell'uomo. Sotto il primo rapporto, essa è propriamente un tal *complesso* di circostanze e di rapporti *reali*, da' quali, indipendentemente dal sentimento e dalla cognizione che ne può aver l'uomo, non può derivare vero danno. Sotto il secondo rapporto, essa è propriamente la *certezza* di non soffrire un male positivo, o di non subire la privazione di un bene. Il sentimento di questa certezza porta seco la *compiacenza* di sentirsi sgombri da *timore*. Il sentimento dunque della sicurezza è per sè un *bene*. Se dunque si ha *diritto* a non soffrire un dato male, si avrà perciò diritto alla legittima sicurezza. Essa dunque in tutti i rapporti della giustizia *comune* forma uno dei diritti degli uomini.

Per la qual cosa gli uomini e le società avranno *diritto* a tutti que'*mezzi* che sono necessarj a toglier loro il *timor* ragionevole di esser molestati da un male, cui per dovere non hanno a soffrire, e ad assicurare l'esistenza e la durata dei beni stabiliti dall'ordine natural delle cose.

Dico il timor *ragionevole*. I diritti, essendo risultati dei rapporti *reali* delle cose determinati dell'ordine morale di natura, non possono combinarsi che colla *verità*, ed avere altro fondamento che la verità reale delle cose, o sia l'esistenza dei rapporti reali medesimi. I falsi mali e i falsi pericoli, sono mali e pericoli che *non esistono realmente* nei rapporti delle cose. Non possono dunque esser fonti di diritto: non possono dunque formare un titolo reale onde derogare al diritto altrui.

Derogare adunque al diritto di un terzo in conseguenza di un falso timore, è cosa assolutamente ingiusta. Derogarvi *oltre* la *necessità* della *reale* sicurezza, cioè *oltre la misura* che i rapporti reali delle cose prescrivono per non doverne con *verità* temere danno ingiusto, è un'altra ingiustizia.

§. 3.

Premunirsi contro un male, e liberarsi dal timor ragionevole di un male, il quale senza

l'uso di certi mezzi, in forza del corso ordinario delle cose, si può ragionevolmente prevedere come contingibile, costituisce propriamente lo *spirito* dell'*ordine* della *sicurezza*. Guarentirsi da un male *presente* e dai tentativi spiegati di un male *presente*, è propriamente l'oggetto della *Difesa*. In largo senso però l'ordine della difesa abbraccia anche quello della sicurezza. Ogni azione di fatti che si pratica per allontanare un male, sia presente, sia probabilmente contingente, è in sostanza una difesa. Ma la situazion delle cose essendo realmente diversa è d'uopo di usare anche nomi diversi.

Lo *stato di difesa* è essenzialmente uno stato di *opposizione*, di contrasto e di guerra. Egli è *determinato* dalla presenza e dai tentativi dell'offesa derivante da qualsiasi specie di esseri che attentano contro l'incolumità. Egli *vige* e si *estende* fino a che vige l'azione offensiva, e quanto si estendono le operazioni ed i rapporti dell'offesa. Egli *finisce* dove subentrano le cagioni e lo stato della *sicurezza*.

Esercitare la difesa è un *diritto* così primitivo, inviolabile e naturale dell'uman genere quanto quello della conservazione, di cui non è che un aspetto. Quando dall'uomo si possa praticare contro l'altr'uomo; e però dove consista

il suo *titolo morale* di ragione, fu già osservato di sopra.

§. 4.

Posto che l'ordine dell'incolumità non è che quello della conservazione, è manifesto che tutti gli oggetti del diritto di *Conservazione* saranno pur anche oggetti del diritto d'*Incolumità*, e quindi del diritto di *sicurezza* e di difesa. La nostra vita, i nostri beni, la nostra libertà personale o reale, la famiglia, la patria, e in generale qualunque *mezzo* del giusto ben essere umano, potranno essere tutti oggetti del diritto d'Incolumità. Tutti i diritti non ne formano che un solo, e la vita, la libertà, i beni, la famiglia, la patria, o sia la società non sono che varj oggetti di questo sol diritto.

Conservare ed aumentare il diritto di *felicità* esige il conservare ed aumentare gli *oggetti* ai quali è essenzialmente annessa la facoltà di essere felici. Conservar *indenne* il diritto di felicità, nel che consiste l'Incolumità, esigerà dunque il porre *in sicuro* e il *difendere* tutte queste cose da ogni offesa fino a che sieno sicure.

§. 5.

Tutti gli oggetti della giusta conservazione umana, considerati in generale rapporto

all'ordine dalla giustizia, non possono soffrire veruna *eccezione* di diritto per il legittimo possessore del diritto medesimo, benchè per lui possano essere d'un' utilità più o meno grave. Io voglio dire che la legge naturale non dice ad alcun uomo, nè ad alcuna nazione di avere *meno diritto* su d'un tale che su d'un tal altro oggetto di diritto, tosto che autorizza un uomo ed una società a farne acquisto, a conservarlo e ad aumentarlo. Anzi, siccome la giustizia è quella che distingue la *violenza* dal diritto; così sarebbe assurdo *aver diritto a conservare* una cosa, ad accrescerla, ad acquistarla, e non aver diritto a difenderla totalmente. Il giusto e l'ingiusto sono un sì ed un no. Il sì ed il no non conoscono nè il più nè il meno.

Fra più *doveri* che possono essere esercitati da una data persona, può accadere talvolta che sceglier si debba il più *importante* e tralasciar gli altri. Ciò avviene allorchè un incolpabile concorso di circostanze fa nascere un'urgenza di fatto, in cui è incompatibile eseguirli, o combinarli tutti. Per questa ragione allorquando la difesa è un *dovere*, essa sarà subordinata a questa legge. Ma in questo medesimo caso un ben maggiore verrà sempre preferito ad un minore, un mal minore verrà

sempre scelto a fronte di un maggiore. La *massima* utilità è l'anima di tutti i doveri. Il principio è sempre lo stesso: la legge con cui opera è sempre identica, sebbene rivesta forme diverse.

Ma quando riguardiamo un uomo, una società, una nazione esercitanti un diritto in relazioni *estrinseche*, o sia in relazioni alle cose tutte a loro esterne, noi non possiamo ne'suoi rapporti esterni trovar nemmeno l'occasione di questa *concorrenza* o *conflitto*, per cui si possa dire aver più o meno diritto a conservare, ad accrescere, a difendere, ad assicurare un tale più che un tal altro *oggetto* loro appartenente di diritto; perchè una podestà *giusta* ed *irrefragabile* a una cosa è una relazione, la quale considerata come *tale* rispetto a tutti coloro pei quali essa è giusta ed irrefragabile, non soffre nè diminuzioni nè gradazioni.

L'*energia* pertanto del diritto d'incolumità, o sia la Podestà giusta ed irrefragabile della sicurezza e della difesa ne'suoi rapporti a qualsiasi soggetto esterno, sieno pure gli *Oggetti* di diritto di grande, o di picciol valore, non conosce altro *limite* fuori di quello che vien indotto dai necessarj rapporti di fatto della conservazione; o, per dirlo in altri termini:

nell'ordin morale di natura contemplato in *generale*, qualunque uomo, o società ha la podestà giusta ed irrefragabile di procurare con tutti i mezzi che sono necessarj la incolumità di *tutti* gli oggetti di diritto fino al punto che *cessi* ogni offesa e pericolo reale, senza aver il dovere di risparmiare qualsiasi cosa esterna con *detrimento* delle proprie facoltà.

§. 6.

Qualunque guasto, danno, o offesa non si può figurare senza figurare pur anche un agente il quale colla sua azione sconcerti lo stato di conservazione di una cosa qualunque: e però l'idea di offesa involge nel suo concetto l'*esistenza* d'una cagione *offensiva*, e l'esistenza di un *Soggetto* che soffre l'offesa.

L'*offesa* è un *risultato* di fatto dei rapporti che passano fra l'indole e l'azione dell'agente nocivo, e la natura e lo stato del soggetto offeso o danneggiato. Ogni offesa è *effetto* di una forza, o dell'esercizio di una forza. Qualunque danno ed offesa dell'uomo sarà dunque in generale un risultato dei rapporti che passano fra la natura e lo stato di lui, e la natura e l'azione degli esseri che lo circondano. L'*attitudine* a riportar danno ed offesa si può chiamare col nome di *Passibilità*. In senso proprio la passibilità si riferisce ad un essere

capace di piacere e di dolore; in una parola ad un *essere senziente*: ma in senso più ampio e meno rigoroso si può estendere a qualunque soggetto che può soffrir guasto e alterazione da un altro agente qualunque.

La *Passibilità* dunque in generale sarà un risultato della costituzione, delle forze e dello stato di un soggetto qualunque, in quanto può esser guastato, danneggiato ed offeso da qualsiasi cagione. A fine dunque di *determinare* la *natura*, l'*estensione* e le *maniere* della passibilità, è d'uopo di esaminar la natura, lo stato e le relazioni di qualunque essere passibile colle cose che lo circondano. Da queste premesse ne derivano due conseguenze, cioè: 1.° I rapporti dell' *incolumità* umana saranno dipendenti dai rapporti della *passibilità* dell'uomo, come i rapporti della passibilità sono dipendenti dalla *costituzione* e dallo stato dell'uomo, e dalla natura e dallo stato degli esseri coesistenti che possono agire su di lui. 2.° A fine di *determinare* l'*umana* passibilità, è d'uopo di esaminare la natura, lo stato e le relazioni dell'*uomo* colle cose tutte che lo circondano, nelle quali sono compresi anche gli altri uomini.

§. 7.

La costituzione dell'uomo è quella di un essere formato d'una cert'anima e d'un certo

corpo. Egli ha comunicazione con tutto ciò che sta fuori di lui per mezzo solamente della propria *macchina*; e però fisico è il commercio che sostiene colla natura tutta, nel che si comprendono i suoi simili. La *passibilità* dunque umana, e per ciò stesso l'ordine dell'*incolumità* sono intieramente fondati su l'ordine fisico, ed atteggiati dall'ordine fisico. Ecco un altro caso speciale compreso sotto la formola generale dell'ordine della natura, e dappoi confermata nell'ordine della sussistenza.

§. 8.

Tutto quello che può *offendere* il fisico dell'uomo, tutto quello che può *allontanare* l'offesa dal fisico e dagli oggetti che giovano al fisico dell'uomo, formerà adunque oggetto di attenzione nell'ordin morale dell'incolumità. Tutto quello che col *ministero* del fisico può apportar dolore, o danno *morale*, tutto quello che può allontanare le cagioni fisiche di un dolore, o danno morale, formerà pure oggetto del diritto d'incolumità.

L'uomo, parte della natura, e collocato su questa terra, sostiene rapporti di azione e di passione cogli elementi, co' vegetabili, cogli animali, coi minerali, co' suoi simili e con ogni cosa anche invisibile che può affettare la macchina di lui. Da tutte queste cose può ri-

portar danno ed offesa, come ne riporta molte fiate giovamento e difesa. Lo stato di salute, di piacere e di felicità non è annesso che ad un determinato *ordine* di cose, qual è quello della conservazione, della riproduzione e dell'armonia. Ogn'altro stato delle cose è cagione di guasto, di dolore, di distruzione, di mostruosità, di morte.

Sottrarsi adunque da ogni stato di disordine procedente dalle cagioni esterne, resistere a lui, allontanarne e prevenirne le cagioni fino al punto della sicurezza, ripararne i danni, costituirà un oggetto del diritto d'incolumità. Gl'incendj, le inondazioni, le ruine, gli oragani, i fulmini, i malori ed ogni altro genere d'infortunj nocivi all'individuo ed ai beni dell'uomo, sono dunque cagioni onde porre in moto il diritto d'incolumità. Tutti i *mezzi* necessarj a prevenire, a sottrarsi, a resistere, a riparare i danni che ne possono derivare saranno *oggetti* del diritto d'incolumità.

§. 9.

Esaminando l'organizzazione dell'uomo e le facoltà *morali*, colle quali ei può provvedere alla sua conservazione, noi troviamo che egli costrutto con organi complicatissimi e delicati, sfornito di armi e di difese naturali, privo di quello che chiamasi istinto, tiene veramente tutte

le sue forze in una organizzazion particolare di cervello, ed in una macchina flessibile assaissimo. Il leone, l'orso, l'elefante, il bue, il cavallo, e tant'altri animali sono superiori a lui in gagliardia. Essi poi dopo una breve infanzia provveggono costantemente alla propria conservazione.

§. 10.

L'uomo non può veramente mettere a profitto le sue forze *fisiche* se non che sviluppando le proprie forze *morali*, talchè in ultima analisi le forze sue si estendono a proporzione che si estende l'*arte*. Ma sviluppare le forze morali e supplire alla limitazione individuale delle forze fisiche, moltiplicarle ed estenderle, esige lo stato di società. Lo *stato* dunque di *società* diviene ad un tempo stesso un oggetto finale, un mezzo necessario, un ajuto di diritto nell'ordine dell'*incolumità*.

Oggetto finale, perchè racchiude i sussidj della conservazione assoluta: *mezzo necessario*, perchè senza di lei non può alcun uomo respingere i danni, ed assicurare la sua felice esistenza contro le cagioni nocive: *ajuto di diritto*, perchè tutti i membri d'una società sono per necessario dover di natura tenuti a concorrere al soccorso scambievole in tutti quei casi, in cui le forze particolari per l'ordine della

incolpabile necessità non bastano a guarentire il giusto ben essere d'ogni individuo. Per esseri bastanti a sè stessi non vi sono costanti e rigorosi doveri di società, o sia non può esistere un *ordine abituale di socialità*. Dall'altra parte poi per ogni uomo la società non ha valore, e non può esigere doveri se non in vista di essere un ajuto alla debolezza dell'individuo, ed a proporzione solamente che soddisfa all'ordine di ragione che ad un tale ajuto si conviene. Quello che volgarmente appellasi *Contratto sociale*, e che meglio chiamar dovrebbesi *Legge della socialità*, esige condizioni e vantaggi *reciproci* fra il corpo e le sue membra.

§. 11.

Qualunque sieno pertanto le cagioni *prepotenti* che l'incolpabile necessità conduce contro la conservazione umana, tutte formeranno soggetto e titolo di rigoroso *dover naturale* onde porre in moto le forze tutelari della società a pro di tutto il corpo, o di alcuna delle sue parti, o sia la società ed ogni membro *di lei* in forza della legge sociale saranno in *dovere* di ajutare, difendere e proteggere in comune con tutte le loro forze i membri della colleganza laddove la necessità lo esige. Da ciò deriva tutto l'ordine pubblico tutelare, nel quale sono compresi i varj stabilimenti a pro dell'*incolpabile mendicità*.

§. 12.

Per una maniera indiretta, ma essenzialmente connessa, l'*Instruzione* che insegna a distinguere i beni dai mali, le cagioni che li producono e i mezzi onde evitare, prevenire, ostare e metter riparo al danno, forma parte dell'ordine dell'incolumità.

~~CAPO~~ II.

Dell'ordine dell'incolumità ne' suoi rapporti fra uomo e uomo in generale.

§. 13.

Nell'embrione ora adombrato si racchiude pur anco l'ordine dell'incolumità ne'suoi rapporti fra *uomo e uomo*. Ma le sue forme sono così ravviluppate col tutto generale di cui fa parte, che non è possibile di discernere il proprio e special aspetto de' suoi fondamenti. Conviene pertanto supplire con viste più speciali.

Fra le cagioni che possono nuocere ad ogni uomo v'hanno pure gli altri uomini. Ogni uomo or più or meno è dotato di una certa misura di poter reale, per cui la *passibilità* del suo simile può essere offesa.

Posto questo *fatto*, ne nasce una cagione di

difesa, e quindi di contrasto, di opposizione, di guerra; e perciò il diritto d'impiegare tutti i mezzi necessarj di sicurezza.

§. 14.

L'ordine della *giustizia comune*, o sia dell'uguaglianza di diritto, è l'unica norma di ragion morale direttiva le azioni di diritto e di dovere fra uomo e uomo. A riserva del caso della prepotente ed incolpabile necessità, o sia fuori dei fatti della ragione del *necessario conflitto*, niun uomo può tentare di derogar al diritto altrui, o sia meglio nuocere agli oggetti del diritto altrui. Dunque *fuori* di questo caso ogni offesa essendo fatta senza necessità, ella sarà *senza* diritto, o sia sarà vera *Ingiuria*.

§. 15.

In un essere *morale*, o sia in un essere intelligente, la di cui moralità sia sviluppata, e che però possegga la libertà razionale, ogni ingiuria *recata* al *suo simile* è un *Delitto*.

Del caso della prepotente necessità, o sia della ragione del necessario conflitto non mi convien più far parola dopo quello che già ne fu detto. Resta pertanto che dobbiamo ragionare dell'ordine morale dell'*incolumità* ne'suoi rapporti alle *ingiurie*. Per ora non ci è permesso di parlarne che in una guisa generale, cioè in quel punto elevato di vista che abbraccia del pari i rapporti

degli individui e delle società sì nell'interno che nell'esterno, cioè sì per il Diritto politico, che per quello delle Genti.

§. 16.

Le teorie del diritto di *punire* e della *tutela* esterna appartengono alla ragion politica e delle Genti.

Del primo si tratta in quest'opera. Del secondo si tratta nell'esporre la *Ragion di stato* fra Nazione e Nazione. Un ramo di questa ragion di stato esterna (chiamata col nome di *Politica esterna*) viene costituito dal così detto *diritto della guerra*. Questo è sottoposto a quello della difesa: ed è diretto dai principj soli della *difesa diretta* esposti fin qui. Fra le genti lo stato di *consociazione*, non potendo essere fuorchè arbitrario ed accidentale, perchè ogni nazione si considera una persona *bastante a sè stessa*, ne viene che per diritto assoluto non può aver luogo fra di esse la guerra, fuorchè a titolo di *difesa diretta*. Questa però non è ristretta o provocata soltanto dalla attuale aggressione spiegata, ma dalla previdenza certa, o sia meglio dal giusto *timore* dell'*aggressione*. Quindi dirò con Bacone: « Neque recipienda est opinio « quorundam ex Scolasticis: *bellum juste suscipi* « *nonposse nisi ob injuriam aut provocationem* « *precedentem*. Siquidem JUSTUS METUS immi-

« nentis periculi, et si violentia aliqua non « præcesserit, procul dubbio belli causa est « competens et legittima (1).

§. 17.

Nuocere *senza diritto* al suo simile; resistere, respingere, assicurarsi contro l'ingiuria del suo simile: ecco i *fatti* che qui si contemplano a fine d'indicare i principj convenienti e *teoretici* di ordine morale comuni al genere umano ed alle sue parti considerate come uomini, cittadini e popoli.

Niun principio di ragione può autorizzare a nuocere senza diritto; ed anzi ogni legge prescrive ed *obbliga* ad *astenersi* dal farlo. Niun principio di ragione *obbliga* a tollerare l'ingiusto danno altrui, ma anzi ogni legge attribuisce il diritto a sottrarsene, a resistere, ad assicurarsi contro l'ingiusta offesa. Se ciò non fosse, l'ordine morale della giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità, come egli è veramente, e la giustizia comune sarebbe una falsità. L'ingiusto offensore avrebbe senza diritto, ed anzi contro diritto, un impero micidiale e funesto sul suo uguale, il che è il massimo degli assurdi.

§. 18.

L'ingiuria si può estendere quanto si può estendere il danno ingiusto. Il danno ingiusto si

(1) Sermones Fideles XIX de. Imperio.

può estendere quanto si estendono gli *oggetti* dei diritti umani ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione. La *difesa* adunque fra uomo e uomo può essere esercitata per tutti i *fatti*, coi quali l'uomo offende ingiustamente qualsiasi specie di oggetti del diritto del suo simile. I *titoli* adunque di ragione della difesa sono tanto varj e moltiplici, quanto varj e moltiplici sono i fatti dell'ingiuria, e gli oggetti della giusta incolumità.

Esercitare la difesa essenzialmente importa di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Ma senza l'uso dei *mezzi necessarj* ciò è impossibile. *Tutti* i *mezzi* necessarj adunque per allontanare il nocumento, e procurar la sicurezza formano parte integrante del diritto di difesa fra uomo e uomo.

Se dunque il dolore, la schiavitù, la morte dell'ingiusto offensore fossero veramente *mezzi necessarj* alla giusta difesa ed alla vera sicurezza della persona e degli oggetti tutti di diritto dell'ingiuriato, egli avrà la giusta ed irrefragabile podestà di effettuare tali cose. Senza di ciò si verificherebbe l'assurdo testè ricordato, che l'ingiuriato dovrebbe esser vittima d'un suo uguale operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la

podestà *irrefragabile* di *usare* di tutti i mezzi necessarj ad allontanare il male ingiusto, sarebbe una positiva falsità.

§. 19.

Da per tutto dove esiste un *oggetto* di diritto minacciato; da per tutto dove esiste la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria, esiste un *titolo* per esercitar la difesa fino al punto della sicurezza. Ma da per tutto e fino a che esiste il titolo della difesa, esiste ancora il diritto di usare ogni *mezzo necessario* per proteggere l'incolumità.

Dunque in tutti gli oggetti di diritto esposti ad ingiuria, si ha diritto di usare tutti i *mezzi* necessarj di difesa fino a che sussiste la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria. Ma se il titolo della difesa risulta dal *fatto* e dal pericolo dell'ingiuria a qualunque nostro diritto, è evidente che *cessando* le cagioni del *fatto* fino al punto della *sicurezza*, cesserà pure il *diritto* correlativo. Ecco il vero punto di vista del Principio della *Necessità* in fatto di difesa sì pubblica che privata. Restringerlo è un distruggerlo: ampliarlo è un autorizzare l'*eccesso* della difesa. Coll'autorizzare l'*eccesso* della difesa si autorizza l'ingiuria contro del terzo. Ciò avviene quando la difesa richiegga di *nuocere* all'ingiuriante, o quando il pretesto della difesa imponga ai sud-

diti di uno Stato qualche sacrifizio della loro libertà e dei loro diritti.

§. 20.

Sarebbe un abusare del principio della necessità il prescrivere generalmente come principio assoluto di natural dovere la *fuga* avanti un aggressore ingiusto. Un devastatore si affaccia al mio campo ed alla mia casa per appiccarvi il fuoco; un corpo di nemici si avvicina alle frontiere del nostro territorio per invaderlo o depredarlo: con qual principio di ragione si potrà dimostrare che essendo in fatto necessario di uccidere e gli uni e gli altri per non soffrire il danno, tanto il possessore della casa e del campo, quanto il presidio militare posto alle frontiere sieno in obbligo piuttosto di fuggire, che di porre a morte gli aggressori? È questo appunto ciò che gl'ingiurianti desiderano perchè colla fuga sia loro lasciato libero il campo onde dare il guasto progettato. Usando dunque del principio della necessità in guisa, che un uomo, o una nazione debba in generale *sacrificare* un qualunque suo *diritto* fuor di quello della propria vita, piuttosto che nuocere alla persona degl'ingiurianti, egli è lo stesso che distruggere i fondamentali rapporti del diritto di difesa, ed un controvertere l'ordine della giustizia comune.

Nelle *civili società*, dove sotto la protezione delle leggi l'uomo può essere risarcito da ogni danno riparabile, e dove è raro che possa adoperare per *propria* autorità il potere privato contro un suo simile, l'esecuzione del diritto di difesa riceve trasformazioni ed aggiunte le quali variano il modo dell'esercizio di lui, senza però smentire giammai la natura e l'estensione del principio. Ma in una considerazione astratta e generale, come al presente lo riguardiamo qui, non può soffrire limitazione se non che distruggendone l'essenza.

§. 21.

Ho voluto aggiungere quest'appendice per presentare *limpido* ed *intiero*, il principio della legittima difesa. Così egli risulta dalla considerazione generale assoluta e perpetua delle *attribuzioni* naturali primitive dell'uomo. Legarlo o farlo sortire da *particolari posizioni* induce il sospetto di non averlo *intiero*. Conviene sbrigarlo da ogni ipotesi per farlo trionfare secondo la sua potenza ingenita.

PARTE SECONDA.

DELLO STATO DI NATURALE SOCIETA', O SIA DELLA SOCIETA' D'EGUALI.

Ordine nel trattarla.

Chieggo ad un Naturalista dell'*origine* di un insetto presentatomi già trasformato. Egli dopo avermene fatta la storia nello stato primitivo di uovo o di bruco, ad un tratto, soppressane la descrizione nello stato di ninfa e di altre mutazioni intermedie, mercè le quali si segue senza interruzione l'insetto nelle successive sue apparenze, nè perdesi mai di vista come le susseguenti uniscansi colle precedenti, soppresse, dico, tutte queste particolarità passa a ragionarmene sotto la più rimota metamorfosi. Con tale ommissione, non manca egli forse al suo assunto?

Trattando dell'*origine* del diritto penale, dobbiamo, tanto atteso lo *scopo* dell'Opera, quanto dell'ordine, col quale ad esso tendiamo, dobbiamo, dissi, astenerci dal trasportare *per salto* le nostre ricerche dall'Insocialità alla Società governata dalla Sovranità e dalle Leggi.

Arrestiamoci prima ad analizzare l'uomo in uno stato *intermedio*.

A riguardo del *metodo*, riflettasi che nella progressione analitica gli oggetti procedono sempre con *gradazione* dal semplice al composto.

Finalmente dove tutto è *connesso*, dove evvi oggetto di *quistione* colla moltitudine, fa d'uopo segnare gli anelli di mezzo della catena delle verità che sostengono i più remoti. Più *lento* è il corso allorchè si contrasta colla corrente.

CAPO I.

Prenotati generali. Primo Prenotato. Diritto di Socialità.

§. 186.

L'argomento che io tratto ha una stretta *connessione* con tutto il sistema de'principj di diritto. Sotto l'aspetto del quale m'incammino a ragionarne in questa seconda parte, ha la più diretta relazione con tutto il sistema del Diritto *politico-naturale*.

Ecco il motivo che mi guida ad accennare, a modo di *prenotati*, alcuni principj, i quali per

la loro fecondità, forza, ed influenza più estesa debbonsi avere specialmente presenti, prefiggendomi in ciò le leggi della più rigorosa sobrietà nelle idee, e brevità nell'espressione (1).

§. 187.

Io presuppongo in primo luogo come assioma, che la *Società* sia lo stato per cui la Natura *ha formato* l'uomo, la cui struttura e facoltà sono come i *pezzi relativi* ad un tal fine, ed al quale coll'imperiosa legge del *bisogno* unita alla voce del *sentimento* e della ragione la Natura stessa lo spinge.

Che per conseguenza lo stato di barbara indipendenza, nel quale fino ad ora lo abbiamo contemplato, sia del tutto *contrario* alla di lui conservazione, ed attuali rapporti colla Natura.

§. 188.

Quindi che competa agli uomini un *diritto* che io appellerei di *Socialità*, tanto importante e sacro, quanto quello della conservazione di sè stesso (2).

---

(1) Debbo necessariamente supporre il Lettore già istrutto almeno nelle Teorie generali del diritto. Non è un trattato di tutto il jus che io espongo, ma solamente un picciolissimo *ramo* di Diritto politico-naturale.

(2) Veggasi l'*Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, dell'autore §. 167. 174. 216. 217. 369. Parma 1805, dalla Stamperia Imperiale.

CAPO II.

Modificazione ne' Diritti dell' Uomo indipendente passando in Società.

§. 189.

L'uomo è *realmente* lo *stesso* nello stato di Natura e di Società.

Dunque passando da quello a questo non cangia che di *rapporti*.

§. 190.

Dunque in tale passaggio i di lui diritti *assoluti*, cioè quelli che sono immediatamente fondati su la sua persona, o sia sui bisogni assoluti, e primitivi rapporti del di lui essere, non iscemano di numero, non mutano natura, ma cangiano solo *maniera di essere*.

§. 191.

Ma un Ente cangiando maniera d'essere, cangia anche nelle sue *relazioni*.

I diritti sono anch'essi *risultati* delle relazioni dell'Essere morale colle cose che lo circondano.

Dunque i diritti assoluti dell'uomo nello stato di Società sarebbero in ragion composta dell'indole loro *naturale*, e delle circostanze *so-*

ciali; cioè sarebbero *risultati* d'ambe le cose unite, soffrendo solo modificazioni di *relazione*.

CAPO III.

Estensione *acquistata dai diritti dell'Uomo selvaggio*, *effetto dello stato di Società*.

§. 192.

Quantunque per assegnare accuratamente e con sicurezza le modificazioni che lo stato di Società produce su la massa de'diritti dell'uom solitario che passa in lei, sia primieramente necessario nel fondo, dirò così, delle circostanze sociali cogliere tutte le *qualità*, e i *rapporti* che possono avere tale influenza, ed in seguito, non mai perdendo di vista l'ordine della vera utilità, notare lo sviluppamento e l'incremento dei diritti non solo per essere al caso di riconoscerli in seguito, ma altresì di determinare a quali di essi si debbano attribuire gli effetti morali che nasceranno dalla mescolanza e concentramento loro nello stato di Società, quantunque, dico, tutto questo sembri necessario, nulla di meno, anche prima di siffatte indagini, si può predire che l'*effetto* generale della Società su i diritti dell'uomo

selvaggio che passa in lei, sia di dar loro la *maggior estensione* (1).

Infatti se i diritti sono i poteri, i soli efficaci, i soli *convergenti* verso la felicità dell'uomo stabiliti dalla Natura; se lo stato di Società è un mezzo *indispensabile* voluto dalla stessa Natura onde esercitare con frutto questi poteri.

§. 193.

Presa adunque la Società con i suoi *dovuti* requisiti sarà il fondo più *adattato* per lo svolgimento, e conservazione de' diritti dell'uomo.

§. 194.

Si potrebbe quindi affermare che qui ogni loro *trasformazione* è un maggiore *sviluppo*, ed ogni apparente restrizione è *dilatazione*.

CAPO IV.

Altro effetto della Società. Convergenza *delle azioni particolari al Bene comune.*

§. 195.

L'AMOR proprio (§. 3) d'ogni individuo trasportato in Società è un *centro d'attrazione* che

(1) Veggasi la citata Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico, §. 369.

tende a tirare a sè il maggior numero possibile di soccorsi altrui (§. 5).

Ma l'uguale amor proprio di ogni altro simile, per la *stessa* ragione, tende dal canto suo ad attirare a sè con *egual* forza i soccorsi di tutti (§. 10).

§. 196.

Il prodotto adunque migliore di queste azioni centripete e *singolari*, sarebbe una totale *inerzia* e scambievole *non curanza* degli individui avvicinati, la quale ne'suoi effetti punto non differirebbe dalla insociabilità, se il *concorso* sino ad un certo segno nella tendenza *altrui* non procurasse il conseguimento dello scopo di ognuno.

§. 197.

Questo *scopo* è la propria conservazione e felicità (§. 3. 5. 141. 187).

Dunque, affinchè *sussista*, ed abbia il suo *effetto* la sociale aggregazione, egli è assolutamente *necessaria* una *convergenza* delle azioni di ogni individuo al bene di tutti.

Ella è questa convergenza che forma l'oggetto dell'*Ordine sociale*.

CAPO V.

Continuazione dello stesso soggetto per riguardo al diritto.

§. 198.

Siccome la Natura volle la conservazione ed il ben essere *migliore* dell'uomo (§. 7. 11), e perciò appunto anche lo stato *sociale* (§. 187); così egli è evidente che quella *direzione* reciproca delle azioni degli individui sociali al maggior utile di ognuno (la quale forma il requisito *essenziale di fatto* della Società (§. 197), sarà resa assolutamente *necessaria* dalle leggi *morali* della stessa Natura, cioè *doverosa* e giusta.

§. 199.

Eguali sono i diritti di ognuno che passa in Società (§. 10. 11. 190).

Dunque non evvi ragione alcuna *assoluta*, per la quale un membro sociale possa pretendere giustamente una *maggior porzione* di soccorsi, di ben essere, di deferenza e di soggezione che qualunque altro.

§. 200.

Dunque *soltanto* la compossibile *massima* felicità di ognuno con quella di ogni altro può essere lo *scopo* propostosi dalle Leggi morali

di Natura nello stato sociale. Precisione importante della quale in progresso rileverassi il valore.

CAPO VI.

Quadro della Società naturale dedotto dalle precedenti riflessioni.

§. 201.

Un numero sufficiente d'uomini posti in una mutua comunicazione, nella quale ognun di loro non solo si astenga dall'attentare alla vita, alla proprietà, e al legittimo esercizio della libertà d'ogni altro, ma eziandio in virtù de' soccorsi prestati, ricevuti, e in varia guisa riflettuti e moltiplicati ritrovi *sostentamento*, *sicurezza*, *cultura*, e in una parola il proprio ben essere, cooperando all'altrui, ecco il *modello* della Società d'eguali, e quegli *essenziali* (§. 197) e *giusti* (§. 200) caratteri di lei che sono l'oggetto importante delle tendenze dell'uomo e della di lui destinazione naturale.

§. 202.

Impieghiamo qui l'analisi per un momento, per accennare, almen di volo, quale sia la *costituzione* di questa Società, quali diritti, e

doveri ne nascano, per intendere precisamente che cosa sia un *delitto* in tale stato, e per iscoprire la *genesi* del diritto penale, se è possibile, ed il *modo* di questa generazione.

§. 203.

Se attentamente vi riflettiamo, tosto ci avvediamo non essere questa un'unione di parti collegate e civilmente *dipendenti*, ma bensì una semplice associazione di molte parti simili avvicinate fra di loro, del tutto *eguali ed indipendenti*.

§. 204

Quindi lo scambievole soccorrimento di ogni individuo non deriva da una *sommessione* od uniformità alla volontà di un tutto, o di un solo, ma bensì dalla semplice *volontà* di ognuno, preso *singolarmente*, di fare il suo miglior bene facendo lo altrui, in vista dei rapporti *necessarj* delle cose (§. 197).

Questa situazione di cose ci offre bensì questa Società armonizzata, e diretta da *leggi* naturali, e superiori dell'ordine morale di Natura; ma siccome tali leggi non furono dedotte in *patto* espresso, nè notificate mercè di un tal patto agli individui della colleganza, così non possono riguardarsi come *convenzionali*.

Se però queste leggi debbonsi osservare dagli individui stessi, debbono a loro essere

note. Dunque dovranno conoscersi mercè l'uso della ragione *sola* di ognuno. Quindi per tal motivo si possono denominare *leggi razionali* di Natura.

§. 205.

Quest'aggregazione però è realmente *distinta* da ogni altra, e forma un *tutto collettivo* diverso dalla dispersione di quegl'individui solitarj che vivono nella selvaggia insocialità.

Quest' aggregazione ha *uno stesso* comune scopo, cioè il miglior essere di tutti, che non può ottenersi che da un' *unità* di mire, di atti; in somma dalla uniforme ed universal convergenza di volontà, e di azioni degli individui aggregati (§. 197).

Dunque, sotto degli accennati aspetti ha una vera *unità*.

§. 206.

Per esprimere pertanto in poche parole che cosa sia la costituzione di questa Società, dir si può essere un'aggregazione, la quale considerata nel suo *interno*, cioè nelle relazioni da parte a parte, ha un avvicinamento, e una colleganza, ma non *dipendenza* di membri, *concordia*, ed uniformità, ma non *unità* vera di volontà.

Considerata poi nel suo *esterno*, e prendendone collettivamente le parti, ella è un certo

tutto avente *unità* di scopo, e convergenza d'atti, di forze e di effetti.

§. 207.

La Società non si può concepire senza *uomini*, ma si possono concepire molti uomini senza Società. Riflessione ovvia che guida alla semplice, ed in sè stessa specolativa distinzione della *forma* della Società, la quale per ora è il complesso de'rapporti derivanti dall'unione, dal *fondo* materiale di lei, che sono gli uomini che la compongono.

§. 208.

Dall'aggregazione nascer debbono diverse *relazioni* che riportate ai termini su i quali si appoggiano, si riducono a *tre* specie, da cui è d'uopo che ne risultino altrettante di *diritti* e di *doveri* (§. 191).

I. Relazioni, diritti e doveri dell' *aggregato intero* verso ognuno degli individui.

II. Di *ognuno* di questi verso tutto l'aggregato.

III. Di ogni *singolare* verso ognun altro singolare.

Si potrebbe anche aggiungere dell'aggregato *intero* verso un altro aggregato, lochè costituisce il fondamento del diritto delle *genti*, o delle nazioni. Quest'ultimo riesce estraneo a que-

st'Opera, in cui m'è d'uopo adocchiare per un istante solo i rapporti *interni* del corpo sociale.

§. 209.

Tutte queste specie di direzioni sono come tante forze *cospiranti* al bene di tutti (§. 197. 200. 201).

Dunque l'esistenza e felicità di ognuno interessa nello stesso tempo tutto l'aggregato ed ogni individuo in particolare, e così a vicenda quella dell'aggregato e di ogni singolar membro interessa ogni altro singolar individuo, e per ognuno di questi componenti diventa oggetto di *diritto* e di *dovere.*

§. 210.

Quindi, siccome l'uomo selvaggio porta seco in società tutti i diritti e doveri *assoluti* fondati sulla propria costituzione (§. 190), così ne risulterà una *somma* composta di detti primitivi diritti, e doveri assoluti, modificati però socialmente (§. 191), e di tutti i diritti e doveri *relativi* o ipotetici poc'anzi annunziati risultanti dall'aggregazione.

§. 211.

Pensando che vi sono diritti, i quali sono tali in chi gli ha, perchè *altri* è tenuto a prestare alla stessa persona qualche *uffizio*, vale a dire, fare qualche azione in di lui pro, o astenersi da qualche altra *in virtù* de' rapporti

di *fatto* sopravvenuti allo stato primitivo dell'uomo, si forma l'idea del diritto *relativo*, o ipotetico, dal quale per correlazione necessaria si forma l'idea di *dovere* relativo od ipotetico, pensando cioè all'*obbligazione* che stringe l'altro di prestare lo stesso atto, o di astenersene in virtù de' medesimi *rapporti*.

Altrove ho accennato che cosa intenda io per diritto e *dovere*, tanto in genere (§. 2. 4. 145) quanto *assoluto* (§. 190). Io mi farò sempre coscienza di definire i vocaboli da me usati.

§. 212.

Ancora un'osservazione che non sarà forse del tutto superflua atteso il punto di vista, sotto il quale ella presenta le cose.

L'unione, l'ordine e la convergenza di tutte le parti del corpo sociale alla maggior felicità (§. 197. 200. 201); il *diritto* ch'egli ha, considerato come un tutto di conservarsi in istato di aggregazione (§. 188) e di rendersi felice, gli comunica una certa ampla bensì, ma però vera *personalità* di diritto, per cui il dominio, la libertà e la difesa, a lui convengono, come se fosse una persona reale, benchè non abbia per anche tutta la morale *unità* (§. 206).

CAPO VII.

Convenzioni.

§. 213.

L'AGRICOLTORE semina. La semente si sviluppa, cresce, getta e dirama profonde radici in terra, e vigorosi rami in aria.

L'organizzazione del germe racchiuso fra i lobi e cinto dal guscio, le relazioni fra la terra e la semente; il concorso ed il fermento delle diverse molecole di fluido e di solido concorrenti a nutrire la pianta, e finalmente le leggi con cui vegeta e fruttifica sono tutte cose affatto indipendenti dall'agricoltore. Non è suo che l'atto della seminagione: il resto è della Natura. In somma egli non è che *cagione occasionale* dello stato attuale della pianta. Eppure questo *atto solo* basta per arrecargliela sviluppata e fruttifera.

Ecco l'immagine delle umane convenzioni. Esse possono *bensì* realizzare un fatto, ma non possono *creare*, o donare i *diritti* e *doveri* proprj di esso; perchè appunto questi nascono dai rapporti fondati sulla natura stessa delle cose, e da un ordine infinitamente superiore all'uomo (§. 2), cosicchè se le convenzioni

tendessero a stabilire alcuna cosa *contraria* a questi rapporti primitivi, d'onde nascono i doveri, esse sarebbero moralmente *nulle*, o inique.

§. 214.

Perciò datemi il solo *fatto* dell'unione degli uomini. Posto quello, tutti i *rapporti* derivanti da lei e dal suo scopo sono *indipendenti* dalla volontà dell'uomo.

Concediamo per un momento che fosse in libertà di lui porre o no questo fatto, come a me di descrivere o no un circolo; ma postochè gli uomini si aggregarono per convivere insieme, i sopraddetti rapporti sono così indipendenti dal loro potere, come è indipendente da me che i raggi del circolo sieno *eguali*.

§. 215.

I *risultati* adunque di questi rapporti sono egualmente *indipendenti* dagl'individui aggregati.

§. 216.

Dunque i diritti e i doveri sociali a fine di essere o acquistati o contratti, non hanno di bisogno di specifica *menzione*, bastando solo a tal effetto agli uomini l'unirsi, ed il supporre lo *scopo* dell'aggregazione.

§. 217.

Questa conseguenza dedotta da un principio generale e *teoretico*, è stata, per quel che mi sembra, già dimostrata *in fatto*, in forza cioè

della natura stessa del soggetto, cui ella riguarda, se ben si penetri lo spirito dei Capi III. IV. V. di questa seconda Parte.

§. 218.

Io non dico assolutamente che sieno *inutili* le convenzioni ad acquistare certi diritti, e contrarre certi doveri. Parlando del titolo in molti particolari non indicati dalla Natura se non in *generale*, oppure ove si tratta di diritti che campeggiano sull'*onesto* semplice (§. 133. 136), sono così necessarie, come è necessaria la seminagione affinchè nasca la pianta, cioè come cause determinanti, od occasionali. Io dico solamente .... Il lettore già m'intende ed è superflua una ripetizione.

§. 219.

Tutto ciò che affermo è vero in qualunque sistema cui piaccia di adottare intorno alla *destinazione* dell'uomo alla Società; perchè in qualunque sistema si verificheranno sempre le leggi dell'amor proprio, quali furono da noi espresse. Si richiami quanto abbiamo esposto nei §. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

§. 220.

Che se poi, come egli è verissimo (§.187), riguarderemo lo stato sociale come un fatto *voluto* dalla Natura *autrice* del diritto, le premesse riflessioni raddoppieranno di forza.

CAPO VIII.

Del diritto di Difesa proprio della Società.

§. 221.

Riduciamo i principj fin qui esposti allo scopo di quest'Opera. Supponiamo in questa Società d'eguali il caso d'un'*aggressione*.

Nell'essere egli un attentato fatto contro dell'*esistenza* di un individuo, egli è un attentato fatto contro una cosa ch'egli ha diritto di conservare *da sè* medesimo, e la Società tutta insieme con lui (§. 49. 209. 210).

Dunque contro l'aggressore ingiusto militano *due* diritti, 1.° quello di tutela dell'assalito, 2° quello che compete alla Società in favore dei suoi individui, e di sè medesima.

§. 222.

È cosa evidente che questo diritto *proprio* della Società a concorrere alla difesa di un singolar suo individuo, è tanto *diverso* da quello che abbiamo accennato nella prima Parte, Cap. VII., competere ad alcuni selvaggi che accorrono alla difesa di un assalito ingiustamente, quanto è diversa la Società dalla Insociabilità.

Là infatti egli non era che l'effetto di un

atto meramente *arbitrario*, ed in sè stesso era un diritto *imprestato* e del tutto annesso alla sorte dell'assalito, anzi non era che l'identico diritto dell'assalito esteso ai soccorritori (§. 78. 79. 80); dovechè qui egli è l'effetto di un *dovere* che lega la Società verso dei suoi individui (§. 209), e del *diritto* che ella medesima ha di conservarsi in istato di aggregazione, o sia di *socialità* (§. 188); diritto che non potrebbe sussistere senza l'altro di difendere la esistenza de' suoi membri (§. 207).

§. 223.

Dunque, per dirlo in breve, la Società acquista diritto, postane la *necessità*, alla distruzione dell'aggressore ingiusto, non mediante la *trasfusione* del diritto dell'assalito in lei, ma per un diritto suo *proprio*, distinto, semplice ed universale prodotto dall'indole stessa dell'aggregazione.

§. 224.

In vigore de' medesimi principj compete ad ogni membro ed al Corpo sociale un simile diritto negli attentati contro la *libertà*, e il *dominio*, tanto particolare, quanto comune, regolandone però sempre l'uso con i due gran canoni di già fissati (§. 55).

Questa proposizione, a fine di essere vieppiù dimostrata, non abbisogna che di un solo

atto di attenzione rivolta su i paragrafi 128. 164. 190. 212.

CAPO IX.

Se col diritto acquistato nel tempo dell'aggressione la Società possa passare a punire il delitto consumato.

§. 225.

Avanziamo la nostra analisi. Supponiamo l'esito dell'aggressione fatale per l'assalito, e ch'egli succumba.

La Società avrà essa diritto di far soffrire un qualche *male* all'omicida, fino anche al segno di metterlo a *morte?*

Poniamo come dato che costui desista da ogni molestia e minaccia, tanto contro l'aggregato, quanto contro ogn'altro individuo sociale. Stiamo però ai rapporti soli del *passato*.

§. 226.

Abbiamo osservato che il *diritto* della Società a concorrere alla difesa di un suo singolare individuo, e quindi a mettere a morte l'ingiusto aggressore *differisce* da quello dei Selvaggi che soccorrono l'uomo indipendente ed isolato, in quanto quello de' Selvaggi *tutto*

si appoggiava su dell'assalito, dovechè quello della Società ad essa compete in vigore di un principio tutto *proprio* di lei (§. 222).

Ora, se nello stato d'insociabilità colla *morte* dell'assalito questo diritto cessava nei Selvaggi soccorritori, appunto perchè egli era un diritto *imprestato*, dir forse dovremo durare in lei, anche dopo la morte dello stesso assalito per essere un *proprio* e *distinto* diritto della Società?

Non sembra egli che la mancanza dell'assalito non debba cagionare *diminuzione*, o privazione nella Società di questo diritto medesimo, appunto perchè le compete per un principio tutto *proprio* a lei *distinto* e *diviso*; e che anzi all'opposto e prima, e dopo *eguale* ed inalterabile ritenendolo, dopo la morte dell'offeso esercitare lo possa contro dell'omicida con *egual* forza e giustizia?

§. 227.

Vediamo se questo dubbio regga all'analisi. Prescindendo dal diritto di difesa *particolare* dell'assalito che non entra più nell'ipotesi, perchè l'assalito si suppone *morto*, abbiamo di già accennato che il diritto di *difesa proprio* dell'aggregato si poteva considerare sotto *due* diversi rapporti.

I. Della Società rapporto all'*individuo*, sì perchè è in *dovere* di conservare i suoi membri per un obbligo diretto, sì perchè è in *diritto* di conservarsi in istato di *aggregato*; cosa che non potrebbe ottenere senza la conservazione degl'individui.

II. Della Società considerata *assolutamente* come un *tutto* o sia una *Persona* morale (§. 212), il qual diritto appellar si potrebbe *solidale*, ed universale egualmente semplice, ed *indivisibile* di quello d'ogni individuo (§. 212).

Un caso nel quale questo secondo diritto verrebbe messo in azione sarebbe un attentato diretto contro la *forma* (§. 207) della Società, il quale tendendo a lederla o a distruggerla nella sua *totalità*, non potrebbe perciò dar occasione che di esercitare un diritto proprio dell'*aggregato intero*.

§. 228.

Ma qui noi trattiamo di un delitto commesso contro di un *singolar* membro (§. 125).

Dunque dobbiamo contemplare il diritto di difesa della Società unicamente sotto il *primo* rapporto.

§. 229.

Ma è certo primieramente che l'atto della difesa *nell'attentato* aveva unicamente per oggetto di respingere l'offesa, a fine di conservar

l'esistenza dell'individuo a pro di *lui*, e della *Società*, cosicchè *prima* dell'aggressione questa difesa non esisteva, nè sarebbesi giammai realizzata, se non *in vista* di queste *due* condizioni.

Questa è una riflessione che nasce da quelle sole idee che la nozione di difesa in sè stessa involge (§. 21. 22. 49).

§. 230.

È certo altresì che questo atto di difesa era *giusto* benchè rivolto ad offendere l'aggressore, perchè era *necessario*. Questa necessità è una condizione *inseparabile* dal diritto di offendere per difendersi (§. 24).

§. 231.

Ora nella nostra ipotesi (§. 225) dopo la morte dell'assalito ov'è la *cosa* da difendere? Ove è l'offensore? Ov'è, in vigore *del passato* solo, quella situazione di cose che rendendo *incompossibile* la conservazione, e il ben essere dell'omicida pacifico colla conservazione e il ben essere della Società e de' suoi componenti, faccia nascere la *necessità* di esterminarlo? Non è egli evidente che contemplando il passato, senza punto volgersi all'avvenire, tutte queste cose *cessano* alla morte dell'individuo offeso?

§. 232.

Ma tutte queste erano le *sole* cause che davano, o dar potevano l'*esistenza*, e l'azione al diritto difensivo della Società *nell'attentato* (§. 221).

Dunque alla morte dell'assalito questo diritto che la Società ebbe *in tempo* del delitto, ed in forza de' rapporti di allora ad offendere, o porre a morte l'omicida, *cessa* in lei irrevocabilmente.

§. 233.

Se dopo il delitto vi fosse qualche tentativo o minaccia, allora il diritto di cui ragioniamo competerebbe alla Società, non in forza del *primo* delitto, ma in vigore dei rapporti di un altro attentato, come è troppo evidente (§. 87).

§. 234.

È vero che nello stato di naturale indipendenza non competeva ai Selvaggi soccorritori un diritto di difesa a favore dell'uomo isolato prodotto o da un principio di *Sociabilità*, o da qualche altra *obbligazione* convenzionale o tacita, o espressa; ma egli è vero altresì che se tal diritto compete alla Società, il suo esercizio e vigore sono però talmente connessi colla vita dell'assalito, che ciò che è proprio della Società istessa non può nè essere, nè avere

azione senza l'intervento dell'individuo assalito, come abbiamo di già dimostrato.

Onde è che relativamente *a lui* il diritto di difesa del corpo sociale *proprio*, rassomiglia ne' suoi *effetti* al diritto nell'insociabilità imprestato ai Selvaggi difensori.

§. 235.

Oltredichè se in vista dell'*esenzione* da ogni obbligo di difendere l'offeso abbiamo negato ai Selvaggi il diritto di recare male alcuno all'omicida, tale principio non escludeva punto il concorso di un altro (quale è quello di cui ci siamo serviti ragionando in Società), in virtù del quale dedurre si potesse la medesima conseguenza.

CAPO X.

Continuazione del medesimo soggetto. Estensione de' Principj esposti.

§. 236.

Fino ad ora non abbiamo ragionato che sull'ipotesi dell'omicidio. È però facile prevedere che le ricerche relative *al passato* intorno al diritto di punire delitti d'altra natura ci guiderebbero al medesimo punto.

Benchè la circostanza della *non esistenza* dell'offeso che diversifica il primo delitto dagli altri, sembri meritare qualche attenzione, pure un momento solo di riflessione ci persuade che ciò apportar non potrebbe opposizione nei risultati de' raziocinj che li riguardano.

Imperocchè è immutabilmente vero che la *cagione*, la quale nel caso d'omicidio poneva in essere e in azione il diritto di difesa tanto dell'individuo quanto della Società, non era precisamente la esistenza di lui, ma il *pericolo* della di lui vita (§. 229).

Cessando questo (e così dicasi in una *violenza*, in una molestia, o in un attentato contro de' *beni*) quale *incompossibilità* evvi di coesistenza e di ben essere tra l'offensore e l'offeso e la Società?

§. 237.

Dunque quell'*identica* ragione, che nell'attentato dava l'essere al diritto di difesa, *cessa* da sè, e perciò anche il diritto stesso che ne era il *prodotto*.

Io non mi arresto a maggiormente sviluppare il mio ragionamento. Richiami il Lettore i paragrafi 170. 175. 176. 177. 178, a risparmio di ripetizioni e di specificazioni.

CAPO XI.

Conseguenze.

§. 238.

Avvicinando pertanto il risultato della nostra analisi al dubbio che ci siamo proposto (§. 215), siamo forzati a decidere per la *negativa*; e quindi esprimendo in altri termini ciò che abbiamo fin qui provato, dir possiamo che il diritto *penale*, seppur compete alla Società, non deriva in lei in forza de' rapporti del *passato*.

§. 239.

Dunque ne viene la tanto ripetuta ed evidente conseguenza; che la *vendetta* del delitto non può essere lo *scopo* delle pene; che anzi sarebbe tanto *ingiusta*, quanto il delitto medesimo che si volesse vendicare.

§. 240.

Per *vendetta* io intendo l'irrogazione a taluno di un male, fatta *unicamente* a motivo di una *passata* ingiuria.

§. 241.

Se dunque il diritto penale compete alla Società, ciò sarà *unicamente* in forza dei rapporti dell'avvenire. Vediamo se ciò sia vero.

CAPO XII.

Nascita del Diritto penale.

§. 242.

Una condizione essenziale al diritto di offendere taluno è la *necessità* di recargli un male a fine di difenderci da quello che ci vien minacciato o inferito (§. 24. 49).

Dunque si dovrà verificare che in Società, *atteso* il delitto passato *impunito* combinato coi rapporti del *futuro*, nasca la necessità suddetta in modo da legittimare la pena (§. 171).

§. 243.

Ora è egli forza che ciò avvenga?

Ove all'uomo per una conseguenza dello stato, in cui è posto, è *sempre* agevol cosa il dare i maggiori soccorsi alla sussistenza, e al ben essere de' suoi simili (§. 201), ivi egli è del pari agevole l'apportarvi i più gran *danni*.

§. 244.

Ove l'uomo ritrae la somma maggiore di *utili* e piaceri, ivi sente svegliarsi (se eccettuiamo i pochissimi saggi) *desiderj*, i quali dall'opinione, dall'abitudine, e dal contrasto

dell'altrui amor proprio son resi vieppiù violenti (§. 195).

§. 245.

Ma dove spesso vede egli di non poter soddisfarli che *sacrificando* la tranquillità, o la esistenza del suo simile, ivi egli ha un possente *motivo* onde determinarsi a farlo.

§. 246.

Infallibilmente vi si determinerà, se non avrà un altro *contrario*, o superiore, o almeno egualmente sensibile ed efficace motivo che ne lo distorni.

§. 247.

Ma l'effetto primo e naturale dell'*impunità* consiste appunto nel togliere dagli animi degli Esseri capaci di moralità il *timore* di un male certamente *futuro* connesso col delitto, l'impressione del quale sia valevole a sormontare, o almeno contrabbilanciare le lusinghe del delitto istesso.

§. 248.

Dunque posta l'impunità del delitto in Società, attese le *circostanze* medesime dello stato sociale, ne seguirà *certamente* un numero spaventevole d'altri simili, o anche più atroci.

§. 249.

Ciò non è tutto. Abbiamo osservato che la Società ha *diritto* di respingere e reprimere persino colla morte colui che *attenta* all'altrui esistenza e ben essere (§. 221. 222. 223. 224). Ebbene, tale diritto diventagli la cosa più *fatale* nell'ipotesi dell'impunità; giacchè tutto il pericolo che il malvagio poteva temere cadendo sull'*attentato*, e cessando dopo che il delitto è perfezionato, egli ha tutta la premura di schivare le preparazioni, e di compirlo.

§. 250.

Così il diritto dato dalla Natura stessa a *difesa* del corpo sociale (§. 221) comunica una funesta *celerità* ai misfatti, la quale, togliendo anche quei pochi *pentimenti* che potrebbero aver luogo nell'intervallo che passa fra l'attentato e la piena esecuzione, accresce fino al colmo gli orrori dell'impunità.

Un fluido quanto più da ogni lato è chiuso e represso, con tanto più di veemenza schizza dal solo meato che gli viene aperto. Così nello stato sociale la gagliardìa delle contrarie passioni, quanto più da altre parti vien trattenuta e concentrata dalla sanzione (che dal loro equilibrio forma la forza degli stati) o da un timore che tenga luogo di sanzione,

con tanto più di *violenza* scoppia da quel solo varco, ove non incontra obice veruno.

Quindi ai confini dell'*avvenire* affacciasi l'impunità qual fantasima minaccioso e terribile, avanzantesi verso la Società seguìto dal calunniatore, dall'assassino, dal parricida, i quali per esercitar *sicuri* la loro micidiale podestà, non abbisognando nè delle tenebre, nè del segreto, nè della solitudine, ma della sola *sorpresa*, imbrattano a capriccio di sangue umano e l'ara della Religione, nell'ora appunto del sacrificio al Dio di pace, e le aule dei governanti nell'atto che spiegano la loro providenza.

§. 251.

Contemplata adunque l'*impunità* nelle circostanze dell'*avvenire* in seno della Società, si scorge che sarebbe radicalmente *distruttiva* del corpo sociale.

§. 252.

Dunque sarebbe la Società in *necessità* per difendersi, e quindi in *diritto* (§. 227) di togliere di mezzo l'impunità, quantunque si consideri cosa *posteriore* al delitto (§. 46. 47).

O, per parlare più propriamente: la Società ha *diritto* di far *succedere* la pena al delitto, come *mezzo necessario* alla conservazione de' suoi individui, e dello stato di aggregazio-

ne, in cui ella è; cose tutte alle quali ella ha pieno ed inviolabil diritto (§. 212).

Ecco il momento della *nascita* del diritto penale, il quale in sostanza non è che un diritto di difesa *abituale* contro una *minaccia permanente* nata dall'ingenita *intemperanza*.

CAPO XIII.

Continuazione del medesimo soggetto. Confermazione e schiarimento.

§. 253.

Trattandosi di tormentare, o distruggere un uomo di presente pacifico, e fors'anche impotente a nuocere, per un suo passato delitto, *in vista* de' mali, de' quali la di lui impunità minaccia la Società, attualmente però tranquilla, è d'uopo assegnare la *connessione*, e dipendenza che passa fra questi oggetti, poichè su questa connessione è fondata la *giustizia* dell'atto penale (§. 171).

§. 254.

Ho di già dimostrato come in seno del corpo sociale, racchiudendosi inevitabilmente il fermento del delitto, l'impunità comunichi al medesimo la più sicura e fatale *attività* (§. 250. 252).

Potesse almeno la Società con sicuro *antivedimento* discernere il malvagio dal giusto! Ma quale umana intelligenza scorgere potrà nella notte eterna de' possibili? O chi potrà per lo meno in questo istante assicurarmi di ciò che accaderà nell'istante che segue?

§. 255.

Diremo adunque che attesa tale *incertezza* dovrà l'aggregato sociale porsi, e stare in guardia contro gli attentati degli empj, quantunque per anche non la molestino, piuttostochè infierire contro chi fu *di già* delinquente?

§. 256.

Ma nell'ipotesi dell'impunità quale provvedimento sarebbe questo mai? Dove il delitto giustamente camminerebbe *armato*, e però la virtù sarebbe pur costretta di vegliare armata, dove ne' più terribili sospetti della *diffidenza* gl'individui d'una medesima famiglia tremerebbero di convivere sotto lo stesso tetto, come ottenere e quella *tranquillità* e quella *sicurezza* tanto *necessarie* al ben essere, all'ordine, all'adempimento de' sociali doveri, ed a cui l'aggregato ha un irrefragabile e perpetuo diritto? (§. 201).

§. 257.

Ciò non è tutto. Giovassero almeno tali precauzioni ad allontanare, non dico già *tutti* i

delitti, ma solamente i più atroci! Ma la sicurezza che avrebbe il facinoroso di non subire male alcuno *dopo* il delitto, non immergerebbe essa nella guisa più *repentina* la umana Società in tutti gli orrori (§. 249. 250)?

§. 258.

È dunque *necessario* alla conservazione e tranquillità sociale, che il malvagio *futuro* tema non solo i preliminari, ma altresì le *conseguenze* del suo delitto.

§. 259.

Dunque essa ha un incontrastabile *diritto* a que' *mezzi*, che possono incutere tale timore (§. 46. 47. 48).

§. 260.

Ma dire che non sarebbe *lecito* alla Società di procedere contro colui che *in passato* la offese, egli è lo stesso che dire, che non le sarebbe lecito far provare male alcuno al delinquente *dopo* il delitto, o sia che il delitto non dovrebbe apportare dolorose *conseguenze*, come è evidente.

Dunque il malvagio *futuro* non dovrebbe temerne alcuna per la rea azione ch'egli meditasse di eseguire.

§. 261.

Ma così è, che la Società ha un vero assoluto diritto d'incutergli tale timore, e di pe-

netrarne sì profondamente l'anima di lui, onde riesca ostacolo che lo trattenga dal misfatto (§. 258. 259).

Dunque ella ha altresì assoluto *diritto* di far subir pena a colui che *fu* colpevole, la quale da colui che lo sarebbe in avvenire (sia egli stesso, o altri) deve infallibilmente, ed efficacemente temersi.

Ecco pertanto, come mi sembra, dimostrata quella *connessione* che si ricercava fra le vedute del diritto penale (§. 253), e ad un tempo con un graduato e progressivo particolarizzare esposte quelle idee, le quali per essere state soppresse ed *inchiuse* nell'accelerata deduzione del paragrafo 252, si dovevano in ogni loro aspetto sviluppare.

CAPO XIV.

Situazione morale del delinquente colle Società riguardante la genesi del Diritto penale.

§. 262.

Sciaurato Straniero, disse Ziad ad uno ch'egli condannò a morte, *io debbo sembrarti ingiusto nel punire una contravvenzione ad un*

editto che tu hai potuto ignorare: ma la salute di Basra dipende dalla tua morte: *io piango , e ti condanno* (1).

Quando l'innocenza viene dalla *necessità* sagrificata al pubblico interesse, evvi sempre fra la nazione e l'innocente un *urto* di diritti in senso contrario, il quale fa sì che qualunque esito della forza venga giustificato (§. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34).

§. 263.

Se dopo il primo delitto si avesse una morale *certezza* che non siane per succedere verun altro dappoi, la Società non avrebbe diritto *veruno* a punirlo. Ecco un'immediata conseguenza dei Capi IX e X.

Diremo adunque che il *futuro* sia per tal modo cagione *unica* del diritto penale, onde escludere qualunque relazione al passato?

E quindi che nel punito, spaventandosi propriamente i *futuri malvagi*, egli sia propria-

(1) *Ziad* era un arabo Governatore di Basra. Egli dopo avere inutilmente tentato di purgare la Città degli assassini che la infestavano si vide costretto di decretare la pena di morte contro chiunque si fosse ritrovato di notte tempo per le contrade. Uno straniero fuvvi arrestato, e condotto avanti al suo Tribunale. Nel tempo ch'egli colle lagrime tentava di piegare la clemenza del Governatore, gli fu data la riferita risposta.

mente vittima nel mio sistema di un diritto, cui fa d'uopo esercitare *in figura* ?

§. 264.

Non sarebbe egli dunque l'atto di punire piuttosto una *violenza* giustificata dalla dura legge della *necessità*, che un prodotto genuino di un diritto ?

Ecco una difficoltà, a cui risponderò unicamente perchè mi porge occasione di accennare le *relazioni* morali del delinquente colla Società per quella parte che riguarda la *generazione* del diritto penale; poichè tale argomento preso in tutta la sua ampiezza appartiene propriamente alla *estensione* del diritto istesso, di cui per ora non debbo ragionare.

§. 265.

Ponete un Uomo fra le tenebre. Col miglior occhio egli non vedrà. Dunque le sensazioni della vista dipendono *unicamente* dalla luce, e niente dall'occhio. Ecco il raziocinio del precedente obbietto.

§. 266.

Nel mio sistema è vero che la Società non avrebbe diritto a punire un primo delitto, se essa avesse la morale *certezza* che non se ne commetteranno più; ma egli è vero altresì che ella non infliggerebbe pena veruna se non *at-*

teso un delitto *passato*. Ciò è dell'essenza medesima della pena propriamente detta (§. 261).

§. 267.

Posto ciò è d'uopo dimostrare come dalla *preesistenza* del delitto, circostanza essenziale alla pena, si deduca che il diritto di punire il delinquente, tal quale l'ho disegnato nei Capi precedenti, sia *dissimile* da quello che la nazione esercita allorchè di necessità sacrifica taluno innocente alla pubblica salute.

§. 268.

I *diritti* che il malvagio aveva *prima* del delitto, o sia quando era innocente, verso la Società erano, 1.° L'*assoluto* ed immutabile diritto di essere rispettato nella libertà, nella vita, ne' beni, ec. 2.° Il diritto *relativo* d'essere *protetto* e soccorso (§. 7. 126. 127. 128. 191. 193. 209).

Nel nostro caso restringiamoci a parlare del primo; poichè ciò che diremo di esso, potrassi con *più forte* ragione applicare al secondo.

§. 269.

Dalla nozione sola del diritto di *non essere molestato* competente all'individuo sociale prima del delitto verso della Società, e degli altri particolari individui, si vede che egli tende a *frenare* e l'una e gli altri col vincolo del *dovere*, a fine di non nuocere senza ragione.

Si può dir quindi che lo *scopo* di questo diritto sia *fuori* del suo Possessore, quantunque ridondi in di lui pro.

§. 270.

Ma *in forza* del delitto la Società acquista un incontrastabile diritto ad arrecar un dato *male* al delinquente (§. 252 e seg.).

Dunque perciò appunto ella viene *sciolta* da quel vincolo di dovere, che trattenevala dal nuocergli: e per conseguenza il delinquente *perde* l'anzidetto diritto d'essere rispettato nell'esistenza e negli altri beni.

Non sono queste due proposizioni riguardanti due oggetti semplicemente *connessi*; ma cadono bensì sullo stesso ed *individuale*, come è chiaro a vedersi.

§. 271.

Ma la perdita di questo diritto non iscioglie il delinqnente dal *dovere* di conservarsi, come è evidente, perchè un atto ingiusto non può sciogliere veruno da un obbligo ch'egli ha (§. 60. 61).

§. 272.

Alla Società poi non presta facoltà d'infierire a capriccio, ma solo *a misura* di ciò ch'essa abbisogna per essere sicura e felice (§. 55. 252).

§. 273.

Dunque il Reo, atteso il suo delitto, non perde *assolutamente* diritto alla vita ed alla felicità, ma solo il diritto di *essere rispettato* dalla Società, e da *quella* Società sola che è *interessata* a punirlo (§. 58), e *proporzionalmente* a quello che richiedesi dalla di lei sicurezza.

È però chiaro che ogni *altra* Società straniera può coadiuvare questa ad infliggere la pena al reo, come da' rapporti *generali* della difesa apparisce (§. 77. 78. 121).

Dallo sviluppamento di questi principj discende tutta la Teoria del diritto *naturale fra le genti* riguardante la punizione de' rei, le scambievoli consegnazioni di essi, le taglie, le persecuzioni eseguite negli stati esteri, ed altre cose siffatte, delle quali il mio istituto mi vieta di ragionare.

§. 274.

Ma anche nel caso che siavi *necessità* di sagrificare un innocente alla pubblica salvezza, la Nazione resta sciolta dall'*obbligo* di risparmiarlo (§. 20. 24). Ella è nello stato di un uomo che fa naufragio, il quale resta sciolto dal dovere di non por mano ad una tavola, o ad un legno d'altri, quantunque da essi posseduto, ed al loro uso necessario (§. 20). Ma

che perciò? Potrà essa tale situazione assomigliarsi a quella della Società punitrice, e del reo?

§. 275.

Allorchè un innocente viene immolato al pubblico interesse, perciò appunto ch'egli è *innocente*, vien a ciò condotto da una necessità di combinazioni a lui *esterne*, e che lo lasciano *giusto* (§. 33).

Ma allorchè taluno è punito, non lo è se non per qualche *suo delitto* (§. 266).

Dunque lo è per un atto *derivato da lui*, libero ed *ingiusto*.

Ecco un punto essenziale di *disparità* che guida a conseguenze opposte.

§. 276.

Imperocchè abbiamo provato che all'esercizio penale richiedesi la *necessità* di distruggere, o rendere infelice un offensore, che ha danneggiato, o tentato di ledere inginstamente una cosa che avevasi diritto di conservare (§. 49. 55).

Il malvagio adunque col suo delitto, *pone* la Società in necessità e in diritto di sagrificare, e di sottrarre a lui o parte, o tutto il di lui ben essere.

§. 277.

Riducendo adunque le quantità ai *minimi* termini, risulta che l'atto del delinquente è

occasionalmente, ma necessariamente *produttivo* alla Società del diritto *di punire.*

Veggiamo che cosa ei produca nel delinquente.

§. 278.

Il delitto non può nel suo autore *produrre un diritto*, come la negazione non può produrre l'esistenza (§. 35. 36).

Dunque a fronte della Società *munita* di diritto penale, che riguardar devesi come *conseguenza* e parte del delitto stesso (§. 277), lungi che i *morali* rapporti del delinquente facciano contrasto veruno, *cospireranno* anzi con tutto ciò che il diritto medesimo della Società esige (§. 35. 36. 37. 38).

§. 279.

Dunque non avviene del delinquente che si punisce come dell'innocente che è vittima del ben pubblico, il quale *contrappone* un complesso di diritti risultanti dai di lui rapporti d'innocenza a quelli del pubblico; ma per lo contrario dir si può ch'egli col suo delitto *attiri* in certo modo la Società contro di sè, e le porga *nuda*, e sgombra da ogni diritto *contrastante* o parte, o tutta la latitudine del proprio ben essere, a norma di quello che esige la tranquillità e sicurezza sociale.

CAPO XV.

Ragguaglio del Diritto Penale col Diritto di Difesa.

§. 280.

Ho detto che il diritto penale non è in sostanza che diritto di difesa (§. 252). Riscontriamone i caratteri.

È chiaro in primo luogo che il diritto di difesa involge nella sua nozione come requisito *di fatto*, che da un canto vi sia un'*offesa*, e chi la reca o intenta; dall'altra un *danno*, e chi lo soffre, o è in pericolo di soffrirlo.

Ora abbiamo dimostrato che in Società, ammessa l'*impunità* dai malvagi, i quali o sono in disposizione, o pure si determinerebbero *infallibilmente* ad esserlo, si effettuerebbe certamente ogni sorta di delitti (§. 243 fino al 251).

Ma un delitto certamente futuro, è un *male* certamente futuro per la Società.

Un male che certamente sovrasta è un vero *pericolo*.

Dunque un delitto certamente futuro, equivale ad un *attentato* attuale.

E per conseguenza l'*impunità*, la quale ad un tempo n'è cagione e segno rappresentativo, equivale anch'essa ad un *attentato*, o ad una somma di attentati.

§. 281.

Chiedete adunque nel diritto penale quale sia l'*offensore* ? — Il futuro malvagio.

Qual *male* egli rechi o tenti ? — Egli minaccia ogni sorta di danno e di delitti.

Contro *chi*, ovvero qual sia la persona ch'è in *pericolo* ? La Società.

§. 282.

Quando la difesa arriva a nuocere, fa d'uopo che come *risultato* della situazione d'ambe le parti, ne derivi la *necessità* nella parte assalita di apportare un male all'ingiusto avversario, a fine di allontanare quello ch'ei vorrebbe arrecarle (§. 49. 55).

Che un *risultato* naturale della situazione della Società con i futuri malvagi sia la *necessità* di infliggere la pena al delinquente, lo abbiamo dimostrato (§. 252, 253. 254. 255. 256. 257. 258).

§. 283.

Lo stato *morale* del delinquente punito in Società *assomiglia* perfettamente a quello dell'aggressore respinto colla difesa diretta. Imperocchè questi *perde* veramente il diritto d'essere

rispettato dall'assalito nella vita, e con più forte ragione negli altri beni, senza ch' egli possa contrapporre verun diritto contrastante (§. 36. 37. 38. 57).

Il delinquente in Società *perde* questo medesimo diritto, e nella medesima maniera (§. 279).

§. 284.

Perde l'aggressore diritto alla vita ed agli altri beni, ma ciò se non *relativamente* alla persona ch'egli assale (§. 58. 66.).

Il delinquente non lo perde *se non* relativamente al *corpo* sociale, che è interessato a punirlo (§. 273).

§. 285.

Per ultimo, supposta in chi si difende la predetta *necessità* di offendere, fa d'uopo *presupporre* come essenziale e primario *requisito* ch'egli abbia un vero *diritto* a conservare, o ritenere quel tale stato, o quella cosa che si tenta distruggere, o togliere (§. 49).

È evidente che senza questo diritto *fondamentale*, la difesa sarebbe un atto puramente *fisico*, nè acquisterebbe mai la qualità di *diritto*; e che egli è in forza di lui che essa assume un tal nome e carattere.

§. 286.

Anche questo carattere si riscontra nella Società. Ella non ha il dovere di *sciogliersi* in faccia dei malvagi, e di rinviare i membri suoi in seno della barbara e micidiale solitudine, ma bensì è dotata di un vero *diritto* a conservarsi in istato di *aggregazione*, diritto figlio di un dovere, della stessa Natura (§. 188), che ha efficacemente voluto questo stato, e di fare il suo miglior bene, e quello d'ogni suo membro (§. 212).

Infliggendo adunque una pena, essa ha quel diritto *fondamentale*, per cui il di lei atto riceve la forma e il nome di *diritto*.

§. 287.

Si riuniscono adunque nel diritto penale tutti i *caratteri* del diritto di difesa.

§. 288.

Ma siccome la Società non lo esercita per allontanare semplicemente un'offesa *presente*, ma bensì lo pone in opra contro di uno che commise un delitto *passato*, a fine di respingere con la pena altri attentati *futuri* (§. 260 261), così attese tali mire egli non è un diritto di difesa *individuale e fisico*, come quello che si esercita nello stato di Natura, ma bensì *collettivo e morale*.

CAPO XVI.

Come debba intendersi che il diritto penale sia lo stesso *di quel di difesa.*

§. 289.

Deve uno Scrittore aver cura che le nozioni da lui insinuate nella mente de' Leggitori sieno, per quanto si può, chiare, precise, e conformi alla verità delle cose. Ecco ciò che mi obbliga ad una osservazione dopo il ragguaglio or ora fatto.

Il diritto di difesa, preso nella maggior sua ampiezza, è un diritto *generico* (§. 12. 49. II). Egli abbraccia quindi sotto la sua nozione tante *specie* ed *individui*, quante vi sono maniere specifiche ed individuali colle quali può esistere. Infatti nello stato di naturale indipendenza ne abbiamo distinte fino a *tre* (§. 49. I. II. III).

Il diritto penale è anch'egli una *specie* di diritto di difesa, diversa però da tutte le altre dapprima annoverate, attesa la diversa maniera di nascere e di esistere ch'egli ha. Le maniere sue *individuali* nascono, e si distinguono dalle circostanze che producono, e di-

versificano le varie pene che s'infliggono contro ai delinquenti.

Allorchè adunque dissi che il diritto penale è diritto di difesa, io non poteva intendere che egli fosse lo stesso diritto di difesa, cioè la stessa *specie* o lo stesso modo di essere del diritto di difesa competente ai Selvaggi dello stato di Natura, e con lui si confondesse, ma solo ch'egli si riferiva allo stesso *genere*, sotto del quale quello si riduceva.

Ma perciò appunto che ad un tal genere si riferiva, verificare si dovevano in lui quei caratteri, in vigore de' quali sotto di esso si comprendeva; e dovevasi quindi dimostrare aver egli *comuni* colle altre specie quelle stesse cagioni, attributi, e nascimento, che danno l'origine ed il temperamento, dirò così, al diritto di difesa in *genere*.

Ecco precisamente lo scopo del precedente Capo, e ciò che io intendeva, allorchè *ragguagliai* il diritto penale col diritto di difesa.

CAPO XVII.

Dubbio da schiarire circa l'origine, e i caratteri del penale diritto.

§. 290.

Mi sarei io mai ingannato nell'assegnare l'origine e la generazione del penale diritto? Avrei forse ommessa, o dimenticata qualcuna delle *sorgenti* d'onde egli deriva? Chi sa, se essendomi io più occupato nel verificare la sua *esistenza* che a discernere partitamente tutte le cagioni e gli elementi generanti, non me ne sia sfuggito qualchedano? Come accertarsi che ciò non sia avvenuto?

Parliamo in una maniera più applicata al nostro proposito. Ho detto che il diritto penale è una specie di diritto di *difesa* (Cap. XV). Ma è egli poi *unicamente* diritto di difesa?

§. 291.

Se egli nol fosse schietto schietto; se qualche altra cosa vi si mescolasse che lo rendesse d'un'indole *mista*, e che da diversi altri principj ripetesse l'origine sua, non è egli vero che la *natura* di lui, la *estensione*, i canoni che ne dirigono l'*uso* non potrebbero essere più esattamente gli *stessi* di quelli del diritto di difesa? Anzi per lo contrario è ben evidente

che tutte queste cose avrebbero dovuto derivare in una maniera *composta* dell'indole diversa de' principj produttori.

§. 292.

Chi sa adunque ch'egli aver non potesse un altro o più tardo, o più sollecito momento di *nascita*? Chi sa ch'egli non avesse diversi altri *attributi*, diverso grado di *forza* e di *estensione*?

Quanti *diritti* pertanto o di *più*, o di *meno* assegnati alla Società per sua tutela? Niuno può ignorare che i risultati è forza che sieno *diversi* in proporzione della diversità degli elementi *combinati*?

In qual guisa pertanto, io lo ripeto, assicurarsi senz'ombra di dubbio, che *null'altra* cosa v'abbia parte atta a produrre le differenze che temiamo?

§. 293.

Mi pare che se facessimo prova di smenticare le idee *particolari* che entrano nella composizione del mio sistema, ritenendo solamente que' principj evidenti ed *universali*, *certi* in qualunque siasi sistema, ed in ogni parte della scienza di diritto, e se combinassimo quindi tali principj con quel *carattere* sempre mai costante ed essenziale alla pena che non può essere negato da verun essere ragionevole senza

distruggerne la *nozione*; e se da tali principj in tal guisa combinati *risultasse* unicamente un diritto di difesa tal quale l'abbiamo già proposto, e dedotto fin qui, noi avremmo una *prova* che ci assicurerebbe, non solo che la *derivazione* da noi segnata del penale diritto sia la vera, ma l'*unica* altresì: e perciò che il *carattere* di lui sia *senza* mistura alcuna semplice ed inalterabile di diritto di difesa.

§. 294.

Ecco ciò che io vado a tentare, e le ragioni che mi vi spingono.

Il Leggitore ben s'avvede che così si dà la prova a tutta la catena analitica delle idee fin qui connessa e protesa, nella stessa guisa che si dà la prova ad un calcolo aritmetico per accertarsi della di lui esattezza.

§. 295.

Egli è altresì un ripigliare in certa guisa la cosa dal capo, ma in una maniera rapida e *compendiata*, e che perciò richiederà somma attenzione.

§. 296.

L'oggetto contuttochè assai *connesso* con quello, che fino al presente abbiamo avuto in mira, è però *diverso*; perchè se per l'addietro l'analisi doveva aggirarsi fra i principj del diritto per iscoprire se egli *esisteva*, ora lo suppone

esistente per cercare esclusivamente della *maniera* e delle *cagioni* che lo caratterizzano in guisa da esser certi che non siavene verun'*altra*. Entriamo in materia.

CAPO XVIII.

Il Diritto penale è unicamente *Diritto di difesa.*

§. 297.

Ogni pena involge nella sua nozione la *sottrazione* o totale o parziale del ben essere di colui che la soffre.

§. 298.

Ma *ogni uomo* ha diritto alla conservazione e felicità propria (§. 11).

Dunque; dato che s'infligga *giustamente* una pena, deve competere alla Podestà punitrice un diritto *più forte*, al quale quello del punito deve o in tutto o in parte sagrificarsi.

§. 299.

Ma *eguale* è in ogni uomo il diritto di esistere, e di essere felice (§. 10. II).

Dunque si deve supporre che nella Podestà punitrice sopravvenga un *aumento* di diritto, o vero ed *assoluto* al di sopra di quello del

Punito, o un aumento *relativo* in vigore d'una diminuzione di diritto in quest'ultimo, e fa d'uopo supporre una *cagione* di tutto questo.

§. 300.

Ora, questa *cagione* si troverebbe ella nel sistema *generale* ed assoluto delle Leggi di Natura senza aver riguardo ad alcuna circostanza *di fatto*?

§. 301.

Ma la Natura ha data a tutti gli uomini una *simile* morale *costituzione* (§. 10).

Dunque il *fondamento*, su del quale si appoggiasse quest'aumento, sarebbe *comune* a tutti gli uomini.

§. 302.

Dunque sarebbe *eguale* tanto nel Punitore quanto nel Punito.

Dunque anche il *diritto* a sminuire il ben essere dell'altro, che indi ne nascerebbe, sarebbe in ambi *eguale*, ciò che è in ipotesi *assurdo*, e ridurrebbe le partite *eguali*.

§. 303.

Dunque *dobbiamo* rintracciare la *cagione* unica della superiorità di diritto della Podestà punitrice nel *fatto* dell'uomo.

§. 304.

Quindi le due quistioni accennate (§. 299) si presentano da sciogliere.

Questa superiorità consiste ella in una vera *addizione assoluta* di energia, restando cioè nel Punito il diritto di ben essere nello stato suo *naturale*? O piuttosto questo diritto *diminuendosi* nel Punito, e rimanendo egli nella Podestà punitrice nel grado suo *naturale*, viene a diventar superiore a quello del paziente? Prima quistione.

Seconda quistione — Come accade egli ciò?

§. 305.

La Natura diede *eguale* diritto ad ognuno alla *massima* compossibile felicità (§. 11).

Ciò che è massimo ed eguale non ammette *incremento*.

Non è in podestà dell'uomo il *cangiare* la propria natura e gli attributi e i rapporti che ne derivano.

Dunque, supponendo che nel Puniendo *restino* intatti e nel grado loro *naturale* e primitivo i diritti di esistenza, e di ben essere, egli non potrebbe *dare* per un suo *fatto* alla Podestà punitrice, nè questa a sè medesima un vero ed assoluto *aumento* di diritto ad esistere meglio, o a nuocere ad altri.

§. 306.

Dunque, ritenendo sempre il principio che nella Podestà punitrice vi sia una *superiorità* di diritto (§. 298), essa non potrà risultare

che da una *diminuzione* accaduta nel Puniendo, o sia essa sarà una superiorità *relativa*.

§. 307.

Ma *come* ciò si produce? — Seconda quistione (§. 304).

Riteniamo che la *cagione* unica è un fatto dell'uomo (§. 303).

Ma questo fatto o è giusto o ingiusto. Se è *giusto*, cioè munito di diritto, non viene adunque a *restringere* l'estensione del diritto altrui.

§. 308.

Dunque non *sagrifica* nè il bene, nè il diritto della Podestà punitrice.

E supposto anche vi fosse qualche *urto*, non vi sarebbe *ragione*, per cui l'uno dovesse cedere all'altro, perchè sono *eguali* (299).

§. 309.

Se è *ingiusto*: o che è pregiudiziale all'altrui ben essere, o no.

Se non *nuoce*; dunque siccome l'altrui diritto non soffre nella estensione dell'*oggetto* suo nè *restrizione*, nè diminuzione, così egli non potrebbe *collidere* il diritto del Puniendo, nè urtarlo, e sagrificare o in tutto o in parte il di lui ben essere.

§. 310.

Dunque, se fosse possibile *comporre* l'interesse della Società con quello del Puniendo,

non sarebbe *lecito* a lei lo sminuire il ben essere di questi.

§. 311.

Dunque, ritenendo il supposto, che *competa* alla Podestà punitrice il diritto penale, da' precedenti raziocinj si deduce, che *unicamente* in vigore di un fatto a lei ingiustamente *dannoso* ella acquista la indicata *superiorità* di diritto, vale a dire il diritto penale.

§. 312.

Ma un atto dannoso suppone necessariamente un *oggetto* a cui si fa nocumento, e l'*agente* che lo reca.

È dunque necessario *presupporre* e l'uno e l'altro nella Società, ed altresì è d'uopo supporre che in questo stesso oggetto, *combinato* coll'atto nocivo del Puniendo, esista la *cagione* della detta superiorità, o sia del diritto penale.

§. 313.

Ma l'*essenza*, l'effetto d'un atto ingiustamente dannoso in chi *lo soffre*, tutto quanto consiste nell'ingiusta diminuzione o privazione del proprio ben essere.

In un attentato poi ingiusto e nocivo consiste nel sentire che *si tenta* o l'una o l'altra di queste cose.

La cosa *essere non può* altrimenti, poichè un'ingiusta *sottrazione* non può essere che *pri-*

vazione, o sia una negazione fatta, o tentata di una cosa.

§. 314.

Dunque se la detta negazione fosse essa stessa *cagione* di diritto penale, produrlo dovrebbe in quanto è una vera *negazione*.

§. 315.

Ma una *negazione*, nel soggetto in cui ritrovasi, *da sè* produr non può diritto veruno, perchè è precisamente un *nulla*.

§. 316.

Dunque è mestieri supporre che questo atto ingiustamente dannoso sia, non causa *efficiente*, ma unicamente *occasionale* nella Podestà punitrice dell'aumento predetto *di diritto*, o sia del diritto penale.

§. 317.

Dunque è necessario supporre in lei un'altra facoltà *matrice*, o sia un fondo materiale, d'onde debba sorgere il diritto penale che ne sia la sola cagione veramente *reale*, e produttrice attiva.

§. 318.

Ma se non si avesse diritto a *conservare* intatto l'oggetto, al quale l'atto ingiusto nuoce, nè l'atto nocivo sarebbe *ingiusto*, nè l'oggetto stesso potrebbe essere produttore di un diritto *contrario* all'atto nocivo; diritto che nasce ap-

punto perchè l'atto stesso *nuoce* (§. 311). Questa è una proposizione che non abbisogna di essere dimostrata, poichè si tratta di oggetti fra di loro *correlativi.*

§. 319.

Dunque devesi supporre nella Società 1.° un vero ed incontrastabile diritto a *conservare* il proprio ben essere nella sua naturale ampiezza, 2.°, e che questo diritto sia l'*unico* essenziale principio *produttore* del diritto penale.

§. 320.

Dunque ritenendo lo *scopo* unico ed immutabile che risulta dalla di lui essenza medesima, o sia dalla di lui *nozione*, è forza conchiudere che lo scopo *unico* per cui egli diventa *penale*, sia d'allontanare, o *respingere* ogni nocumento al ben essere di colui a cui desso diritto appartiene.

Egli dunque riguarda unicamente l'*avvenire.*

§. 321.

Abbiamo detto che se fosse possibile di *comporre* il ben essere della Società con quello del Puniendo, non le sarebbe lecito sminuire il di lui ben essere (§. 310).

Dunque si ricerca questa *incompossibilità* di ben essere della Podestà punitrice con quella del Puniendo, quale *necessario* requisito per esercitare l'atto penale.

§. 322.

Ma data la *incompossibilità* di coesistenza di due cose, se vuolsi ammetterne una a preferenza, ciò rende *necessaria* la non esistenza dell'altra.

Dunque un requisito di fatto dovuto all'atto penale sarà la *necessità* della pena, a fine di conservare il ben essere della Società punitrice.

§. 323.

Ho detto che quando la Società esercita il diritto penale, devesi ammettere che *precedentemente* ella abbia acquistata quella superiorità di diritto, d'onde risulta la relativa *diminuzione*, o perdita nel Puniendo (§. 298. 299).

Dunque è mestieri supporre il *fatto* ingiusto nocivo che n'è cagione (§. 311) di già *accaduto*.

§. 324.

Ma se, come è stato dimostrato, compete alla Società tale superiorità *unicamente* ad oggetto di conservare il suo ben essere, *respingendo*, cioè ogni attacco ingiusto e dannoso che tendesse a sminuirlo (§. 319. 320); se l'oggetto finale della pena è nell'*avvenire* (§. 320), dunque è forza supporre che l'atto pernicioso *non sia* per anche accaduto; ora come ciò si combina colla precedente opposta e contraddittoria proposizione; che il penale diritto

cagionato sia da un atto *già consumato* (§. prec.)?

Ecco quello che non ho per anche messo in chiaro, seguendo il filo di *que' soli* principj generali assunti in questo Capo, i quali se sono veri *da sè soli* debbonci condurre alle medesime leggi, e a quei risultati che abbiamo somministrati nel resto dell'opera.

§. 325.

Riduciamo la quistione a' suoi termini più semplici. Il delitto, in vista del quale esiste, e si esercita il diritto penale, è già *consumato*, o solamente *futuro*?

Se è *effettuato* il dolore di un uomo non potrebbe *disfarlo*. Si noti che qui parliamo di *pena*, e non di risarcimento di danno.

La Podestà punitrice non avrebbe dunque in vista di esso *diritto* veruno alla pena (§. 322).

Dunque è d'uopo supporre il delitto *futuro*.

§. 326.

Ma la pena debb'essere *necessaria*, per esser giusta (§. 322). Essa s'infligge contro un *determinato* uomo.

Dunque è d'uopo supporre che l'*impunità* di questo determinato uomo possa seco recare per naturale ed *infallibil* legge il delitto, e quindi ciò renda *necessaria* la pena.

§. 327.

Ma la giustizia e le virtù sociali per loro natura *non possono* giammai nè in presente, nè in avvenire produrre il delitto, perchè tutte le loro determinazioni sono ne' rapporti dell'*ordine* morale.

§. 328.

Dunque, all'esercizio dell'atto penale, è forza presupporre il Puniendo *delinquente*, o in prossima *dichiarata* disposizione a consumare il delitto, o sia fare un *attentato*.

Nel primo caso deve l'*impunità*, per natural conseguenza, trar seco altri delitti nell'avvenire.

Nel secondo fare, con morale *certezza* temerne l'esecuzione.

§. 329.

Dunque all' esistenza ed all'esercizio dell'atto penale, richiedendosi sempre almeno *due* atti ingiusti nocivi, o sia due *delitti*, uno in *passato*, l' altro nell'*avvenire*; l'uno commesso dal Puniendo, l'altro da commettersi da' malvagi, o dal Reo stesso contemplato nell'avvenire, *nel caso* sempre che colui che fu reo, andasse *impunito*; l'uno quale condizione necessaria e causa *occasionale* della pena, l'altro quale *oggetto* che per mezzo della pena vuolsi schivare, infine uno occasione della pena *perchè* l'altro n'è oggetto, o sia motivo, e que-

sto *motivo* perchè nocivo alla Società ingiustamente.

§. 330.

Ecco pertanto conciliate le due proposizioni, fra le quali sembrava sorgere contrasto (§. 324).

§. 331.

Per ultimo, allorchè taluno si rende *degno* di pena, si pone in situazione di fare la propria distruzione, o sciagura *necessarie* alla Società, mediante un atto *proprio* di lui, ed *ingiusto* e nocivo, cioè dannoso, e sprovveduto e contro diritto (§. 328. 329).

Dunque in favore della conservazione della sua vita, o dei beni, non potrebbe il delinquente contro alla Società punitrice *opporre* diritto veruno contrastante.

§. 332.

Se il mio Lettore non è stato capace di abbracciare la catena intera de' raziocinii contenuti in questo Capo, se non ha potuto seguirne la connessione, sentire la forza, vederne la comune convergenza ad un solo punto, benchè gli presentassi la proposizione che *unicamente* diritto di difesa è il diritto penale, come una conseguenza del fin qui detto, egli più la crederebbe sulla mia parola, di quello che esserne convinto in forza della mia dimostrazione.

Quindi, per la stessa ragione, sarebbe superfluo riassumere i caratteri, lo scopo, e *le* cagioni del diritto stesso somministrateci nel nostro ultimo tentativo, presentarne il tutto in un punto di vista unito e paragonarlo ai caratteri costituenti, ed alle circostanze produttrici il diritto di difesa per mettere nel suo maggior lume la verità dell'enunciata conseguenza.

Per gli altri Lettori poi di maggior forza, ed estensione d'intendimento, è tanto visibile la rassomiglianza, o, dirò meglio, l'*identità* di tutti questi requisiti con quelli della *difesa*; risalta in ogni passo così vivamente l'unica ed esclusiva tendenza de' principj universalissimi assunti da noi a produrli, che la verità della conseguenza non abbisogna di ulteriori cure per essere pienamente dimostrata, anzi, per parlare con maggiore esattezza, parmi dimostrato *il Diritto penale non essere altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali*, o sia una *specie* del diritto generico di difesa.

CAPO XIX.

Idea distinta del Magistero Penale.

§. 333.

La più ovvia idea di *difesa* altro concetto non presenta fuorchè quella di una *guerra*. Forze fisiche in movimento respingono assalti fisici. Questo concetto può forse convenire alla pena?

§. 334.

Che cosa vogliamo noi ottenere? Prevenire l'erruzione del delitto (§. 261. 282). Ma come *prevenirla* se non vi opponete alle *cagioni*? Come vi opporrete alle *cagioni* senza agire sull'uomo *interiore* e senza rattenerne gl'impulsi criminosi?

§. 335.

Dunque la forza *repellente* della *pena* preveduta deve vincere la forza *impellente* al delitto immaginato. Dunque deve troncare, dirò così, le braccia all'uomo interiore tentato a delinquere, come nella *difesa fisica* s'infrangono le forze di un aggressore.

§. 336.

Egli è vero che tutto ciò non si fa in una maniera e in un mondo *visibile*; ma in una

maniera e in un mondo *invisibile*. Egli è vero che ciò non si fa con istromenti e con forze *materiali*. Ma egli è vero del pari che il *magistero* e l'*intento* sono quegli stessi della difesa.

Dunque quanto al magistero e all'intento (nell'ipotesi che la *minaccia* della pena possa essere *operativa*) il diritto penale altro non è che diritto di difesa.

§. 337.

Proseguiamo. Nell'aggressione veggo un delinquente che attenta alla sicurezza d'un suo simile. Ma nel magistero penale preveniente il nemico dov'è?

Rispondo che il nemico è in *tutti* quelli che senza il timor della pena certamente ingiurierebbero. Il nemico è nella sempre presente, sempre spiegata, sempre minacciante *intemperanza* morale di uomini avvicinati ed in iscambievole commercio (§. 243, 244, 245, 250, 280).

Dunque il magistero penale non è nè *individuale* nè *temporaneo*; ma è *universale* e *perpetuo* a tutta una società.

Dunque, tanto nella sua azione *preveniente*, quanto nel suo *effetto finale* debb'essere *comune* e *perpetuo*. Notate questo punto cardinale per la Legislazione. Tutte le difficoltà cessano coll'*adequato comune*.

CAPO XX.

Delle condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale.

§. 338.

Fu dimostrato che la pena debb'essere *necessaria* per essere giusta. Ma se in effetto risultasse *frustranea* potrebbe riescir mai *necessaria*?

La necessità di una pena impiegata come *mezzo*, essenzialmente suppone essere la pena mezzo *esclusivamente* efficace all'intento proposto.

Dunque essenzialmente esclude il supposto della sua *inutilità*, di modo che se non fosse efficace ed esclusivamente efficace, dessa non servirebbe alla *difesa* della società e risolverebbesi in un inutile tormento del colpevole. Dunque sarebbe doppiamente ingiusta.

§. 339.

Ma affinchè una pena possa essere operativa come mezzo *preveniente*, è necessario ch'ella possa *colpire* l'uomo interiore colla minaccia (§. 335. 336).

Ora domando come si possa eseguire la funzione di colpire così l'uomo *interiore*?

Rispondo che ciò si fa col *parlare alla mente* onde agire sulla *volontà* in modo che la forza repellente della pena temuta vinca la forza impellente del delitto immaginato.

§. 340.

Ma *chi* parlar deve alla mente di ognuno fuorchè la *società* che può e deve punire? *Come* parlare alla mente senza parlare agli occhi ed agli orecchi? Come farsi *intendere* senza la *cognizione*, in chi ascolta, del senso delle parole, e della forza della minaccia? Come farsi *ubbidire* senza la *facoltà* in chi ascolta di conformarsi al comando?

Dunque il magistero penale preveniente suppone essenzialmente,

I. Un'*Intimazione* per parte della società, in forza della quale ogni suo membro vegga alla esecuzione del delitto annessa *certamente la pena*:

II. La *capacità* in ogni membro ad *intendere* questa intimazione e ad associare l'irrogazione della pena all'esecuzione del delitto.

III. La *facoltà* fisica e morale in ognuno di questi membri a *conformarsi* a questa preconosciuta intimazione: lochè appellasi *moralità*.

§. 341.

Ma se conosciuta la minaccia penale si potesse nutrir lusinga di poterla sfuggire, non è

egli manifesto che la *forza repellente* preventiva riescirebbe *frustranea*? Sebbene non possa aver luogo la *certezza* dell'*impunità* può aver luogo una maggiore o minore *probabilità* di sfuggire la persecuzione, sia in ragione della più facile o più difficile scoperta del delitto, sia in ragione della maggiore o minore facilità a sottrarsi; sia in ragione della maggiore o minore speranza di far deviare la potenza punitrice.

Dunque nella penale economia conviene computare i *limiti insormontabili* della potenza umana sì nello scoprire la verità, e sì nel vegliare prima o nell'inseguire dopo il delinquente.

§. 342.

Questo non è ancor tutto. Un inconsiderato rigore, o un inconsiderato sistema di prove può riescir funesto in vista dei limiti necessarj dell'umana potenza, e provocare a maggiori delitti per procacciare un più sicuro varco all'impunità, come vedremo a suo luogo.

Dunque non è possibile sempre effettuare tutto il diritto penale *specolativo*; ma conviene contemperarlo colla vista di non partorire un male maggiore per volerne reprimere o prevenire un minore.

§. 343.

Volendo quindi raccogliere le condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale risulta che la pena debb'essere giusta nel suo oggetto; necessaria nel suo motivo; moderata nella sua azione; prudente nella sua economia, e per quanto si può certa nella sua esecuzione.

I. *Giusta* nel suo *oggetto*, vale a dire, non colpire che quelle azioni ed ommissioni le quali violano un perfetto dovere sociale, od i sussidj della comune sicurezza.

II. *Necessaria* nel suo *motivo*, vale a dire, che non se ne possa far di meno atteso che ogni altro mezzo non penoso riescirebbe frustraneo.

III. *Moderata* nella sua *azione*, vale a dire, che non pecchi nè per eccesso nè per difetto onde non ledere i diritti del punito o compromettere la sicurezza della società.

IV. *Prudente* nella sua *economia*, vale a dire, non provocare un male maggiore volendone allontanare un minore.

V. *Certa* per quanto si può nella sua *esecuzione*, vale a dire non fomentare la lusinga dell'impunità con una trascurata vigilanza, con una cieca indulgenza, e con un'incauta procedura.

CAPO XXI.

Della Pena di morte.

§. 344.

Due parti aveva la quistione promossa nel §. 225. La prima se abbia la Società diritto di far soffrire un qualche male all'omicida, e la seconda se abbia diritto di punirlo anche *colla morte.*

Al primo quesito parmi abbastanza soddisfatto mercè quello che abbiamo scritto fin qui.

§. 345.

Per rispondere adequatamente al secondo, converrebbe discoprire prima quale sia la vera *norma*, e d'onde desumerla per trascegliere, e proporzionare le pene, ed indi venendo al *particolare*, determinare, se è possibile, quale sia la giusta pena dell'omicidio.

Ma egli si scorge di leggieri che tale ricerca ci farebbe di soverchio divergere dallo scopo che ci siam prefisso, qual è l'*esistenza* e l'*origine* del penale diritto, e non la *norma* e *misura* delle pene. Pure siccome per altri titoli ci verrà reso quest'ultimo soggetto necessario, come tosto vedrassi, così ci converrà,

almeno di volo, entrare nelle indagini ch'egli richiede.

§. 346.

Quello ch'è innegabile e risulta dal fin qui detto si è, che *se* la pena di morte è *necessaria* per trattenere gli uomini non solamente dagli omicidj, ma da ogni altra maniera di delitti, ella sarà altresì pienamente *giusta*, e la Società avrà un vero diritto ad infliggerla. Io lo ripeto, supponendo il *fatto* della necessità, che essere non può che fatto (§. 282. 303. 311), il *diritto* d'irrogare la pena mai sempre l'accompagnerà, perchè ne preesiste il fondamento ne' più sacri e primitivi diritti della natura umana. Io l'ho già dimostrato.

§. 347.

Avverto però che questa *sola* cosa ci sarebbe permessa affermare, ancorchè entrassimo nei particolari del diritto penale in *ispecie*, nè sott'occhio avessimo un dato popolo, ma *tutto* il genere umano.

Dico di più: qualunque esame o calcolo si tentasse, discendendo al *particolare* delle diverse specie di pene, non risulterebbe alla fine giammai che la data pena *sempre*, ed *universalmente* dir si dovesse proporzionata e giusta per un tal dato delitto.

Più sotto vedremo se tutto questo sia vero. Ora ci è mestieri passare ad alcune altre investigazioni necessarie per molti aspetti a questa Parte.

CAPO XXII.

Il Diritto penale appartiene solidamente *a* tutta *la Società.*

§. 348.

Tutta la Società ha diritto di punire il delinquente, perchè *tutta* la Società ha diritto a difendere sè stessa, ed i membri suoi dalle ingiurie de' malvagi (§. 222. 286).

Ma il fine della pena non è momentaneo, singolare e presente, ma solamente si versa ed estende su *tutto* il *futuro* (§. 241. 280. 281. 320. 329).

Dunque comprende *tutti* i misfatti che si possono commettere, e per conseguenza tende a difendere *tutte* le persone che ne possono venire offese.

§. 349.

Ma nessuno attuale individuo in *particolare* può con certezza prevedere *se* egli in futuro

verrà affrontato, e da *chi* e *come* lo sarà (§. 254).

Bensì la Società *tutta* con *sicuro* antivedimento, conosce che lasciato il delitto impunito ne verrebbe in *futuro* turbata e distrutta (§. 248. 249. 250. 251. 256. 257).

Dunque niuno preso *singolarmente*, e in disparte da tutto l'aggregato, può essere interessato *a preferenza* d'ogni altro a decernere ed irrogare la pena ai misfatti.

§. 350.

Dunque il diritto penale è di *unica* spettanza di *tutto* il Corpo sociale, ed è propriamente della specie di quelli che altrove denominammo *solidali* ed universali della Società (§. 227. II).

CAPO XXIII.

Della difesa *personale diretta d'ogni Individuo in Società.*

§. 351.

L'uomo è realmente lo *stesso* nello stato di Società e nello stato di Natura (§. 189).

Il ben essere dell'uomo non fu *ordinato* alla conservazione dello stato sociale, ma bensì lo

stato sociale fu dalla Natura ordinato alla conservazione e al ben essere dell'uomo (§. 187. 192).

Dunque l'uomo, avendo prima di passare in Società il diritto di difesa come *mezzo necessario* alla propria conservazione e al proprio ben essere (§. 12), egli lo riterrà anche in Società col vigore istesso per tutti que'casi, ov'ella nol difenda da qualche male, o da quella molestia *irreparabile*.

§. 352.

Dunque l'uomo in Società ha per propria difesa quelle stesse forze *particolari*, delle quali egli era munito nell'insociabilità, *più* le forze riunite della Società tutta da dirigersi sempre a norma della necessità.

§. 353.

Dunque, nel passaggio dalla solitudine alla colleganza, il diritto di preservazione di lui non si restringe, ma anzi acquista la maggiore sua *estensione*. Egli non perde, o si spoglia del diritto di difesa personale, ma per lo contrario ne *acquista* uno di più.

Così da una parte il diritto di punire essendo riservato solo *a tutto* il Corpo sociale in solido, ed il diritto della necessaria ed indispensabile presente difesa essendo conservato al privato, si viene in tal guisa;

I. A provvedere maggiormente alla preservazione del ben essere pubblico e privato, come è evidente dal fin quì detto.

II. Il diritto in ogni sua maniera è munito della *forza* necessaria al suo esercizio. Il privato infatti non poteva sicuramente avere una forza che superasse le resistenze e le sorprese dei molti facinorosi. E quindi doveva per necessità giovarsi de' sussidj de' colleghi componenti l'aggregato sociale.

III. Il fermento dell'odio, e l'espansione della *vendetta* personale, avrebbe certamente fatto eccedere sempre i confini della *giusta* moderazione, se ai privati fosse stato concesso il diritto d'infliggere delle pene. *Neque enim cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur*, diceva Salustio.

IV. Ma ciò non è tutto. Non bastava che le Leggi naturali disarmassero l'offeso. Per un fomento troppo funesto, ma comune alle passioni umane, l'ira non si spegne in petto dell'offeso, fino a che l'ingiuriante non abbia subito quel male, il quale sembra che rimetta fra entrambi quell'eguaglianza, che fu lesa ingiustamente da lui (§. 67), la violazione della quale sembra irritare il cuore umano fino dalla fanciullezza. Così il vendicativo vede nella Società il ministro del suo risentimento.

Quindi s'egli è tanto crudo da godere della pena, e di usurparsi col cuore la vendetta delle Leggi (come dicea un Poeta latino): se le di lui viscere infuocate dalla bile lo pungono di stimoli ardenti a nuocere, egli si *disbrama* intanto o collo spettacolo completo del supplicio del Reo, o colla collisione della compassione.

Ma se la Società, disarmando il privato offeso, non assumesse in sè questa specie per lui di vendetta, nel tempo però ch'ella, simile alla Divinità, cui non l'ira, ma la ragion sola muove a punire, e le mire della sola *pubblica* sicurezza rendono *imparziale*: se, dico, non supplisse, o non desse sfogo con questo; allora la collera privata ritenendo il suo primo vigore, trascorrerebbe con violenza a farsi ragione da sè, e ricolmerebbe la Società di una *riazione* vendicativa, non maï soddisfacente, spesso funesta, e sempremai terribile.

Che bella connessione ed armonia! Quale perfetta e ragionata economia è distribuita in tutto l'ordine morale di Natura! Quale convergenza che schiva le collisioni ad un solo centro! E questo centro è il miglior essere dell'uomo.

CAPO XXIV.

Delle Convenzioni *riguardanti il diritto penale.*

§. 354.

Alcune centinaja di Selvaggi si adunano per vivere in colleganza, e goderne gli avvantaggi. Ognun di loro prescrive a sè stesso di prestarsi a quegli *ufficj*, senza de' quali non vi potrebbe essere Società, ed i quali sono necessarj alla di lei continuazione e prosperità. — Ognuno però si prefigge, anzi altamente dichiara, che se mai a lui avvenisse di cadere in qualche delitto, di *non voler* soggiacere a pena veruna, e non intende di trasferire nè all'aggregato sociale, nè ad alcuno di lui individuo diritto veruno su di questo oggetto; ben lontano dal voler sottomettersi a verun atto di un Potere punitore. Ora chieggo io; dopo tale dichiarazione competerebbe egli *tuttavia* alla Società il diritto penale?

§. 355.

Invece mi si dica: qualunque dichiarazione, o protesta altrui può essa giammai *togliere* a me quel diritto, del quale la Natura mi dotò alla vita ed alla felicità (§. 213)?

Ora, siccome abbiamo dimostrato in tutta quest'Opera, che il diritto penale compete alla Società in virtù del diritto *di difendere* i membri suoi, e di *conservare* sè stessa quieta, e felice in istato di aggregazione:

Dunque deducesi apertamente, che malgrado una tale vana e mal intesa dichiarazione, l'unione sociale *avrebbe tuttavia* il diritto a punire i misfatti, ed avrebbelo nella maggior sua estensione (vedi §. 213 e seg. fino al 220).

§. 356.

Ciò parmi che sentir dovevasi fino al primo momento della scoperta di questo diritto. Infatti siamo giunti ad essa senza fare giammai menzione di convenzioni di sorta veruna, ed in vece tutto abbiamo derivato dallo stato, e dall'indole *reale* delle cose.

CAPO XXV.

Continuazione.

§. 357.

SUPERFLUE pertanto sono le convenzioni degli individui della social colleganza, affinchè ella acquisti il diritto penale.

§. 358.

Giovano però assaissimo, per il *fatto*, cioè per l'*esecuzione* del diritto istesso, in quanto che realmente sottomettono la volontà degli uomini alla giusta regola morale (§. 213 fino al 218).

§. 359.

È quindi agevole inferire qual giudizio recar debbasi della opinione di coloro (e questa è assai comune), i quali ne' *patti* e nelle *rinunce* de' singolari componenti la Società ravvisarono la cagione *unica* e primitiva del diritto di punire i delitti.

CAPO XXVI.

Analisi sull'ultima maniera *del nascimento del diritto penale.*

§. 360.

Senza le convenzioni, e col variar solo delle posizioni di *fatto*, si cangia il tenore dei diritti dell'uomo (§. 191). *Tacite* o supposte appellate vennero dagli Scrittori di diritto quelle obbligazioni e facoltà, le quali in tal guisa egli contrae.

È vero che il diritto penale sorge solamente in seno della Società (§. 335. 336), ma è altresì vero ch'egli tutto si appoggia sullo stato reale delle cose (§. 355. 356).

Ora l'uomo è realmente lo *stesso*, tanto nello stato di natura, quanto nello stato di Società. Il fondamento primo, sul quale *tutti* si appoggiano i diritti umani, è un *solo*, e lo stesso, ed è intimamente radicato nell'umana natura, tanto nello stato di solitudine, quanto in quello di colleganza (§. 129. 141).

§. 361.

Si potrebbe adunque forse dire, che il diritto di punire nasca in Società, mercè una *modificazione* di uno o più diritti *anteriori* allo stato sociale?

Ecco l'opinione di qualche Scrittore. Esaminiamola, non a dir vero per disputare, ma bensì per far distinguere, ed ispiccare con vieppiù di forza, ed atteggiare coll'ultima esattezza una particolarità ultima riguardante non l'esistenza, non l'indole, non il fondamento, ma la sola *maniera* della generazione del diritto penale. — Il concetto di questa maniera era già stato altrove delineato, e doveva esserlo quando scoprimmo l'esistenza di lui. Ma in allora le ricerche nostre essendo tutte dirette ad iscoprirlo se esisteva, o no, non in qual

maniera egli nasca, così ciò che della maniera stessa allora fu detto, ebbe luogo solo per incidenza, ed in una guisa affatto *subalterna*. Ora la esattezza analitica richiede di finire e lumeggiare un tale abbozzo.

§. 362.

Ripigliamo la quistione, e fissiamone precisamente lo stato. Se vuolsi sostenere che il diritto di punire sia un *modo* di essere di qualche *specifico* diritto anteriore allo stato sociale (il qual diritto anteriore si dovesse raffigurare come una sostanza suscettibile di modificazioni diverse), farebbe mestieri immaginare ch'egli nasca, ed acquisti la forma di diritto penale mercè di una *trasformazione*.

Infatti, avanti lo stato sociale, non esistendo egli sotto la forma di diritto *penale* (§. 335), nè esistendo nemmeno in verun individuo *singolare* componente, ed esistente nella già adunata Società (§. 349. 350), ma ritrovandosi soltanto nell'aggregato *intero* (§. 350), in virtù de' soli reali rapporti delle cose (§. 355. 356) comuni a tutto il complesso della Società, è forza, se ne vogliamo ammettere la sostanza ed il fondo, dirò così, esistente avanti la formazione della Società, che lo supponiamo in allora preesistente *implicitamente*, dirò così, e sotto di un'*altra forma*.

§. 363.

Dunque è necessario supporre, che ad acquistare i caratteri specifici di *penale*, egli abbisogni di un *cangiamento*.

E per conseguenza che la *maniera*, ond'ei si palesa, e va ad investire il corpo sociale, consista propriamente in una *trasformazione*.

E che dessa in *ultima* guisa si operi in forza dei rapporti *reali* della pluralità degli uomini uniti.

§. 364.

Ciò posto, senza divergere ad investigare quali determinazioni, cangiamenti e fogge di svolgersi e di adattarsi, subire egli dovrebbe, nell'ipotesi che detta trasformazione avvenisse, io m'innoltro direttamente ad indagare, se tale guisa di figurare la maniera ultima di svilupparsi del penale diritto sia conforme alla verità, o no.

§. 365.

Giusta le vere nozioni del diritto, l'accennata *metaforica* idea di trasformazione (e se vogliosi anche aggiungere le idee di *aggregazione*, oppur anche di perfetto *mescolamento*, e confusione in una sola, e pura massa) che possono mai significare? Quale idea si può mai formare di un diritto, che si trasforma, o di più diritti, che trasformandosi, ed unendosi

non ne formano che un solo o per aggregato o per omogenea, e non discretiva sostanza?

§. 316.

Un diritto *individuale*, cioè tal quale esistere può in natura, essere propriamente non può, che una cosa rigorosamente unica, semplice, *indivisibile* (§. 145).

Considerato *staccato* dal suo oggetto, ed in sè medesimo, egli rassomiglia al punto matematico (§. 145).

Considerato poi riguardo all'*atto*, col quale egli ha relazione (poichè ogni singolar diritto è necessariamente *relativo*, come dall'enunciazion sola di esso apparisce), se in qualche guisa assomigliar si potesse ad un oggetto sensibile, egli lo si potrebbe alla linea matematica, che è una traccia indivisibile lasciata dal punto che scorre. L'uomo, a cui egli appartiene, è il principio, dal quale la linea parte, l'atto ch'egli esige da altri; o ch'egli stesso eseguisce è il fine a cui si arresta (1).

(1) Io ho detto se si potesse assomigliare a qualche oggetto sensibile: imperocchè a parlar precisamente non è il diritto o sia la giusta facoltà *morale* dell'uomo in quanto vi corrisponde un'obbligazione altrui (la quale non è che la di lui libertà in quanto è *conforme* negli atti suoi ad una regola) che qui si assume, ma bensì la sola *relazione* di questa facoltà coll'atto suo.

§. 367.

Siccome però i diritti, perciò appunto che sono per essenza *relativi* all'atto, tanto si distinguono, e son *diversi* fra di loro, quanto lo

---

Siami permesso il ripeterlo, dopo tanti eccellenti metafisici, e siami permesso il ripeterlo una volta per sempre: nelle teorie morali è necessario lo sbandire affatto i colori dell'immaginazione. Io poi aggiungo, che ella è cosa pericolosissima usare delle idee metaforiche nelle teorie del rigoroso diritto, e nella esposizione delle verità di questa scienza. Quanti falsi raziocinj sono stati appoggiati su del solo vano prestigio di una immagine! E quante volte gli uomini ne sono stati la vittima! Gran che! Si dura anche troppa fatica a cogliere direttamente i nudi genuini lineamenti della verità, eppure essa si vuole o accennare indirettamente mercè le sole idee associate, oppure esibire, come per riverbero in una sensibile immagine, la quale d'ordinario non ne presenta che qualche leggiera traccia, e grossolana rassomiglianza.

Io non condanno perciò ne' morali subbietti l'uso delle *similitudini*. Io stesso ne ho fatto uso, ed a momenti il praticherò. Esse anzi giovano mirabilmente ad illustrare qualche pensiero, il quale per la sua grande profondità, o per la sua molta finezza non sia all'intelligenza de' più de' leggitori approssimato. Ma di esse però non è lecito giovarsi, se non *dopo* di avere colle nozioni proprie e dirette annunziato l'oggetto primario, al quale esse si riportano. Imperocchè essendo egli di già stato esattamente circoscritto, e fedelmente delineato, quando sopraggiungono le similitudini, egli non soffre nè offuscamento, nè confusione; ma per lo contrario la di lui apparenza ne viene vieppiù ravvivata.

Ma porre una similitudine *a fianco* di una nozione distinta, è ben altra cosa che lo frammischiare, ed intrudere tratti sensibili e materiali *entro* il disegno stesso delle nozioni, che compor debbono, ed annodare le morali teorie.

sono le azioni da esigersi, o da farsi, così in vigore di una tale essenziale *unità* e semplicità rigorosa ed indivisibile non potranno in verun modo trasformarsi, ma soltanto o essere come sono, o non esser più.

§. 368.

Quindi nell'ipotesi di un *cangiamento* non è altrimenti il diritto di prima che passi ad esistere dopo in altra guisa; ma bensì un *nuovo* diritto che succede in luogo di un altro che prima esisteva.

§. 369.

Dunque la maniera *ultima* di nascere del diritto penale, non può consistere nè in una trasformazione, nè in un mescolamento, o aggregazione di uno o più distinti e singolari diritti preesistenti allo stato sociale, la cui massa o sostanza venga modificata dai rapporti sociali, e ne risulti la forma di penale, ma bensì consiste in una *emanazione immediata* de' rapporti reali degl'individui uniti in colleganza, i quali rapporti, senza passaggio, o vicenda alcuna, somministrano il detto diritto, e ne investono tutto il complesso della Società (vedi §. 222 223), e questo diritto è *semplice* quanto quello d'ogni individuo (§. 227. 350).

§. 370.

Per chiarire con una similitudine tutto questo pensiero, che può forse sembrare troppo astratto a taluno de' miei Leggitori, si rechi alla fantasia la formazione di una figura di Geometria, a cagion d'esempio di un triangolo. — Egli è un risultato, è vero, di tre linee che chiudono uno spazio; ma in sè stesso egli è una figura semplicissima. Levate una linea sola, o aggiugnetene una di più, o fate che esse non chiudano uno spazio, o adducete qualche altra mutazione, tosto non si ha più un triangolo, ma un'altra diversa figura.

Ora *prima* che queste tre linee serrino da ogni lato uno spazio, figuratevi che abbiano una diversa disposizione, che sieno a cagion d'esempio fra di loro paralelle, oppure che una di esse giaccia orizzontalmente, e le altre due vadano ad appoggiarsi su di essa perpendicolarmente; se *indi* vanno a formare un triangolo, si dirà forse che egli sia una trasformazione delle precedenti figure? Non mai; ma bensì si dirà in vece ch'egli è l'*immediato* risultato della posizione attuale delle tre linee, le quali senz'altra dipendenza dalle precedenti figure, al momento che vanno a chiudere un' area, lo fanno sorgere semplice, unico, e con tutte le sue determinazioni.

CAPO XXVII.

Osservazione sull' ultimo elemento, o germe del diritto di punire.

§. 371.

È pur vero e provato che il diritto di punire i delitti tutto si appoggia sullo *stato reale* delle cose, e de' rapporti formanti la Società tutta (§. 349. 350. 355. 356).

Ora, quello che v'ha di reale in Società, non sono propriamente che uomini uniti: e questi uomini non sono che *singolari individui*.

Dunque egli risultar deve da qualche cosa *propria* di questi singolari individui, ed a tutti *comune*.

§. 372.

Ma s'egli non risulta nè da una progressione, nè da una trasformazione di verun diritto speciale anteriore allo sociale, nè proprio dell'uomo singolare esistente in Società, o sia degli individui presi singolarmente (§. 369), e nello stesso tempo egli deve nascere da qualche cosa di *proprio* di questi individui tutti tali e quali sono in natura, cioè individui (§.

371); se tutto questo è certo, come lo è veramente;

Dunque è forza inferire, che quantunque presi *singolarmente*, eglino non lo somministrano di già formato, pure debbono avere in sè stessi, non dico *formali diritti* che si acconcino a modo di penale diritto, ma bensì avere almeno certe *qualità* e *determinazioni*, in virtù delle quali, andando eglino ad unirsi in colleganza, il diritto stesso deve nascere da essi, come da elementi proporzionati, e ricevere la forma ed i caratteri suoi, nella stessa guisa che le linee del triangolo avanti di combinarsi a chiudere uno spazio, quantunque non racchiudano triangoli formali, pure debbono avere, come hanno di fatto, certe determinazioni, in virtù delle quali, venendo a toccarsi tutte e tre nelle estremità loro, debbono far nascere il triangolo medesimo.

§. 373.

Ora cosa v'ha di reale, di permanente, ed a tutti comune fra gli uomini, e di proprio a tutti gli stati, fuorchè la comune e simile *natura*, ed origine, i bisogni che vi sono annessi, e l'amore del ben essere?

§. 374.

Ma la natura umana, *spogliata* d'ogni maniera di bisogni, non potrebbe somministrare

fondamento nè di alcun diritto, nè di alcun dovere: poichè la libertà mancherebbe affatto di *azione*.

§. 375.

Dunque prendendo la natura spogliata da bisogni, *da sè sola* essere non potrebbe il germe produttore del diritto penale.

§. 376.

Ma i bisogni dell'uomo, tutti quanti si riducono o al *desiderio* di un piacere che alletta, o all'*avversione* di un dolore che ributta.

Essi veramente sono i soli *motori* adoperati dalla Natura per far agire l'uomo.

§. 377.

Per l'altra parte il primo *Movente*, che giustamente spinge l'uomo a soddisfarli, è propriamente l'amore di sè stesso (§. 3. 4. 5).

Dunque in *ultima maniera* il penale diritto si appoggia in lui, e da lui nasce come da sua radice, o vero *germe*.

§. 378.

Per parlare adunque colla maggiore esattezza e verità, diremo che la vera fondamental cagione, ed elemento del diritto penale altro non è che l'*amore* e la potenza a conservarsi, e ad essere felice, o sia la loro forza *repellente* il dolore autorizzata dalla Natura (§. 5), diretta dell'eguaglianza inseparabile dagli

uomini *tutti* componenti la Società, non presi separatamente, ma *collettivamente*, ed in quanto vivono in aggregazione.

§. 379.

Eccoci pertanto, avanzandoci grado a grado, scomponendo sempre, e cancellando all'uso degli Aritmetici, che riducono le quantità ai minimi termini, e ne vanno a ritrovare le radici, eccoci, dico, ridotti alla prima *sorgente*, e al fondamento del penale diritto, e ricondotti al punto d'onde eravamo partiti; avverandosi così a pro dell'armonica e sistematica *unità* delle verità quello, che al principio dell'opera avevamo predetto (§. 2).

CAPO XXVIII.

Oggetto preciso del Capo antecedente.
Sua necessità

§. 380.

Egli è vero che altrove io aveva già accennato, anzi espressamente detto e dimostrato, che il diritto proprio della Società a mantenersi in istato di colleganza (stato necessario all'uomo pel di lui ben essere, e per lo sviluppo delle di lui facoltà) e di conservare sè

stessa, ed i membri suoi, era l'unico essenziale Principio di jus produttore del diritto penale (§. 285. 286. 318. 319). Io l'ho detto, e di più doveva averlo già dimostrato nell'atto di scoprire l'esistenza del diritto di punire, il quale n'è un *prodotto* immediato (§. 211. 242. 258. 259).

Ma se, a cagion d'esempio, spiegando il meccanismo d'un oriuolo, io affermassi, e provassi che esiste in lui una molla, la quale mercè la sua elasticità è l'unico principio produttore di tutto il movimento, e delle funzioni di lui, ne avrei io perciò descritta la figura spirale, e la di lei ubicazione in tale o tal altra parte della macchina, e le immediate relazioni con tutto ciò che la circonda?

§. 381.

Ora è questa ultima operazione appunto che noi abbiamo testè eseguita rapporto al principio produttore del diritto di punire.

Sembrami di aver dimostrato *ov'* egli realmente risegga, e, per dir così, qual luogo egli occupi nella macchina sociale considerandolo relativamente all'intorno delle cose che il cingono. Sembrami di aver toccati, benchè leggiermente, gli aspetti, mercè i quali egli distinguesi come *cagione* dal suo effetto, e quegli altri aspetti, mercè i quali egli ha *connes-*

sione con il prodotto che da esso lui deriva. Che anche in mezzo alle ripercussioni, ed avviluppamenti de' combinati rapporti sociali, non ismentisce il suo carattere di prima cagione: e non iscema per nulla la forza del suo reggimento: ma che anzi, per un'altra via inversa, cioè dalla estremità, dirò così, di questi stessi rapporti del corpo sociale, siamo metodicamente spinti verso di lui.

§. 382.

Ora tal cosa non solo è utile, ma a mio credere era altresì *necessaria*. Se in Fisica ogni nuova ragione di un fenomeno, che mercè di una data teoria si adduca, ne conferma la verità; se in Psicologia ogni nuova spiegazione di una operazione dell'anima che riesca mercè di un dato principio, acquistagli un grado novello di probabilità; se in Matematica un calcolo, il quale per una via diversa dalla prima offra lo stesso risultato, produce la perfetta acquiescenza della certezza; con quanto più di ragione sarà utile e doveroso tentar ciò in Morale ed in Diritto, mercè la riduzione fatta, anche a ritroso, delle più svariate regole a quello stesso principio, d'onde eravamo discesi? Un nuovo grado di certezza sulla verità della conseguenza che se ne deduce, e sulla rettitudine del metodo che si è usato, non sarà

forse l'utile effetto che scorgerà da tale maniera di adoperare?

Oltredichè nel caso nostro, se all'esattezza analitica ciò era necessario, lo era del pari al fondamento di più rimote e future conseguenze riguardanti l'esercizio della giustizia punitiva de' Sovrani, le quali un certo antivedimento deve far presentire al Politico, benchè non sieno per anche espressamente dedotte.

CAPO XXIX.

Riflessioni.

§. 383.

Chi mai può essere tanto folle da avvisarsi essere necessario che la specie umana esista *prima* selvaggia, e poi socievole, a fine di avere quegli attributi, que' bisogni, e quelle facoltà che gli sono proprj? O, dirò meglio, chi potrà affermare essere mestieri che l'uomo viva prima solitario e selvaggio, per vivere indi socievole, e per essere uomo? Al primo momento che il Cittadino viene alla luce, i diritti ed i rapporti della Società non vanno forse a cingere, per dir così, la di lui

culla, ed a vegliare attorno a lui a pró della sua sicurezza e conservazione?

Ora, i diritti alla conservazione ed al vivere beato che egli ha, li gode egli forse mercè un'ereditaria tradizione, o non piuttosto in virtù di un principio *proprio* a lui, ed inerente alla natura umana (§. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11)?

§. 384.

Svezziamoci adunque dall'*accoppiare* costantemente l'epoca della insociabilità a quella del vivere in unione, e tronchiamo quel vincolo col quale finora l'uno stato in prima, e l'altro dopo abbiamo veduto succedersi, tronchiamolo, dico, e smentichiamo lo stato di selvaggia solitudine, se lo giudichiamo *neccssario* al *reale* nascimento del diritto penale.

Ecco quello che altamente insinuato vienci dall'analisi di tutta quest'Opera, e segnatamente di quella che è stata rivolta sulle ultime *maniere*, onde generato viene il diritto di punire.

§. 385.

Ma se il considerare l'uomo errante in prima ne' deserti della selvatichezza non era necessario per la *realtà* delle cose, lo era però nel caso nostro per la *distribuzione* del metodo. Non è egli forse dimostrato che il diritto

di punire riposa in ultima analisi su i primitivi diritti del di lui essere, *identici* in ambe le epoche di solitudine e di colleganza (§. 378)?

Ma non è egli altresì vero che le Leggi generali e primitive del diritto di difesa assegnare non si potevano, se non *semplificando* il subbietto morale dell'uomo, e collocandolo per conseguenza in quella nuda e da ogni sociale rapporto disgombrata semplicità, sotto la quale lo abbiamo dapprima esaminato?

§. 386.

Ma semplificato in tale guisa il nostro subbietto, non è egli forse vero altresì, che le teorie generali e prime di esse Leggi di difesa da noi offerte, dovevano per necessità essere in ambi gli stati *immutabili* e vere, appunto perchè il principio di conservazione e di eguaglianza, gli attributi ed i bisogni reali degli uomini, tanto nell'uno, quanto nell'altro stato, essendo non solamente simili, ma gli *stessi* affatto, facevano sì che qualsiasi *specie* di diritto di difesa, i requisiti di lui, ed i canoni generali che ne dirigono l'uso dappertutto dovessero essere i medesimi?

§. 387.

Parmi adunque di avere ad un solo tratto cancellata, come dapprincipio io promisi, (Capo

unico, Proem.) quella qualunque traccia di falso immaginare, la quale dall'abitudine di accoppiare le due epoche di Solitudine e di Società avevasi potuto nelle menti de' Lettori imprimere. Come del pari di avere indicata la necessità di *distribuire*, siccome ho fatto, il mio trattato, fissando avanti ogni cosa, le generali Leggi della tutela nello stato di natura, benchè in tale epoca il penale diritto non avesse il suo nascimento.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Cercare storicamente (come hanno fatto i più celebri Politici e Juspubblicisti) con quali andamenti siansi formate le prime Società umane, nella guisa istessa che si cerca come fondate furono Roma ed Atene; indagare con tormento e giro incerto dell'attenzione quali ne furono i motivi impellenti, e volere indi fissare gli articoli de' primi patti sociali, egli sarà eternamente oggetto di una mera e specolativa curiosità, che non potrà mai venire sodamente soddisfatta, e che sarà mai sempre del tutto *inutile* nella Scienza del Diritto.

A qual pro volete voi sapere il tenore delle prime convenzioni de' vostri avi? A quale oggetto volete voi determinare, quali fossero gli stimoli che gli avvicinarono alla colleganza? Forse per misurare e dirigere indi i vostri

diritti e doveri? Ma voi dovete prima dimostrare un'altra cosa, cioè che que' primi barbari e crudi fondatori delle nazioni avessero diritto a legare la volontà de' loro posteri, fin anche con rozzi e capricciosi regolamenti.

Quando si avrà dimostrato che uomini, i quali non avevano il minimo diritto ad obbligare la volontà di un altro uomo *dissenziente*, lontano da essi un sol passo, abbiano avuto diritto di legare le volontà tutte della più remota posterità *eguale* a loro per natura e per diritti (§. 10. 11), che tutti i diritti e doveri ritrae dal proprio fondo (§. 383), ed in massima parte poggia i proprj diritti su i suoi *Doveri* (§. 9. 10. 129. 130. 134. 135. 141), quando si avrà riescito a dimostrare che tutta una generazione non abbia diritto di provvedere con istituzioni acconce alle attuali sue circostanze fisiche e morali, al bene universale che n'è il risultato; ancorchè si supponga che le antiche sieno state dettate dalla saviezza e dall'umanità, ma che le vicende de' tempi e dello stato delle cose abbiano rese o inutili o nocive; quando, dico, si avrà riuscito a provare tutto questo, io converrò della necessità e della utilità di sapere qual fu l'*origine morale* delle Società.

Che se poi voi promovete tali ricerche, onde scoprire l'origine e la misura de' diritti, e de' doveri degli uomini in Società, a norma della loro natura dei loro fini, e delle loro relazioni all'ordine morale, e perciò a norma di quello che *sempre* è necessario sentire, sapere, esigere e praticare verso i vostri simili, allora è troppo chiaro che voi non abbisognate d'indagare se la cagione che unì i primi uomini fosse il timore o la benevolenza, l'amore fra ambi i sessi, o la forza, i latrocinj e la violenza, od altro siffatto singolare principio; ma sibbene dovete additare qual forza, e quali ragioni rattengano, e regger debbano sempre gli uomini nelle viventi Società, onde non più dissociarsi, e se fossero dissociati spingerli ad unirsi; e dall'altra parte a quale felicità la Natura chiami le nazioni della terra.

Ma se così è, ripiegate l'attenzione su di voi stesso: entrate nel fondo del vostro cuore; richiamate i vostri reali bisogni, esaminate le vostre facoltà fisiche e morali, ed in una parola tutta la vostra naturale costituzione, e là vi ritroverete gl'impulsi imperiosi e costanti, i titoli veri e perenni, e la carta autentica e chiara di fondazione della umana Società, senza che siavi d'uopo o spingervi brancolando nella notte di una antichità favolosa, o fanta-

sticare a tessere faticosi Romanzi, ove la verisimiglianza dipinga l'umanità sotto di un punto solo di vista, sempre staccato dagli altri, e solo aggirantesi fra chimeriche circostanze, e talvolta falso del tutto.

§. 388.

Se al mio Lettore recasse qualche meraviglia ch'io entri soventemente a ragionare del metodo da me tenuto ora in una, ed ora in altra parte di questa mia Opera, a fine di rilevarne la utilità, o di giustificarlo, lo prego avanti di condannarmi ad avere presenti i seguenti riflessi.

Non è perchè fino ad ora dagli Scrittori di Diritto non è stato mai tal metodo usato ch'io adopero in simil guisa; ma sibbene perchè 1.° egli sembrami il *solo* acconcio ad iscoprire, ed a provare colla maggiore esattezza e forza qualunque verità. Ora negli oggetti di diritto si può ella mai tale cosa apprezzare quanto basta? 2.° Egli dispiega all'intendimento certi *nodi* segreti, o, dirò meglio, inosservati che passano fra le idee, e soprattutto una vicendevole *influenza*, una certa azione e riazione, la quale ad un tempo stesso reca al fondo dell'anima la ferma sicurezza, e la penetrante compiacenza della persuasione nata dalla ripe-

tuta confermazione delle recate teorie; e dall'altro canto somministra in atto pratico alcuni tratti della grand'*arte di osservare* le complesse idee del Diritto e della Morale.

CAPO XXX.

Ricapitolazione degli oggetti precipui *delle antecedenti Ricerche.*

§. 389.

I. *Havvi* egli fra la serie dei diritti umani, non dico una semplice forza spinta dalla sola utile necessità, non dico una podestà convenzionale, ma bensì un immutabile naturale diritto anteriore alle umane convenzioni, e da esse indipendente: in una parola un vero e rigoroso *Diritto* di punire il misfatto, e fin anche colla morte, o no? — Ecco la prima ricerca riguardante l'Esistenza del diritto penale.

Tutta la prima parte di quest'Opera ci ha apparecchiati, e somministrati i principj, al lume de' quali indi (ai Capi XII. e XIII. della II. Parte) siamo stati guidati a soddisfarvi affermativamente.

§. 390.

II. *Che cosa* è in sè stesso questo diritto, tal quale lo abbiamo scoperto? — Ecco la seconda ricerca riguardante la di lui NATURA, e caratteri essenziali.

Si è detto ch'egli non è che diritto di *difesa* (Cap. XV. e XVI. Part. II.), nè *può essere* altra cosa che diritto di difesa (Cap. XVIII. Part. II.).

§. 391.

III. D'*onde* egli trae la sua prima forza ed origine? — Ecco la terza ricerca riguardante il FONDAMENTO, o la radice di lui.

Egli risulta dal diritto che hanno gli uomini di conservare la loro felicità accoppiato all'eguaglianza legale-naturale che passa fra uomo e uomo: ma e l'uno e l'altra posti in moto dalla considerazione di un *male* derivante dal facinoroso (§. 285. 286. 318. 319. e Cap. XXIV. e XXVII. della II. Parte).

§. 392.

IV. *Come* nasce egli dagli indicati elementi suoi? — Ecco la quarta ricerca, la quale riguarda la MANIERA della di lui generazione; o sia la esposizione del *modo* di agire degli elementi generanti il diritto penale onde farlo nascere.

Egli nasce mercè una *emanazione immediata* de' rapporti *reali* e naturali degli individui uniti in colleganza; emanazione che ne riveste la Società tutta senza *vicenda*, o passaggio frammezzato (Cap. XXVI. della II. Parte).

§. 393.

V. *Quanto* la Podestà legittima di punire può ella estendersi nel suo esercizio? — Ecco la quinta ricerca sulla Estensione, ed i veri *confini* del diritto di punire.

Abbiamo detto ch'egli si estende quanto la *necessità* di usare delle pene per la preservazione del giusto ben essere umano.

E che *oltre* la detta necessità non dispiega la sua esistenza ed attività (§. 49. 53. 55. 170. 171. 231. 242. 252. 258. 272. 273. 322, ec).

§. 394.

VI. *Ove*, o in qual persona risiede egli il penale diritto? — Vi risiede egli *singolarmente*, oppure con partecipazione ad altri? Ecco altre due ricerche relative alla di lui Appartenenza.

Si è veduto ch'egli appartiene, e risiede sempre nella *collezione* intera dell'aggregato sociale — Ed appartiene a lei *singolarmente*, ad esclusione di ogni privato individuo (Cap. XXII. della II Parte). Ed inoltre appartiene alla *sola* Società, in cui avvenne il misfatto

ad esclusione di ogni altra Società. Ad ogni altra però è *lecito* coadjuvarla a punire il malvagio che la offese (§. 273).

§. 395.

VII. *Qual cosa* la Società si può, e deve proporre di ottenere colla pena? Questa mira è dessa *sola* o moltiplice? — Ecco le ultime ricerche intorno al FINE del diritto penale umano.

Non di tormentare, o affliggere un essere sensibile; non di soddisfare un sentimento di vendetta; non il rivocare dall'ordine delle cose un delitto già commesso, ed espiarlo, ma bensì *incutere timore* ad ogni facinoroso onde *in futuro* non offenda la Società. E questo è il solo fine giusto della pena (§. 231. 232. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 258. 259. 261. 263. 280. 281. 320. 325. 348).

I. Ottenere la *conservazione* del ben essere sociale: ecco il fine ultimo e *generale* delle pene. Ma ad un tempo stesso, egli è il fine di tutta quanta la scienza versantesi fra i rapporti degli uomini collegati. L'economia, l'educazione, la sociale Religione, le scienze, tutto insomma l'ordine sociale ha questo fine *comune* colle pene (§. 197. 200. 201).

II. Quindi, proposto tale scopo, *allontanare*

dalla Società ogni delitto è un altro fine vieppiù *vicino* della pena, subordinato all'antecedente. — Ma esso è *comune* a lei con tutti quegli altri mezzi acconci a prevenire, o a sopprimere il delitto *non* tormentosi o afflittivi agli esseri umani, ed i quali perciò non possono essere considerati come pene.

III. Per ultimo *incutere timore* acciocchè non si commettano delitti, ecco il fine, ed effetto *immediato* speciale, e *proprio* delle pene, tanto minacciate, quanto eseguite. — Esso, come vedesi, è connesso e subordinato alle altre mire antecedenti.

Se tuttociò che ci fa certi di non soffrire un male, o di non subire la privazione di un bene, reca *Sicurezza*; e s'ella quindi risulta dal sentimento di questa certezza accoppiato alla compiacenza di sentirsi sgombri da timore; è troppo chiaro che il *Bene* o il frutto utile e proprio derivante dall'efficacia della pena, consisterà nel toglierci il timore di essere molestati dal diritto altrui, o sia produrrà la *Sicurezza* sociale dal delitto (vedi l'Appendice).

§. 396.

Questi sono i *Risultati* precipui, i quali all'occasione delle mosse analitiche da noi eseguite nello scoprire l'esistenza e l'origine del

diritto di punire, ci sono stati spontaneamente offerti dai rapporti naturali ed immediati degli oggetti che avevamo sott'occhio. Essi sono altrettanti *Porismi* per quelle ricerche che ci avanzano tuttavia a praticare.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME.

APPENDICE.

PARTE SECONDA.

DELLO STATO DI NATURALE SOCIETA', O SIA DELLA SOCIETA' D'EGUALI.

OPERE

DELLO STESSO AUTORE

Che trovansi in Commercio.

Introduzione allo Studio del Diritto pubblico Universale, tom. 2 in 8.° Parma 1805. . . . . *lir.* 12 00

Saggio filosofico sull'Istruzione pubblica legale, vol. 1 in 8.° Milano 1807 . . . . » 1 25

Esposizione della Controversia sulla riduzione delle Donazioni Anteriori al Codice Napoleone, vol. 1 in 8.° Milano 1811 . . . . » 3 00

Discorso sul soggetto ed importanza dello studio dell'alta Legislazione. Milano 1812 . . . . » — 30

Giornale di Giurisprudenza Universale, tom. 8 in 8.° Milano 1812 al 1814 . . . . » 36 00

Instituzione di diritto Amministrativo, un vol. in 8.° . » 2 50

Della cittadinanza e della forensità. Milano 1814. . . . » — 50

Assunto primo del Diritto Naturale, vol. 1 in 8.° Milano 1820 . . . . » 2 50

Dell'Insegnamento primitivo delle matematiche, tom. 2 in 8.° Milano 1822. . . . . » 11 00

